



immischiati
Forum delle Associazioni Familiari
a Scuola

ACTE
ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
MARCHE

Rappresentanza è partecipazione

L'ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA

Vademecum per il genitore consapevole



A cura di:

Ins. Costantino Ciccioli Docente lingua inglese IPSIA Corridonia
Ing. Francesco Savore Dirigente Scolastico IC Connaldo
Aggiornato giugno 2019



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

**Rappresentanza
è partecipazione
L'alleanza educativa
scuola-famiglia**

Vademecum per il genitore consapevole

Il libro che abbiamo deciso di pubblicare è definibile come una sorta di “Vademecum per un Genitore Consapevole” e nasce dal Progetto del Forum delle Associazioni familiari delle Marche, realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Genitori, "Immischiati a scuola" – Programma di formazione per genitori.

Si tratta di un percorso rivolto ai genitori che hanno voglia di stare dentro la scuola, in compagnia di altri genitori, non in modo astratto o teorico, ma partecipando concretamente alla vita scolastica dei propri figli e dei figli degli altri.

Il progetto ritiene che sia tempo di rimettere in moto le famiglie per guardare alla scuola con curiosità e stima, ricostruire legami e superare divisioni, rimettere al centro delle nostre case la scuola quale luogo di corresponsabilità educativa.

Corresponsabilità significa collaborazione eticamente orientata.

La scuola, infatti, non è luogo di contrattazione, ma di incontro tra docenti, alunni, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, esperti esterni (di inglese, motoria, musica, etc.), assistenti educativi culturali o qualificati per disabili.

La scuola si fa carico di certificare il percorso educativo dei ragazzi, chiamando i genitori a far parte in modo coerente di questo percorso.

È necessaria la creazione di una “popolazione scolastica”, dove ciascuno è un tassello fondamentale per la corretta crescita didattica, educativa e sociale dei bambini/ragazzi e, quindi, dei futuri cittadini.

In questa “comunità” un fondamentale pilastro è costituito dai genitori, i quali a volte decidono di non stare a guardare o di lamentarsi, ma si vogliono appunto “immischiare”.

La sfida educativa si può vincere anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento attivo dei genitori negli organi democratici, ma per far sì che il genitore sia coinvolto occorre fornirgli uno strumento, un “Vademecum”,

appunto, che possa aiutarlo nella comprensione della normativa che regola il rapporto scuola-famiglia.

Con questo “Quaderno del Consiglio” abbiamo voluto dare l'opportunità agli autori di concretizzare un'idea brillante ed utile, e ci auguriamo che esso possa essere importante per molti genitori per vivere con pienezza la dimensione scolastica.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

INDICE

Introduzione.....	pag. 13
Community o comunità? la comunità educante e l'alleanza scuola-famiglia. Dai bisogni alle opportunità della formazione	pag. 15
Il processo di cambiamento in atto nella scuola italiana	pag. 30
La legge n.107/2015 e le leggi Delega	pag. 34
L'Autonomia scolastica	pag. 38
Gli obiettivi formativi prioritari delle scuole, alla luce della legge n.107/2015	pag. 42
Il DL 73/2017 e la legge di conversione n.117/2017 sulle vaccinazioni.....	pag. 47
Il nuovo PTOF.....	pag. 52
Obbligo scolastico ed obbligo formativo.....	pag. 58
Adozione dei libri di testo	pag. 65
La valutazione.....	pag. 69
Gli alunni BES – la valutazione degli alunni BES.....	pag. 78
L'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.....	pag. 84
Gli Organi collegiali.....	pag. 92
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti	pag. 106
Il Patto educativo di corresponsabilità	pag. 117
Il bullismo ed il cyberbullismo. La legge nazionale ed i soggetti in gioco	pag. 122

La Consulta provinciale degli studenti	pag. 131
Un "nuovo" insegnamento: "Cittadinanza e Costituzione".....	pag. 133
Cos'è Il Fo.Na.G.S.	pag. 165
Sintesi dei Decreti attuativi della legge n. 107/2015.....	pag. 167
Il sistema scolastico italiano	pag. 172
La riforma degli Esami di stato del primo e del secondo ciclo.....	pag. 193
Tasse scolastiche ed oneri per le famiglie	pag. 198
Glossario	pag. 201

Rappresentanza è partecipazione

L'alleanza educativa scuola - famiglia
Vademecum per il genitore consapevole

A cura di:

Ins. Docente di lingua inglese presso IPSIA Corridonia

Costantino Ciccio

Ing. Dirigente Scolastico presso IC Corinaldo

Francesco Savore

Aggiornato a Giugno 2019

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali.

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.”

Indicazioni Nazionali 2012

INTRODUZIONE

Il nuovo millennio si è inaugurato con una fase di radicale trasformazione della scuola italiana.

L'impegno del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca si conferma nella direzione di accorciare le distanze tra il cittadino e le Istituzioni, nella convinzione che solo attraverso un coinvolgimento attivo consapevole e responsabile di ogni componente della vita scolastica si contribuisce al successo formativo dell'alunno, obiettivo comune al quale si ispira ogni azione didattica ed educativa posta in essere dalla scuola.

Il protagonismo inclusivo e partecipativo dei genitori rappresenta la sponda imprescindibile ed insostituibile che rafforza e rilancia il messaggio della scuola e costituisce un presidio determinante a garanzia della convivenza democratica e della qualità della vita di tutti noi.

L'alleanza scuola-famiglia non può configurarsi pertanto come l'ennesimo adempimento amministrativo da ottemperare, come un ulteriore intralcio alla vita e ai ritmi della scuola, un'insidiosa limitazione delle prerogative e delle facoltà del Capo di istituto o un'opportuna ingerenza nella sfera della libertà di insegnamento dei docenti, ma costituisce al contrario un arricchimento sostanziale ed un prezioso contributo di indirizzo in sede di programmazione del Piano dell'offerta formativa e di definizione delle scelte e delle opportunità ritenute prioritarie ed irrinunciabili per le classi.

La collaborazione dei genitori concorre pertanto a pieno titolo alla *governance* delle politiche dell'istruzione e della formazione, per una corresponsabilità educativa che discenda da una programmazione condivisa, frutto di una consultazione sistematica e ricorrente che renda la scuola di tutti e a misura di ciascuno.

L'esame delle problematiche e delle criticità dell'universo giovanile e l'approfondimento di tematiche di interesse sociologico e culturale, non possono vedere come estranei i genitori degli alunni, che sono chiamati a dare voce alle proprie istanze ed aspettative, da far

convergere nel consorzio di idee, progetti e competenze che anima ed alimenta la vita scolastica.

La scuola, come la società, è più forte ed efficace nel perseguimento dei propri obiettivi se è aperta, plurale e partecipata. Il rispetto di regole e di norme condivise rappresenta per ogni componente l'esercizio della convivenza democratica e della cittadinanza ed in tal senso la scuola rappresenta la sede privilegiata dove si incontrano e si tutelano diritti e doveri, dove lo Stato è più prossimo a ciascun cittadino e dove il dettato costituzionale trova piena declinazione e concreta attuazione.

Il continuo adeguamento ai cambiamenti sociali e culturali che interessano il nostro vissuto quotidiano richiede alle giovani generazioni nuove competenze ed una buona dose di flessibilità, ma fa appello anche alla collaborazione delle famiglie, che unitamente alla scuola sono impegnate in prima linea nella promozione del benessere, non solo materiale, dei propri figli.

La scuola dell'autonomia, che si apre al territorio e concorre fattivamente al suo sviluppo, si fa comunità e si pone in relazione con ogni interlocutore, primo tra tutti la famiglia, mettendo in comunione idee e prospettive, circuitando progetti e priorità per il bene dei suoi fruitori primari. E nella comunità scolastica trovano evidentemente posto tutte le componenti sociali rappresentative, a cominciare dalle famiglie, che del tessuto sociale costituiscono l'assetto basilare e la matrice fondante.

Alle famiglie si offre pertanto un ascolto continuo e sistematico e si chiede una collaborazione propositiva, attiva e fattiva, per un dialogo sinergico dal quale scaturiscano azioni formative condivise e lungimiranti, che si contemperino in una visione organica di ampio respiro.

COMMUNITY O COMUNITÀ? LA COMUNITÀ EDUCANTE E L'ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA. DAI BISOGNI ALLE OPPORTUNITÀ DELLA FORMAZIONE

Istruire, educare, formare la persona. Questa la *mission* irrinunciabile della scuola nella società della conoscenza, impegnata ad assicurare adeguati standard formativi e pari opportunità, per promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti, "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3).

Porre l'alunno al centro dell'ecosistema formativo, sostenerlo ed accompagnarlo nel proprio cammino di crescita a vivere consapevolmente il senso più nobile e profondo della propria formazione, disponendosi al servizio della collettività, per offrire le proprie competenze e mettere a disposizione i saperi acquisiti.

In questa prospettiva mutualistica del "dare e ricevere" la comunità è intesa come tessuto di relazioni e rete di energie e di sinergie che si incontrano e si suggellano intorno al soggetto che cresce, avvolgendolo nel delicato processo di sviluppo e di apprendimento che lo accompagna nell'intero arco della vita.

La comunità educante riscopre e recupera pertanto la propria naturale funzione maieutica di *educere*, tirar fuori, far emergere dalla personalità del giovane cittadino le innate potenzialità e le risorse latenti, per una corresponsabilità educativa comune di cui farsi carico socialmente, funzione tanto delicata quanto essenziale, talvolta demagogicamente trasferita al villaggio globale o affidata al web con una punta di miope opportunismo di comodo.

Crescendo, la persona sviluppa delle aspettative e dei bisogni che, se ben orientati, offrono risposte ed opportunità alle attese ed alle necessità di altri cittadini. L'incontro di sogni e di bisogni formativi offre opportunità vicendevoli per concorrere al benessere sociale e personale. Spetta quindi alla scuola far comprendere il senso più autentico di un'istruzione che non può essere egoisticamente limitata o finalizzata alla propria personale soddisfazione, ma che deve favorire

lo sviluppo della personalità e delle vocazioni, in sintonia con il sentire della comunità e con le necessità del territorio. Formarsi quindi per porsi al servizio della collettività ed offrire le proprie competenze per contribuire al benessere comune.

Tale visione si richiama necessariamente alla dimensione locale, nella quale il fenomeno della localizzazione indica ed implica il naturale processo di cooperazione e di interazione degli individui che vivono in un territorio. Questi sistemi danno vita ad organizzazioni complesse su scala territoriale, le comunità locali, in cui l'unità fondante e fondamentale è la famiglia. La persona si pone tuttavia al centro di questo tessuto sociale per perseguire l'interazione con i più complessi sistemi di ordine globale.

Sviluppare quindi la personalità individuale nel rispetto delle altre persone per incentivare un processo virtuoso in cui ciascuno impara ed assume il meglio dagli altri, in un arricchimento reciproco che incide infine sul benessere collettivo. La società non è un sistema statico e strutturale; va alimentata, sostenuta, partecipata e la scuola è la prima palestra di democrazia dove si praticano, si "agiscono" e si rispettano regole e ruoli, in una prospettiva di inclusione e di cittadinanza attiva, secondo i principi del dettato costituzionale.

La grave emergenza educativa che periodicamente guadagna la ribalta dei media l'indomani degli inqualificabili episodi di bullismo ad opera dei soliti sconsiderati di buona famiglia, inconsapevoli vittime della noia perbenista, ci deve interrogare sul ruolo che ciascuno ricopre e sui ritardi, sulle inefficienze, sull'indifferenza, sulla superficiale distrazione rispetto alle problematiche che minacciano la crescita dei nostri ragazzi e la tenuta sociale del sistema. Le giovani generazioni crescono e si muovono in un campo minato, tra insidie e miraggi, illusioni e falsi miti, con modelli poco edificanti e storie di ordinaria desolazione che a furia di rincorrersi non fanno più notizia, in cui si finisce per esaltare il successo dei soliti furbi e magnificare la fortuna dei potenti, che inesorabilmente oscurano le vicende ignote e le storie anonime di tanti cittadini giusti ed onesti di verghiana memoria.

La legge sulla prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, approvata nel 2017, attribuisce alle istituzioni scolastiche, oltre che al

MIUR e ai suoi uffici periferici (UU.SS.RR.), nuovi compiti e nuove responsabilità.

Le scuole hanno il compito di promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Nella legge si indica che la suddetta educazione è trasversale alle discipline del curriculum e può concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

La scuola, inoltre, nella persona del dirigente scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo.

Le novità introdotte dalla legge e i compiti affidati dalla stessa alle scuole comportano delle modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Educativo Corresponsabilità, di cui al DPR n. 249/1998 (rispettivamente articolo 4 comma 1e articolo 5-bis).

Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità, che sono gli strumenti di condivisione del patto educativo con le famiglie, vanno obbligatoriamente integrati con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. Queste ultime devono essere proporzionate alla gravità degli atti compiuti.

Il referente scolastico (obbligatorio per legge) ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

Nella nostra democrazia moderna e tecnologicamente avanzata pochi colgono la solitudine nella quale si trascinano tanti adolescenti che incontriamo fuggacemente per strada. Pochi si dispongono a dare risposte al bisogno di comunicare, di essere ascoltati, di confidare le

proprie inquietudini, che spesso alienano i giovani nei *social network*.

Si tratta di un rischio reale, talvolta sottaciuto, che attiene alle ricorrenti frequentazioni dei nostri ragazzi nelle *communities*. Guardandosi bene dal demonizzare le più moderne ed avanzate modalità di comunicazione è opportuno considerare quanto fittizia sia l'amici-zia che si stringe virtualmente su *facebook* e considerare quanti pedofili si annidano dietro a *nicknames* e a profili accattivanti, intercet-tando indisturbati la *privacy* di tanti ragazzi ignari ed in buona fede.

La cronaca (fonte: La Repubblica, 2014; "Adescamento minori onli-ne: i casi, le indagini, le regole" di Ilaria Lonigro) lo dice: l'adescamen-to online, detto anche grooming, è in aumento. Complice la disat-tenzione verso la *privacy* sui *social network*. Quasi 1 teenager su 3 dà il numero di cellulare a persone conosciute online (dati Save the Children 2011). Secondo un'indagine di Ecpat (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking) condotta quest'anno su 131 studenti di 13 anni, il 90% ha aperto un profilo Facebook prima del limite mi-nimo di 13 anni imposto dal *social network*. Almeno 2 studenti per classe hanno più di 1200 "amici". L'80% pubblica una foto al giorno e se compaiono conoscenti non se ne chiede l'autorizzazione. Il 60% ha ricevuto richieste o commenti a sfondo sessuale. Il 90%, in caso di pericolo online, non crede opportuno parlarne coi genitori: ne teme la reazione.

Di fatto, la complessità sociale del vissuto quotidiano fa sì che cia-scuno viva in una dimensione eterogenea, esposto a notevoli stimoli e a molteplici suggestioni, in contatto con una nutrita rete di cono-scenti, con cui si condividono conoscenze ed esperienze. La società è interessata da rapidi e continui cambiamenti che impongono di es-sere in grado di riorganizzare rapidamente i propri saperi. Ecco per-ché occorre dotare la persona di una base cognitiva e culturale solida alla quale ancorare valori ed ideali che resistano ai mutevoli scenari dell'economia globale e dello sviluppo tecnologico.

Sono venuti meno i punti di riferimento che ha sempre scandi-to il procedere regolare della propria esistenza. L'io non poggia più saldamente su un'identificazione stabile, ma vive una molteplicità di forme, ognuna con un suo significato. Il processo di cambiamento

continuo assume quindi un carattere sistemico e sistematico nel vissuto di ciascuno, una dimensione stabile e permanente che espone l'io ad un senso di incertezza e di precarietà che discende dalla tensione continua ad adeguarsi ai cambiamenti restando sé stessi, per trovare un proprio ritmo in questo andamento dinamico e frenetico. L'identità personale talvolta si smarrisce e si pone alla ricerca di conferme della propria essenza e della propria esistenza. Le radici nel proprio passato e nel contesto del vissuto personale sono essenziali per resistere alle trasformazioni e per attraversare le metamorfosi che mutano il nostro profilo.

Come si diceva, la società vive secondo i ritmi ed i tempi straordinariamente brevi e rapidi del cambiamento. Tante opportunità, molte possibilità ed alternative; scegliere diventa un "mestiere", un'attività ricorrente che occupa buona parte della nostra giornata. La scelta consegue al cambiamento e non la si può eludere. Occorre rimodulare le modalità di pensiero. Ciascun individuo deve fare i conti pertanto con i fattori e le variabili della velocità e della variabilità, tanto che di fronte al nutrito ventaglio di campi d'azione l'individuo si accorge delle insufficienti capacità che ha a disposizione. L'incertezza accompagna spesso le decisioni alle quali siamo chiamati nella nostra quotidianità, tanto che la capacità di scegliere è di per sé un obiettivo primario e la non scelta è comunque una scelta.

Solo attraverso una personalità forte e consapevole, con un ricco bagaglio di conoscenze, si è in grado di fronteggiare e di respingere criticamente le insidie culturali, le derive ideologiche, le trame occulte che minacciano l'esistenza di ciascuno. La scuola è chiamata pertanto a fornire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, favorire il giudizio critico divergente, per essere in grado di selezionare, decodificare ed interpretare messaggi e sollecitazioni strumentali. In questa prospettiva appare irrinunciabile favorire l'autonomia di pensiero degli studenti, per orientarsi nella costruzione dei saperi, in risposta ai propri bisogni formativi.

L'educazione è finalizzata infatti a sviluppare il ragionamento autonomo, per imparare ad apprendere, ad elaborare contenuti originali e si pone l'obiettivo dell'*empowerment*, per un apprendimento

lungo l'intero arco della vita, che dia risposte pronte e puntuali al *problem solving* che accompagna e prospetta gli orizzonti professionali e personali di ciascuno ben oltre i confini nazionali.

Il mestiere di genitore si fa ancora più difficile e delicato in quest'epoca di forti contraddizioni, in cui si è esposti a molteplici sollecitazioni e a spinte relativistiche in cui i media, da mezzi di diffusione a servizio della conoscenza e del sapere assurgono ad oracoli, dispensatori di miti ed erogatori di verità.

Come dice Anna Oliverio Ferraris in "La vita scolastica" n.8-2017 "a scuola, come in famiglia le richieste di rispettare le regole, di correggersi o di chiedere scusa a una persona a cui si è fatto uno sgarbo o una cattiveria non sono umilianti per un bambino se le regole sono consone alla sua età e se sono uguali per tutti. Umilianti – e la scuola, come la famiglia deve tenerne conto – sono invece le ingiustizie e le annotazioni personali spiacevoli, le battute o gli epiteti che sminuiscono, così come l'emarginazione ed il disprezzo. Il senso di inferiorità che alcuni bambini possono vivere con angoscia va contrastato evitando l'umiliazione e favorendo lo sviluppo di competenze che favoriscono l'autonomia e la fiducia in sé stessi, la capacità di relazionarsi con gli altri, di aiutare e di farsi aiutare quando è necessario, senza per questo sentirsi inferiori.

Ed ecco perché oggi, più di allora, la scuola deve perseguire l'innovazione e la sperimentazione didattica al fine di motivare gli alunni nello studio e dotarli di una formazione adeguata, al passo con i tempi, per *performances* che siano in linea con gli standard comunitari. La scuola nella quale si erogavano contenuti standardizzati, rilevando e valutando la sterile capacità di assumerli e di interiorizzarli, non ha più ragione di esistere.

Quando vengono meno le certezze solide e stabili occorre ancorare etica e comportamenti a valori e virtù senza tempo. Nell'educazione non vi sono elementi di staticità; occorre rimettere in continua discussione il proprio agire, senza ricette o precetti che vanno bene a prescindere, in modo assoluto. I riverberi deformanti del facile successo, del potere sconfinato del denaro, la visione stereotipata del proprio corpo, la fragilità delle relazioni interpersonali, la machiavelliana

giustificazione di ogni espediente utile a raggiungere un fine, a conseguire un traguardo. Essere o apparire. Quanti genitori intimamente accetterebbero di scendere a compromessi pur di vedere i propri figli condurre un'esistenza facile, come calciatori e veline, al prezzo della dignità e dell'onore, del decoro e della morale, assecondando i deliri di onnipotenza dei padroni del sistema che ammettono qualsiasi trasgressione, ritengono lecita ogni stravaganza, contemplanò qualsiasi strappo alla regola e giustificano qualsivoglia condotta, per quanto poco ortodossa, rispetto ai canoni istituzionali. Rendite facili, castelli di sabbia e successo a buon mercato, da riscattare in "comode rate".

La "società del telecomando" è improntata alla egoistica soddisfazione delle proprie esigenze personali, attraverso scelte comode, contatti improvvisati sulla convenienza del momento, ispirati all'eccezione estemporanea e non ad emozioni profonde, e vede in *facebook* e nell'*ipad* strumenti per relazioni facili, che evitino la fatica della riflessione e la costanza dell'elaborazione e durino finché se ne ha voglia. Relazioni fragili, costruite sulla sabbia, che deresponsabilizzano e lasciano liberi ed incondizionati. Siamo assuefatti dalla libertà e per difenderla si è disposti a sacrificare quanto di più prezioso ci appartiene, a cominciare dall'armonia familiare e dal matrimonio, riversandone le conseguenze sui figli.

Dalla scappatella al reato penale il passo è breve: la devianza, l'abbaglio inoffensivo ed il delirio delle cosiddette droghe leggere, la fuga dalla realtà in dimensioni parallele, il rifugio nelle dipendenze patologiche, i reati e gli atti vandalici sono l'ultimo stadio verso l'abisso, l'ultimo miglio prima del baratro. Il rigetto di ogni regola e dell'autorità, la trasgressione esasperata, la ribelle violazione anti-conformistica, la disubbidienza all'ordine costituito.

Puntualmente ci si interroga con la solita retorica pleonastica: ma la scuola che fa? La famiglia dov'è? E le Istituzioni? Facili scorciatoie per un alibi di sopravvivenza, per rinviare ancora una volta i conti con la propria coscienza.

In quest'epoca di cambiamenti radicali e repentini la famiglia dovrebbe costituire il faro, il nido, il riferimento per le giovani vite che si incamminano alla scoperta del sé inoltrandosi nel proprio contesto

sociale. Paradossalmente la famiglia è spesso la grande assente, latitante, e crea dei vuoti relazionali che provocano un senso di smarrimento tra gli adolescenti. Non sarà azzardato pertanto asserire che una straordinaria mutazione antropologica coinvolge la famiglia ed i giovani.

La famiglia, nella quale in media non si trascorrono insieme più di 40 minuti al giorno, spesso non esercita fino in fondo la propria funzione educativa primaria, delegandola alle agenzie presenti sul territorio, salvo schierarsi impudentemente alla strenua difesa d'ufficio dei propri figli per giustificare e minimizzare le solite "ragazzate". Negli ultimi decenni si è diffusa la tendenza a comportamenti tra il puerile ed il disinvolto che mal celano una certa immaturità dei genitori, impreparati a svolgere il proprio ruolo "naturale", alla ricerca di un'incauta complicità che li ponga sul piano dei migliori amici e dei confidenti preferiti dei propri figli. Paura di essere rifiutati, di non essere adeguati, sensi di colpa e scorciatoie di comodo.

Molte delle relazioni fra adulto e bambino si strutturano attorno a rapporti di dipendenza (sia che si tratti di rapporto genitore-figlio, sia che si tratti di rapporto insegnante-alunno) e tali rapporti vengono vissuti come un sinonimo di inferiorità. Nei figli e negli alunni individuiamo soltanto carenze, manchevolezze e limiti invece di scorgere talento, potenzialità e risorse. La sanzione sistematica degli errori, fatta in famiglia o nella scuola, finisce per non considerare gli sviluppi positivi che da quegli stessi errori potrebbero scaturire!

Ecco perché la scuola dell'autonomia, alla luce della legge n.107/2015 è chiamata ad orientare alla scoperta delle proprie attitudini, investire nelle personali aspirazioni, far apprezzare il gusto di conoscere, di apprendere, la soddisfazione di riuscire e di crescere in armonia con il territorio e con la comunità di appartenenza, per cogliere appieno ogni opportunità della ricca offerta formativa, elaborata d'intesa con gli attori della formazione e dello sviluppo ed interagire criticamente e dinamicamente con il proprio contesto sociale. L'impegno profuso dalla scuola va nella direzione di promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione degli alunni, responsabilizzandoli per renderli sempre più protagonisti e consapevoli delle proprie azioni.

La scuola è pertanto la prima agenzia educativa chiamata ad accompagnare l'alunno nella propria crescita, per condurlo al successo personale e formativo, valorizzando le attitudini individuali e personalizzando i percorsi di studio secondo i ritmi e le potenzialità di chi apprende e nel rispetto delle attese della famiglia, per rendere la classe un ambiente educativo di tutti e a misura di ciascuno. Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall'emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità comune nel rispetto dei diversi ruoli. (Indicazioni Nazionali 2012)

Si tratta di un'assunzione di responsabilità che intende rilanciare l'importanza dell'apprendimento e dell'educazione volti alla crescita armonica del cittadino nella propria realtà sociale, incentivando un impegno ed una motivazione che richiamino all'esercizio consapevole delle proprie funzioni di ciascuna componente della vita scolastica, perché ciascuno si senta parte e partecipe della sfida di costruire insieme un futuro migliore, eticamente sostenibile, e consegnare alle giovani generazioni un Paese in cui valga la pena programmare la propria esistenza.

La motivazione ed il benessere scolastico passano anche per le relazioni tra coetanei e per il profilarsi di un sentimento di appartenenza al gruppo classe che fa scaturire la partecipazione, il coinvolgimento, la motivazione. La classe va intesa pertanto come microcosmo, spaccato della realtà circostante, in cui si misurano e si incontrano conflitti e complicità e prendono corpo e si esercitano le dinamiche relazionali che regolano la convivenza democratica.

Dopo tutto, la stessa interazione partecipe e consapevole con il villaggio globale nel quale ciascun alunno è proiettato presuppone la conoscenza del sé, il rispetto delle regole, la definizione di un progetto di vita che coniughi implicitamente la realizzazione di aspettative personali con le vocazioni del territorio e con le opportunità del mercato del lavoro.

Lo studio e l'apprendimento meritano di essere riconsiderati per la genuina funzione educativa che gli è propria, nella prospettiva di concorrere a completare la visione consapevole del sé, in armonia con il proprio vissuto e con gli altri. Solo attraverso un'intima riflessione sulla naturale comunione del proprio io con il contesto di vita in cui si è inseriti si consente di conoscere, interpretare e comprendere la realtà e di decodificarne criticamente messaggi ed impulsi. Il richiamo alle proprie responsabilità, la gratificazione che discende dall'assolvimento dei propri compiti, il successo scolastico ed il mestiere di studiare. Regole e condotte che rispondono a disciplina e codici etici che troppo spesso sono volutamente elusi, associati ad una connotazione di straordinarietà e di episodicità, estranea alla cultura della legalità su cui si fonda la stessa idea di Stato.

Dalle Nuove Indicazioni Nazionali del 2012 del primo ciclo di istruzione leggiamo che "L'orizzonte territoriale della scuola si allarga. Ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali. Anche ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana, deve tener conto di informazioni sempre più numerose ed eterogenee e si confronta con la pluralità delle culture. Nel suo itinerario formativo ed esistenziale lo studente si trova a interagire con culture diverse, senza tuttavia avere strumenti adatti per comprenderle e metterle in relazione con la propria. Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta."

Pertanto la sfida a cui non è dato sottrarsi è di valorizzare le diversità e l'identità culturale di ogni studente, facendo sì che le differenze non si tramutino in disuguaglianze ma che rappresentino un valore aggiunto per rimuovere ogni ostacolo che si contrappone alla riuscita personale, al successo formativo. Infatti l'unicità della persona rende più complessa e difficile la sfida della sua educazione, che richiede competenze e sensibilità specifiche al fine di imbastire una didattica "confezionata su misura", che si adatti a cogliere e valorizzare ciascun profilo, esaltandone la specificità ed implementando la motivazione,

perché ciascuno sia stimolato a dare il meglio di sé. La scuola deve riuscire infatti a coinvolgere e sostenere il percorso di apprendimento di ciascuno, assecondando ed rispettando propri ritmi, attitudini ed attese, facendo leva sulla creatività e suscitando entusiasmo, alimentando aspettative e motivazione. La vivacità multiculturale delle nostre classi variopinte rappresenta un evidente stimolo ed un'occasione importante per accantonare visioni monocromatiche, omogenee, che si richiamano al modello di un'identità nazionale plastica e stereotipata. La consapevolezza dell'appartenenza ad una comunità è maggiore se in classe trovano cittadinanza ed interagiscono le radici culturali e le identità diverse di ciascuno studente. Si costituirà in questo modo un'identità nel contempo unitaria e plurale, nella quale a ciascuno sarà consentito di dare voce alle proprie potenzialità ed alle attitudini individuali, per una visione di ampio respiro di appartenenza alla comunità universale dell'umanità. Infatti la scuola è la sede privilegiata nella quale si incontrano e si incrociano coordinate spazio-temporali, presente e passato, longitudini e latitudini locali ed esotiche e in cui l'*unicum* di cui ciascuno è portatore si coniuga all'universalità del genere umano. Ciascuno è chiamato a contribuire al sempiterno cammino dell'uomo sulla terra facendo appello e ricorso alle proprie competenze, per concorrere al progresso del vivere civile. Queste considerazioni autorizzano a prospettare un nuovo umanesimo, un processo democratico che "viene dal basso", nel quale l'uomo è al centro delle complesse dinamiche che regolano la sua esistenza e l'apporto di ciascuna persona risulta prezioso e costruttivo, facendo leva sulle responsabilità individuali che concorrono allo sviluppo ed al benessere della collettività oltre ogni confine contingente. L'art. 4 della Costituzione recita che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Occorre pertanto unire le forze per prevenire il disagio sociale e definire percorsi congiunti di integrazione delle diversità che scaturiscano da un dialogo efficace e ricorrente, sistematico, tra scuola ed extrascuola. Il miglior investimento sociale risulterà pertanto in tutta la sua efficacia e nella lungimiranza della sua esplicazione, dalla quale

discendono anche evidenti benefici che si potrebbero dire “indiretti”.

La prevenzione è efficace se è lungimirante e condivisa strategicamente dagli attori dell’educazione e soprattutto se è praticata sistematicamente. Gli episodi di intolleranza e di violenza a cui assistiamo con un misto di rabbia e di rassegnazione discendono dalla conoscenza delle dinamiche di gruppo che sostanziano i fenomeni di bullismo. Entrano in gioco fattori di accoglienza e di accettazione, comunicazione e comprensione, modelli sociali e miti fuorvianti.

È doveroso quindi coniugare l’apprendimento alle opportunità di arricchimento offerte dal territorio e agli ambiti del proprio vissuto ed incontrare le attese, le inclinazioni e le prospettive degli alunni, adeguando a queste la didattica, per cogliere gli ambiti di interesse ed i bisogni degli alunni sin dai primi anni della loro scolarizzazione.

Per una nuova cittadinanza (Indicazioni Nazionali del 1° ciclo – 2012)

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo.

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo.

La scuola non può interpretare questo compito come semplice risposta a un’emergenza. Non è opportuno trasformare le sollecitazioni che le provengono da vari ambiti della società in un moltiplicarsi di microprogetti che investano gli aspetti più disparati della vita degli studenti, con l’intento di definire norme di comportamento specifiche per ogni situazione. L’obiettivo non è di accompagnare passo dopo passo lo studente nella quotidianità di tutte le sue esperienze, bensì di proporre un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive.

La scuola perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti dall'autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali. L'acquisizione dell'autonomia rappresenta un momento decisivo per le istituzioni scolastiche. Grazie a essa si è già avviato un processo di sempre maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti e dai dirigenti, che favorisce altresì la stretta connessione di ogni scuola con il suo territorio. In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito "dell'insegnare ad apprendere" quello "dell'insegnare a essere".

La famiglia e la società non possono essere estranee al processo educativo che si progetta intorno all'alunno; non è ammesso delegare l'educazione alla scuola, sottraendosi alle proprie prerogative e responsabilità. Occorre al contrario favorire un'alleanza educativa ed una complicità che rinforzino sinergicamente l'azione della scuola e che rilancino la condivisione di un programma integrato nel quale il contributo specifico di ciascuna agenzia educativa concorra a valorizzare l'intervento delle altre realtà del territorio.

In questo senso l'istituto dell'autonomia scolastica consente alle scuole di aprirsi in maniera costruttiva al tessuto socioculturale nel quale esse si innestano, condividendo intese e percorsi congiunti che sostengano integralmente l'alunno e la sua famiglia nella difficile impresa della propria educazione.

L'identità di un quartiere o di un comune sono ineludibilmente connessi alla vita della scuola e solo rilanciando un progetto educativo comune si incide proficuamente sulla tenuta e sulla qualità

della vita dell'intera comunità. Si intravede quindi come le stesse associazioni culturali o di volontariato, gli enti locali, l'oratorio e la parrocchia, la biblioteca e la ludoteca, con il sostegno di fondazioni bancarie e di soggetti privati, possano concorrere al benessere delle giovani generazioni, programmando congiuntamente le azioni che ne accompagnino la crescita armonica.

Il piano nazionale "Scuole aperte", i finanziamenti della Legge 440/97 per l'ampliamento dell'offerta formativa, la compilazione del portfolio dello studente, la fruizione delle ore di compresenza che sono stati messi in campo fino a qualche anno fa sono strumenti che insieme al POF (Piano dell'Offerta Formativa) e al contributo significativo dei genitori in seno agli Organi collegiali della scuola offrono le condizioni per lo sviluppo organico di un piano educativo integrato nel territorio.

La scuola si apre quindi al territorio e si avvale dell'alleanza educativa con la famiglia valorizzando le prerogative offerte dall'autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale che le sono proprie. In tal senso si coglie la nuova filosofia dell'essere scuola nella comunità, in conformità al principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione della Repubblica), in virtù del quale si affidano agli enti pubblici territoriali servizi e competenze amministrative rivolte al cittadino, assicurando adeguati standard di efficienza ed efficacia. Il fulcro dell'ordinamento giuridico resta la persona, intesa come individuo in relazione con il proprio ambito, e le funzioni pubbliche devono competere in prima istanza a chi è più vicino al cittadino, ai suoi bisogni, alle proprie attese. Pertanto le competenze e le attività amministrative vengono svolte dall'entità territoriale più vicina ai cittadini. Al principio della sussidiarietà verticale corrisponde il principio della sussidiarietà orizzontale, per il quale i bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in forma associata o volontaristica.

Occorre condividere quindi un progetto educativo che coinvolga attivamente e pariteticamente la famiglia e la società, che ruoti intorno ad un patto di reciproco rispetto e di collaborazione in cui ciascuno dia un contributo significativo e si senta parte attiva della riuscita del progetto educativo comune. Il concetto di "rappresentanza" si ri-

chiama al senso della comunicazione e della collaborazione tra scuola e società: il contributo offerto dai genitori e la loro partecipazione al progetto scolastico si rivela fondamentale ed imprescindibile per la riuscita del processo formativo.

IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO IN ATTO NELLA SCUOLA ITALIANA

La prima grande stagione riformatrice in materia di organizzazione del rapporto di pubblico impiego si è sviluppata negli anni 1990-93 e si è completata con il D.Lgs 3/2/1993 n. 29, archiviando il vetusto Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10/1/1957 n. 3). Le principali novità introdotte hanno riguardato la separazione tra gli organi di direzione politica, incaricati di definire obiettivi ed indirizzi e di provvedere alla verifica dei risultati, e gli organi di amministrazione, a cui sono affidati la gestione e l'organizzazione dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario (art. 3). È stato altresì introdotto il principio della libertà di insegnamento e di autonomia professionale nell'esercizio dell'attività didattica, scientifica e di ricerca (art. 7). Con questo dispositivo sono inoltre entrati in vigore anche la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e la rappresentatività sindacale delle organizzazioni dei lavoratori.

Con il varo del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.Lgs. n. 297/94) si è provveduto a definire organicamente le norme generali, l'assetto e l'ordinamento scolastico e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale e si è regolata l'attività delle scuole italiane all'estero.

La seconda stagione di riforme che interessano la scuola italiana prende avvio con la Legge Bassanini (legge 15/3/1997 n. 59) che attua il decentramento amministrativo, ovvero un inedito trasferimento delle funzioni e delle competenze dallo Stato agli enti periferici. In particolare con l'art. 21 si introduce l'istituto dell'autonomia scolastica, che conferisce alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa e didattica e funzioni gestionali già esercitate dall'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto degli standard e degli obiettivi definiti dal sistema nazionale di istruzione. È con il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 che di fatto si trasferiscono massicciamente poteri e funzioni agli Enti locali, tanto che con l'art. 138 si disciplina il passaggio alle Regioni

della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la determinazione del calendario scolastico ed il versamento dei contributi alle scuole non statali. Il provvedimento interessa anche le Province, che sono chiamate ad occuparsi dell'istruzione secondaria di secondo grado, ed i Comuni, a cui spetta la gestione delle funzioni connesse agli altri ordini e gradi di scuola.

In particolare alle Province compete la definizione del piano della rete scolastica e dei dimensionamento degli istituti, il supporto organizzativo per l'istruzione degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, gli interventi di edilizia scolastica ed il piano di utilizzazione degli edifici, l'eventuale sospensione delle attività didattiche in caso di evenienze gravi ed urgenti, la costituzione ed il controllo degli Organi collegiali ed attività di promozione per il miglioramento del servizio scolastico.

Ai Comuni sono attribuite le competenze dell'orientamento scolastico e professionale, la promozione di iniziative per la promozione della continuità orizzontale e verticale tra i diversi gradi e ordini di scuola, interventi volti a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e per l'educazione alla salute.

Il D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 all'art. 50 richiama le competenze del Ministero in relazione all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, agli ordinamenti ed ai programmi scolastici, allo stato giuridico del personale, alla definizione dei parametri e dei criteri per l'organizzazione della rete scolastica, all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e al reclutamento del personale, alla valutazione del sistema scolastico, al riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale, alla competenza ed al supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome.

Un ulteriore importante tassello nel processo di riforma della Pubblica Amministrazione e di semplificazione amministrativa in relazione alla modifica dell'ordinamento istituzionale della Repubblica in chiave federale si ha con la **Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001**, che fa seguito alla consultazione referendaria che ha

modificato la seconda parte della Costituzione riguardante il sistema delle Autonomie locali e dei rapporti con lo Stato (artt. 114 e 133 della Carta Costituzionale). Si mantengono allo Stato le competenze relative alle norme generali sull'istruzione, ambito che viene inserito tuttavia tra le materie di legislazione concorrente, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale.

Legge regionale istruzione e formazione Marche....

Il triennio 2009-2011 sarà probabilmente ricordato come il periodo in cui si è sostanziata la trasformazione della scuola italiana imprimendo una forte accelerazione al processo di cambiamento in atto. Nel secondo semestre del 2008 tre provvedimenti legislativi sotto forma di decreti legge hanno dato notevole impulso ai processi di cambiamento.

Sono state approvate rapidamente le seguenti leggi:

- **Legge 6 agosto 2008, n. 133** – art. 4 “Stabilizzazione della finanza pubblica” (conversione decreto legge 25.6.08, n. 112). È la norma di base di questo nuovo processo di riforma del sistema scolastico. Contiene due articoli che riguardano il sistema di istruzione (altri articoli riguardano il personale). L’art. 15 prevede che gradualmente i testi scolastici in cartaceo siano sostituiti da testi digitali e on line. L’art. 64, integrato successivamente da alcune altre disposizioni (maestro unico di cui alla legge 169/2008), prevede il riordino di diversi aspetti del sistema di istruzione in una logica di “essenzializzazione” e di razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie. Tutta l’operazione è finalizzata al conseguimento, alla fine del triennio 2009-2011, di un innalzamento del rapporto numerico alunni/docente, più vicino agli standard europei. Considerato che il numero di alunni nel triennio rimarrà sostanzialmente stabile, occorrerà quindi diminuire il numero dei docenti.

Per conseguire questa diminuzione del numero di docenti la legge prevede, tra l’altro, di operare sui piani di studio dei diversi ordini di scuola essenzializzandoli. La semplificazione dei piani di studio comporterà la riduzione dei quadri orario e, quindi, un ridotto fabbisogno di docenza.

Per la revisione dei piani di studio si rende necessario procedere alla revisione e all'accorpamento delle pregresse classi di concorso.

Viene prevista una revisione dell'attuale organizzazione a moduli della scuola primaria. Questo obiettivo di revisione della scuola primaria viene integrato successivamente dall'introduzione del maestro unico di riferimento su classi a 24 ore o con altre articolazioni orarie (27 o 30 ore).

Altro obiettivo della legge è quello di rivedere i criteri di formazione delle classi con conseguente modifica dei limiti minimi e massimi di studenti per classe.

Viene prevista la revisione dei criteri per dimensionare le istituzioni scolastiche (circoli didattici, istituti comprensivi o istituti, sedi di presidenze e segreterie) con interventi sulle piccole scuole.

- **Legge 30 ottobre 2008, n. 169** "Misure urgenti per l'istruzione" (conversione decreto legge 1.09.08, n. 137). È la norma che introduce con effetto immediato la nuova disciplina di *Cittadinanza e Costituzione*, nonché modifiche alla modalità di valutazione dell'alunno. In forma più graduale la legge introduce un nuovo principio destinato a modificare gradualmente gli assetti attuali della scuola primaria: l'insegnante unico di riferimento nelle classi a tempo normale.

- **Legge 4 dicembre 2008, n. 189** - art. 3 "Misure urgenti in materia di regolazioni contabili delle autonomie locali" (conversione decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154). È la norma che ridefinisce i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché i criteri da concordare per la rete scolastica con le Regioni e con gli Enti locali che sono titolari della competenza per l'istituzione, la chiusura o l'accorpamento di scuole. Anche questa norma integra l'art. 64 della legge 133/2008.

LA LEGGE N.107/2015 E LE LEGGI DELEGA

Le funzioni, il ruolo, la composizione e le elezioni degli Organi Collegiali non vengono modificate dalla cosiddetta Legge della “Buona scuola” (ad eccezione del COMITATO DI VALUTAZIONE, dove è inserita la componente genitori/studenti, ma solo per i criteri del riconoscimento del merito) e in molti commi viene riaffermato il ruolo del Consiglio di Istituto e della componente genitori.

Il COMITATO PER LA VALUTAZIONE (comma 129) dura 3 anni, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da 3 docenti, di cui due scelti dal collegio docenti e 1 dal Consiglio di Istituto; da 2 GENITORI, per la scuola di infanzia e primo ciclo di istruzione: 1 rappresentante studenti e 1 GENITORE per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto. Inoltre 1 componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e tecnici.

Il suo compito è quello di stabilire i criteri in base al quale il dirigente scolastico distribuisce il cosiddetto “premio di merito”, o premio per la valorizzazione del merito del personale docente

Nel 2017 sono state approvati gli 8 decreti attuativi della Buona Scuola, incluso il decreto sul sostegno e l’inclusione scolastica. Il decreto, ricordiamo, si riferisce nello specifico oltre agli alunni con handicap, anche agli studenti con DSA (Disturbo specifico di apprendimento) e BES, con Bisogni educativi speciali.

Al comma numero 3 dell’articolo 14 del decreto, c’è un passaggio importante: “al fine di agevolare la continuità educativa e didattica e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse dell’alunno e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo”.

In parole povere significherebbe che i genitori potranno scegliere i supplenti di sostegno, o meglio, avranno un certo peso nella scelta di questo docente, in nome della continuità didattica.

Una chance condizionata alla disponibilità del posto e alla prece-

denza da accordare ad un eventuale docente di ruolo che intenda trasferirsi in quella scuola, come si legge su La Repubblica.

Si tratterebbe del primo caso di partecipazione alla scelta di un docente, anche se però nella pratica bisogna vedere se ciò sarà possibile e soprattutto, armonizzare tale decreto con la normativa riguardante il conferimento delle supplenze.

Istituzione del sistema integrato 0-6 anni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante l' "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della delega per la riforma del sistema di istruzione scolastica (c.d. "Buona Scuola") approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 aprile 2017.

Nello specifico, il decreto nasce dall'esigenza primaria di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia, costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento.

In questa prospettiva il provvedimento valorizza l'esperienza educativa dalla nascita a sei anni, con l'obiettivo di dare adeguata collocazione a tale esperienza all'interno del percorso di formazione della persona.

Il decreto, tenuto anche conto dell'orientamento europeo, elimina la cesura tra i due periodi dell'infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità.

(da Altalex, 17 maggio 2017)

Nel testo del decreto leggiamo quanto segue:

(comma 3)

I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati

dal numero ridotto di bambini affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo;

4. i servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato;

5. la scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.

Art. 3

Poli per l'infanzia

I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Il sistema scolastico è caratterizzato dal principio dell'autonomia, introdotto abbastanza recentemente (con la legge 59/1997), come superamento del precedente modello verticistico-statalista (di matrice napoleonica).

Con l'approvazione della cosiddetta Legge Bassanini si è espletata la fase finale del processo di trasferimento di poteri e di funzioni dallo Stato alle Regioni, agli Enti Locali, tanto da determinare ciò che è stato definito il massimo di "federalismo possibile" a Costituzione invariata.

A seguito del processo di promozione del principio dell'autonomia, valore costituzionale cui è improntato tutto il nostro ordinamento amministrativo (art.5 Cost.) il baricentro dell'azione pubblica si sposta verso la "periferia", mediante un duplice percorso di devoluzione di compiti e funzioni: verso le autonomie istituzionali (Regioni, Province, Comuni) e verso quelle sociali (enti, associazioni, comunità).

La scuola acquista personalità giuridica, configurandosi come autonomo centro di imputazione di conseguenze giuridiche e diviene "istituzione", in termini di articolazione preposta all'esercizio della funzione pubblica della formazione e dello sviluppo della cultura a tutti i livelli, ovvero uno spaccato di "comunità", una dimensione sociale composta da docenti, allievi, genitori, in cui si svolge e trova cittadinanza la personalità di ogni cittadino, in rapporto costante con le altre comunità sociali, culturali, produttive del contesto territoriale di riferimento.

A ciò si aggiunga che alla scuola viene conferita la titolarità di un proprio patrimonio, con necessità di approvare il proprio bilancio, con l'obbligo di determinare la propria gestione patrimoniale e finanziaria.

Ciascuna unità scolastica ha quindi la possibilità di autodeterminarsi liberamente, dandosi proprie regole e propria organizzazione, reperendo e gestendo liberamente le risorse economiche, definendo autonomamente i curricoli ed i programmi di insegnamento, sperimentando nuovi modelli di azione didattica e culturale.

Nel perseguimento dei propri obiettivi funzionali, l'istituzione scolastica è chiamata a collaborare stabilmente con le altre realtà, sociali, culturali e produttive del territorio, fornendo adeguata risposta alla domanda educativa dell'utenza, in termini di qualità e di successo formativo.

Dal 2000 le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.

Operano comunque nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato. Le istituzioni scolastiche sono dirette da un Dirigente scolastico e si avvalgono di un apposito ufficio amministrativo (segreteria) anche per i rapporti con il pubblico. Ogni istituzione scolastica elabora un proprio Piano dell'offerta formativa (POF), che rappresenta il piano di azione educativa e di istruzione della scuola.

Le istituzioni scolastiche, per il loro funzionamento, hanno diritto di ricevere fondi dallo Stato e possono anche ricevere risorse finanziarie da Comuni, Province e Regioni o da altri enti e privati.

Il Regolamento dell'autonomia scolastica, emanato con il D.P.R. 8/3/1999 n. 275 che richiama la natura e gli scopi di tale istituto autorizza le istituzioni scolastiche a definire e a realizzare l'offerta formativa nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti trasferiti agli Enti locali ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo un raccordo funzionale con questi, in coerenza con gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

All'interno del Regolamento dell'autonomia scolastica vi sono norme che regolano l'autonomia didattica (art. 4) e l'autonomia organizzativa (art. 5).

Leggiamo ora come viene interpretata l'autonomia scolastica nella cosiddetta Legge della "Buona scuola" (Legge n.107/2015, commi1-4):

1. *Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per*

prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. *Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.*

Dai primi commi recuperiamo due concetti cardine: la scuola come laboratorio di innovazione didattica, nell'ambito del nuovo piano dell'offerta formativa, di respiro triennale. Viene ribadito al comma 2 il pieno coinvolgimento delle istituzioni e della comunità scolastica.

Quali gli strumenti in dotazione dell'autonoma istituzione scolastica?

Leggiamo il comma 3 della stessa legge:

3. *La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le*

forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, e in particolare attraverso: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

L'applicazione di queste norme è di diretta competenza della scuola che vi dà attuazione con criteri di flessibilità, ma nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie e, comunque, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascun alunno, e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Le istituzioni scolastiche assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale per gli alunni.

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, la legge n.107/2015 istituisce per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica il cosiddetto "organico dell'autonomia", funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle scuole come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14 della medesima legge.

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DELLE SCUOLE ALLA LUCE DELLA LEGGE N.107/2015

Gli obiettivi di ogni istituzione scolastica sono elencati (in relazione all'offerta formativa che essa intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali) nel comma 7 della stessa legge:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'uti-

lizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; s) definizione di un sistema di orientamento.

L'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e finanziaria delle scuole tutela la libertà di insegnamento ed il pluralismo culturale mettendo al centro dell'azione educativa la persona umana e la famiglia, nel rispetto delle reciproche esigenze e prerogative, per garantire il successo formativo in linea con gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare il processo di insegnamen-

to-apprendimento anche mediante l'attivazione di percorsi didattici individualizzati.

L'autonomia didattica rispetta i ritmi e le attese degli alunni attivando ogni utile forma di flessibilità, a cominciare dalla possibile aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, dall'articolazione funzionale del monte ore annuale di ciascuna disciplina o attività o dall'articolazione modulare di gruppi di alunni, anche di classi diverse, nonché la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione.

L'autonomia scolastica, secondo l'Atto di indirizzo (8 settembre 2009) per la riforma del primo ciclo, si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l'obiettivo prioritario del successo scolastico delle giovani generazioni.

In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l'autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell'offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno.

L'autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.

In base all'autonomia, le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento (le materie) per una quota pari al 20%. Tale quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore ad una disciplina che vengono assegnate ad un'altra disciplina) oppure l'introduzione di una nuova disciplina di studio (Riferimenti normativi: nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006). Infatti, in relazione alla definizione dei curricula, il D.M. 26/6/2000 n. 234, *Regolamento recante norme in materia di curricula nell'autonomia delle istituzioni scolastiche* consente l'elaborazione del Pof in base a specifici obiettivi formativi di apprendimento e per competenze, ed introdu-

ce la quota oraria nazionale obbligatoria (pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento) e la quota oraria obbligatoria dei curricula, riservata alle istituzioni scolastiche (pari al restante 15% del monte ore annuale, poi incrementata al 20% con D.Lgs. 17/10/2005 n. 226 riguardante il secondo ciclo di istruzione). Va tuttavia osservato che non è possibile ridurre l'orario obbligatorio annuale con l'introduzione dell'unità oraria d'insegnamento, per cui le frazioni temporali di lezioni non espletate devono necessariamente essere recuperate.

Si consenta infine sottileggiare con un pizzico di malizia che la scuola autonoma non è però autosufficiente. Si tratta di un'autonomia limitata, di comportamento, piuttosto che di carattere istituzionale, che trova dei precisi vincoli nel quadro delle norme generali statali che definiscono gli ordinamenti scolastici (programmi didattici, tipologie di indirizzi, loro durata, sistema degli esami, stato giuridico dei docenti). Occorre ricordare poi che solo il 20% del curriculum orario obbligatorio può essere scelto dalla singola scuola (introducendo nuovi insegnamenti o modificando ed integrando quelli esistenti). Si consideri inoltre che le risorse finanziarie sono rigidamente assegnate dallo Stato, con limitati contributi degli enti locali (che mettono a disposizione gli edifici e ne assicurano il funzionamento). Anche l'assegnazione del personale docente avviene direttamente ad opera dell'Amministrazione scolastica statale (Ministero della pubblica istruzione, Uffici Scolastici Regionali e loro articolazioni provinciali).

Alla luce di quanto asserito, si può concludere pertanto che le scuole non godono di un'autonomia istituzionale, non essendo soggetti giuridici in grado di determinare da sé gli ordinamenti degli studi, i programmi didattici, l'ammontare delle risorse finanziarie, il reclutamento dei docenti. Alle scuole si chiede di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in virtù delle dotazioni di personale e di risorse finanziarie assegnate ed è loro attribuita un'autonomia funzionale circoscritta nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali che presidiano il carattere unitario della pubblica istruzione, richiamate nelle *Indicazioni nazionali*.

Ogni istituzione scolastica gode di ampi margini di discrezionalità

nella definizione del Piano dell'offerta formativa, soprattutto per gli aspetti organizzativi (es.: organizzazione oraria), per le scelte didattiche (con una estrema libertà di impostazione metodologica), per la possibilità di sperimentare innovazioni e di impegnarsi in progetti di ricerca e di aggiornamento professionale. L'autonomia di ogni scuola, tuttavia, trova dei precisi vincoli nel quadro delle norme generali statali che stabiliscono gli ordinamenti scolastici (programmi didattici, tipologie di indirizzi, loro durata, sistema degli esami, stato giuridico dei docenti).

Come si diceva, la definizione di standard e di indirizzi nazionali è attribuita al MIUR, ma deve misurarsi con le novità introdotte dalla legge di riforma 28 marzo 2003, n. 53 in funzione della quale l'orario obbligatorio deve comprendere una quota riservata alle Regioni, una riservata alle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/99), oltre all'insegnamento della religione cattolica (D.P.R. 16.12.1985, n. 751). Il dm 234/2000 (art. 3) consente alle scuole di modificare l'organizzazione del quadro orario mantenendo però invariati gli orari complessivi vigenti e rispettando il quadro delle discipline previste dall'ordinamento. Si consente di introdurre nuovi insegnamenti e di realizzare compensazioni tra le discipline fondamentali per una quota massima pari al 20% del monte ore complessivo (d.m. 13 giugno 2006, n. 47).

Sono ammesse pertanto variazioni ai piani di studio entro il limite del 20% dell'orario obbligatorio (quota dell'autonomia) e del 30% nel secondo biennio dei licei. Inoltre è stata regolamentata una quota di flessibilità, per l'istruzione tecnica (30% nel secondo biennio e 35% nell'ultimo anno) e nell'istruzione professionale (25% nel primo biennio, 35% nel secondo biennio, 40% nell'ultimo anno).

IL DL 73/2017 E LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 LUGLIO 2017, N.119 SULLE VACCINAZIONI

Il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, prevede infatti le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati:

- anti-poliomielitica
- anti-difterica
- anti-tetanica
- anti-epatite B
- anti-pertosse
- anti-*Haemophilus influenza* tipo b
- anti-morbillo
- anti-rosolia
- anti-parotite
- anti-varicella.

L'obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.

Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza obbligo vaccinale, le vaccinazioni:

- anti-meningococcica B
- anti-meningococcica C
- anti-pneumococcica
- anti-rotavirus.

Anno scolastico 2019-2020

A decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020, sono in vigore in tutta Italia le misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali ai fini dell'iscrizione scolastica dettate dall'articolo 3-bis del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73.

Ai genitori/tutori/affidatari non è più richiesto di presentare, **all'atto dell'iscrizione**, la documentazione sulle vaccinazioni. Infatti, le ASL trasmettono direttamente alle Scuole le informazioni contenute nelle anagrafi vaccinali informatizzate ormai attive.

Come funziona l'accertamento della situazione vaccinale

Per l'accertamento della situazione vaccinale dei bambini, anche al fine di formare le classi in modo da **evitare che i minori non vaccinabili per motivi di salute siano inseriti in classi nelle quali siano presenti minori non vaccinati** (articolo 4 decreto legge n. 73/2017), **entro il 10 marzo 2019**, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale hanno inviato alle Aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti l'elenco degli iscritti all'anno scolastico-calendario annuale 2019/2020.

Le **ASL, entro il 10 giugno 2019**, avvalendosi dei dati contenuti nelle anagrafi regionali informatizzate, hanno restituito gli elenchi, completandoli con le seguenti diciture (allegato A, circolare 27 febbraio 2018 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero della Salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali):

1. "non in regola con gli obblighi vaccinali"
2. "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento"
3. "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".

Per soggetto "**non in regola con gli obblighi vaccinali**" si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali, si tiene conto di quanto previsto dall'allegato 2 circolare 16 agosto 2017 del Ministero della Salute.

Per **“formale richiesta di vaccinazione”** si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero secondo le modalità indicate dalla singola ASL. La formale richiesta equivale all’appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all’interessato per iscritto.

Nei **dieci giorni successivi**, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie hanno invitato per iscritto **i genitori dei soli minori indicati negli elenchi “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”**, a depositare, **entro il 10 luglio 2019**, la documentazione in loro possesso comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale.

Si tratta di una sorta di “soccorso istruttorio”, una clausola di sicurezza del sistema per ovviare ad eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatizzati delle anagrafi (nazionale o regionali).

Nell’ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d’attesa **dopo la data del 10 marzo 2019**, il minore, una volta perfezionata l’iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell’infanzia invierà una specifica richiesta di verifica alla ASL; nel caso in cui l’accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell’accesso al servizio, i genitori o i tutori o gli affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL.

Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore o il tutore o l'affidatario produca, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

In caso di violazione dell'obbligo vaccinale

Entro il 20 luglio 2019, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito all'Azienda sanitaria locale, che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata, provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 73/2017. Riguardo all'iscrizione:

- **per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie, i minori risultanti "non in regola con gli adempimenti vaccinali"**, i cui genitori non presentino documentazione idonea a dimostrare - viceversa - la regolarità della loro posizione, **decadranno dall'iscrizione;**
- **per gli altri gradi di istruzione** e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti **non comporterà la decadenza dall'iscrizione né impedirà la partecipazione agli esami.**

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) Cosa cambia con la legge n.107/2015?

Come già anticipato, il Piano dell'Offerta Formativa introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 8/3/1999 n. 275, (il Regolamento dell'autonomia scolastica), unitamente alla Carta dei Servizi (D.P.CM 7 giugno 1995 introdotta in termini di progetto educativo di istituto nel quale enucleare le scelte educative ed organizzative della scuola) e al Regolamento di Istituto, è stato trasformato dalla legge n.107/2015 in Piano Triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Esso è il documento fondamentale che riflette l'identità culturale e progettuale della scuola e sintetizza il profilo educativo dell'istituto scolastico, richiamandone i tratti distintivi che si esplicitano nella definizione dell'attività curricolare ed extracurricolare e dei percorsi formativi integrativi erogati adottando le opportune disposizioni organizzative ed in coerenza con le indicazioni ministeriali relative agli obiettivi generali dei diversi indirizzi di studio, ordini e grado di istruzione. Esso è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dalle rappresentanze dei genitori e, contestualmente all'istruzione secondaria di II grado, degli studenti. Il piano è adottato dal Consiglio di circolo o di istituto.

Chiariamo subito che la legge n.107/2015 non è intervenuta sugli organi collegiali; pertanto, in questo senso, reinviando ad un nuovo intervento legislativo in materia, vengono riconfermate le indicazioni precedenti alla cosiddetta "Buona scuola".

La *programmazione didattica annuale* del Consiglio di classe è il documento che formalizza le decisioni assunte e delinea il percorso formativo della classe prevedendone le modalità di attuazione.

Pertanto il Consiglio di istituto raccoglie proposte e pareri anche da parte delle famiglie, e delibera gli indirizzi generali dell'attività della scuola. Sulla base di quegli indirizzi generali, il Collegio dei docenti elabora il PTOF che, alla fine, viene approvato ufficialmente dal Consiglio di Istituto.

IL NUOVO PTOF (da “Orizzonte scuola”)

Sul significato del Piano il **comma 1 dell’art.3 del Regolamento dell’autonomia, novellato dalla legge n.107/2015** non riporta sostanziali modifiche al vecchio articolo 3 se non la dicitura “rivedibile annualmente”; *“il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”*.

Ai sensi del comma 12 della legge 107 *“le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (...) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”*. Nel precedente articolo 3 non era indicata nessuna scansione temporale per la revisione del Piano, al contrario l’attuale articolo 3 del D.P.R. 275 del 1999, modificato dal comma 14 dell’art.1 della legge 107 sottolinea che il piano è **rivedibile** annualmente. Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136.

Il **comma 2 della legge 107** anticipa già parte del contenuto del PTOF; si tratta della programmazione triennale dell’offerta formativa per il **potenziamento dei saperi** e delle **competenze** delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da **iniziative di potenziamento** e da **attività progettuali** per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7.

Al PTOF si aggiungono le **iniziative di formazione** rivolte agli studenti, **per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso** (comma 10 della legge 107).

Il Piano contiene anche la **programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare**, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della legge 107) e assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado **l'educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni**, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell'art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107). Di concerto con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare **percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti** (comma 29 della legge 107). Le attività e i progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107).

Nei Piani triennali dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado vanno inclusi anche i **percorsi di alternanza scuola-lavoro** così come indicato nel comma 33 della legge 107.

Sempre nei PTOF della scuola secondaria di secondo grado andranno inseriti le eventuali **attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** (comma 38 della legge 107).

Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare **le competenze digitali** degli studenti attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.

Il **comma 2 dell'art.3 D.P.R. 275** rimane identico nella parte in cui afferma che: *"il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse*

opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità ...”; a quest’ultimo si aggiunge che il **Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:**

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il comma 3 dell’art.3 D.P.R. 275 introduce ex novo che “il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché **i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80**”.

In questa parte il PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art.6 del D.P.R. n.80 del 2013, con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà con la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti. Le azioni di miglioramento organizzativo e gestionale implementate dalle istituzioni scolastiche serviranno anche ai fini della valutazione dei risultati dell’azione dirigenziale e vanno allegate al Piano.

Ruolo degli organi collegiali nel PTOF (da “Orizzonte scuola”)

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa”(Comma 1 art.3)

Il Comma 4 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato

dal consiglio d'istituto". Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione. Ora, prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più *generali* come nel precedente articolo. Non si può ignorare che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto nodale da cui partire per l'elaborazione del Piano e che tale disposizione, introdotta nell'articolo 3 novellato, imponga il passaggio deliberante nei due organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. Leggendo il comma 4 si deduce che non si dovrebbe passare dunque all'elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l'organo deputato alla redazione potrà operare. Gli indirizzi così come le scelte, forniti dal dirigente scolastico sono però compensate dal ruolo degli organi collegiali cui la legge 107 assicura la partecipazione alle decisioni (comma 2). Ciò si significa che il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l'offerta formativa, ma più in generale sono **"le istituzioni scolastiche"** ad effettuare *"le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative"* (comma 6) e ad individuare *"il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare"* (comma 7).

Le istituzioni scolastiche decidono sull'offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare. Benché al consiglio di istituto sia stata ridotta la sua tradizionale natura di organo di indirizzo rimane salvo il comma 6 dell'art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, il quale espressamente stabilisce che *"il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica"*.

Ruolo del dirigente scolastico nel PTOF

Il Comma 5 insieme al comma 4 indica i compiti spettanti al dirigente scolastico: definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di amministrazione. Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze didattiche, organizzative e progettuali”, comprendono anche le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare.

“Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.

Ciò significa, identicamente a prima della legge 107, *“l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”* (comma 2). Al dirigente scolastico l’onere di attivare questi rapporti.

L’elaborazione del PTOF sostanzia l’autonomia scolastica, che si esplica di fatto nella capacità progettuale e funzionale di realizzare un proprio piano dell’offerta formativa.

Il POF, ora PTOF, rafforza l’identità della scuola e ne consolida la progettualità educativa che si pone come il suo tratto distintivo qualificante per rispondere ai bisogni diversificati del contesto in cui opera.

Il rilievo del PTOF risiede nella sua funzione di programmazione unitaria, al fine di garantire il pieno coinvolgimento e la partecipazione di ogni componente della vita scolastica e di dare un indirizzo programmatico coerente alla scuola. In tal senso si richiama alle raccomandazioni comunitarie rispetto all’integrazione dei saperi e delle discipline, per contenere l’esasperata frammentazione delle conoscenze e favorire l’apprendimento per competenze (Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18.12.2006 relativa alle competenze chiave di cittadinanza).

Occorre ricordare che i finanziamenti finalizzati alla realizzazione del PTOF sono erogati annualmente in funzione della legge 18.12.1997, n. 440 per elaborare un'offerta formativa attenta ai bisogni dei discenti e delle famiglie che sia nel contempo in grado di valorizzare ed incentivare la professionalità del personale docente, a cui rivolgere adeguati percorsi formativi e di aggiornamento.

Lungi dall'esaurirsi come l'ennesimo adempimento burocratico dell'amministrazione scolastica, il PTOF costituisce l'asse portante della scuola e si interfaccia al *Programma annuale* predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal Consiglio di istituto (cfr. CM 26.11.2003, n. 88), in linea con le istruzioni impartite annualmente dall'Amministrazione.

In sostanza il programma annuale dovrà "fare i conti" con le risorse finanziarie previste annualmente nel PTOF. Si intravede quindi una visione integrata ed organica della vita finanziaria dell'istituto, che supera la gestione delle singole voci di entrata e di uscita.

Tale orientamento trova conferma nella legge 27.12.2006, n. 296, che unifica diverse voci di spesa del MIUR in due soli capitoli ed eroga le risorse finanziarie direttamente alle istituzioni scolastiche sulla base di parametri fissati (dm 1 marzo 2007, n. 21).

Il PTOF vede peraltro pariteticamente suddivise e condivise le responsabilità delle diverse componenti, a cominciare dal Collegio dei docenti che ne cura la redazione e che lo approva in linea preliminare nel mese di giugno.

La pubblicazione e pubblicizzazione del PTOF

Scompare dall'antecedente articolo 3 D.P.R. n.275 del 1999 il comma 5 "il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione"; in effetti la pubblicazione del Piano è regolata nel comma 17 della legge 107: "le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale".

OBBLIGO SCOLASTICO ED OBBLIGO FORMATIVO

L'obbligo di istruzione sancito all'articolo 34 della Costituzione e fissato per legge a 16 anni e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge 17 maggio 1999 n. 144 (art. 68) sono stati unificati, con la Legge 28 marzo 2003 n. 53 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

1. frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;
2. stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
3. istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità alla classe terza dell'indirizzo di studi prescelto.

Per gli alunni con disabilità l'obbligo può durare sino al compimento del diciottesimo anno di età, come affermato dall'art. 14 comma 1 lettera c della Legge 104/92.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità. Nei territori, le Regioni possono programmare, in

regime di sussidiarietà, anche un'offerta di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato.

Le otto competenze chiave di cittadinanza che si richiamano di seguito (promosse dall'Unione Europea a partire dal 2006) e che tutti gli studenti devono acquisire a 16 anni sono necessarie per la soddisfazione ed il pieno sviluppo della loro persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. La scarsa attenzione a queste competenze costituisce una delle principali cause del disorientamento, della dispersione scolastica e del disagio giovanile.

Le istituzioni scolastiche devono rilasciare, al termine dell'obbligo formativo, la certificazione (con i rispettivi livelli di raggiungimento) relative alle seguenti competenze:

1. **Imparare ad imparare:** ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.

2. **Progettare:** ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.

3. **Comunicare:** ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.

4. **Collaborare e partecipare:** ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista.

5. **Agire in modo autonomo e responsabile:** ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale. *(Oggi spesso i giovani agiscono in gruppo per non rispettare le regole e per non assumersi responsabilità).*

6. **Risolvere problemi:** ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle.

7. **Individuare collegamenti e relazioni:** ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.

8. **Acquisire ed interpretare l'informazione:** ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Con la nota del Capo Dipartimento per l'Istruzione n. 1208 del 12/4/2010 è stato diramato il decreto del Ministro n. 9/2010, con il quale è stato adottato il **modello di certificato dei saperi e delle competenze di base** acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni. Il modello di certificato è adottato a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino all'entrata in vigore delle norme di armonizzazione di tutte le certificazioni scolastiche (D.P.R. n.122/2009). È strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale riguardanti soprattutto la lingua italiana, la storia, la lingua straniera, la matematica, l'informatica e le scienze.

In tale contesto si inserisce l'**alternanza scuola-lavoro**, disciplinata con D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la

richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

L'alternanza scuola lavoro dopo "La Buona scuola".

L'alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori, anche nei licei, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

Con l'alternanza scuola-lavoro, viene introdotto in maniera universale un metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante).

L'alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di esperienze e crescita reciproca.

In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei che rappresentano un innovativo format didattico rispetto alle tradizionali attività scolastiche e possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o all'estero. Dall'anno scolastico 2015/2016, l'alternanza scuola lavoro, per gli effetti della legge n.107/2015, è obbligatoria per gli studenti del terzo anno: le 400/200 ore rimangono comunque un obiettivo del triennio.

Dall'anno scolastico 2016/2017 l'alternanza scuola lavoro è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno. A regime, dall'anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti dell'ultimo triennio. Prima dell'introduzione dell'obbligatorietà, gli studenti che nell'anno scolastico 2014/2015 hanno svolto esperienze di alternanza, sono stati 270 mila: cifre che corrispondono al 18% del totale degli studenti della scuola secondaria superiore e al 42,3% delle scuole.

L'attività può essere svolta presso gli enti già previsti dal D. Lgs 15/4/2005, n. 77 oltre a quelli previsti dal comma 34 della nuova legge di riforma:

“con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.”

Il dirigente scolastico deve stipulare una convenzione con gli Enti disponibili che, se trattasi di imprese, devono essere iscritte in un apposito registro presso le Camere di Commercio (comma 41).

“Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni”. (comma 40)

Il comma 38 prevede pure che, con apposito regolamento interministeriale, verrà ampliata la Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti con riguardo alle attività dell'alternanza scuola-lavoro.

La normativa di riferimento:

- **Legge n.107/2015.** Riorganizzazione dell'alternanza scuola-lavoro (obbligo a partire dal terzo anno per tutti gli studenti frequentanti la scuola secondaria di 2° grado)
- **Legge 20 gennaio 1999, n. 9**
Eleva l'obbligo scolastico dai 14 ai 15 anni con la prospettiva di arrivare fino a 16 anni;
- **D.M. 9 agosto 1999, n. 323**

Fornisce disposizione per l'innalzamento dell'obbligo scolastico dai 14 ai 15 anni, e disposizioni specifiche soprattutto per l'orientamento;

- **Legge 17 maggio 1999, n. 144** (art. 68)
Istituisce l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del 18° anno di età. Può essere assolto nella scuola, in percorsi integrati di istruzione e formazione, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, nell'esercizio dell'apprendistato –;
- **D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257**
Fornisce le prime risposte per indirizzare le scuole nella direzione dell'obbligo formativo;
- **Legge 28 marzo 2003, n. 53** (art. 1, comma 1, punto c)
Cancella la legge 9/1999 – art. 7, comma 13. Sostituisce il concetto di "obbligo" con quello di "diritto all'istruzione e alla formazione che si attua nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale;
- **D.Lgs 15 aprile 2005, n. 76**
Ridefinisce il diritto dovere all'istruzione e alla formazione alla luce delle modifiche del titolo V;
- **D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77**
Permette agli studenti, a partire dal compimento del 15° anno di età, di conseguire diplomi o qualifiche in alternanza scuola-lavoro;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (finanziaria 2007 - art. 1, c. 622)
Ristabilisce che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria, che l'età per l'accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni, che l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore;
- **D.M. 22 agosto 2007, n. 139**
Contiene indicazioni di dettaglio circa le modalità di assolvimento dell'obbligo d'istruzione, le linee guida per l'orientamento;

mento, il monitoraggio, la formazione, la valutazione e la certificazione;

- **Legge 6 agosto 2008, n 133** (art. 69, comma 4/bis)
Precisa che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- **D.M. 27 gennaio 2010, n. 9**
Introduce il modello di certificato dei saperi e delle competenze di base.

ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti.

I dirigenti scolastici devono vigilare affinché le adozioni siano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.

I docenti, dal canto loro, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, possono incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE).

Al fine di fornire utili indicazioni, si riassume l'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l'adozione dei libri di testo a partire dall'anno scolastico 2014/2015.

1. Sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013) Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, sono definite politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).

2. Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013) Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. 3. Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013) La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ... gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avva-

lendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica”.

Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell'anno scolastico 2014-2015, questo ministero emanerà entro la fine del corrente anno scolastico le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l'elaborazione dei suddetti materiali. Tutti i materiali didattici digitali, prodotti durante l'a. s. 2014/2015, dovranno essere inviati entro la fine dell'a. s. 2014-2015 -- secondo le modalità previste nelle linee guida predette -- al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di renderli disponibili, ai sensi del richiamato art. 6 della Legge 128/2013.

4. Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012) Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle

versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).

5. Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione (art. 5, OM n. 254/2012) A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di testo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al decreto ministeriale n. 254/2012. Pertanto, i libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado devono risultare rispondenti alle citate Indicazioni nazionali.

6. Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013) I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.

7. Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (OM n. 781/2013) Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale). Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 30%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni

dell'anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo cpunto 2 dell'allegato al decreto ministeriale). Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

8. Prezzi di copertina libri di testo scuola primaria (DM n. 781/2013)
I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 781/2013.

9. Specifiche tecniche testi cartacei
Le specifiche tecniche relative alla parte cartacea dei testi scolastici, di cui all'allegato al decreto n. 781/2013, devono riferirsi esclusivamente alla scuola primaria.

LA VALUTAZIONE

La valutazione costituisce un momento fondamentale dell'azione formativa erogata dalla scuola e rappresenta "l'espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche". Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che abbia per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico. Essa concorre anche al processo di autovalutazione degli alunni medesimi e al successo formativo, in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione".

Quanto premesso è disciplinato nell'ambito del Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il D.P.R. 122/2009, che introduce le interessanti novità di seguito enucleate.

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni apportate dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico. Per gli studenti degli istituti superiori sono confermate le norme precedenti che già prevedevano la valutazione con voto in decimi. Per quanto riguarda invece il comportamento, in base alla legge 169/2008, è prevista la valutazione con voto in decimi per gli studenti della secondaria di I e di II grado. Per gli alunni della scuola primaria la valutazione viene espressa invece con giudizio, non con voto in decimi.

La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di Stato.

Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I grado prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste.

Negli istituti superiori il "tetto" del 25% di assenze dalle lezioni rimane valido, anche se i consigli di classe possono deliberare comunque l'ammissione allo scrutinio di alunni con un gran numero di assenze, purchè motivate (certificazioni mediche, attività sportive ufficiali...).

In caso contrario, nel caso di un numero di assenze ingiustificato superiore al 25%, l'alunno in esame non verrà ammesso allo scrutinio finale.

Infatti, in ottemperanza alla nuova normativa che regola la materia, introdotta con il D.P.R. 122/2009, il MIUR ha sottolineato che gli studenti che alla fine del corrente anno scolastico siano incappati in assenze superiori ad un quarto delle lezioni svolte scatterà "l'esclusione dallo scrutinio finale e - sottolinea la circolare ministeriale - la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo". Considerando l'alta percentuale di assenze, soprattutto nelle aree socialmente più in difficoltà (come le periferie) ed in particolari istituti (in testa i professionali), è facile prevedere che da quest'anno il numero respinti è destinato a salire. Sull'entità delle bocciature in più, peserà molto l'applicazione delle deroghe stabilite da ogni singolo istituto: "a mero titolo indicativo", nella circolare ministeriale si indicano come plausibili, quindi come giorni di assenza da estrapolare dal computo finale, quelli derivanti da importanti motivi di "salute adeguatamente documentati", ma anche da "terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni". Le deroghe, inoltre, saranno applicabili "a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Il Ministero ha anche specificato che ogni studente avrà il proprio "orario annuale personalizzato": per il computo finale degli iscritti

alle classi quarte e quinte degli istituti professionali, ad esempio, bisognerà considerare la frequenza delle 66 ore di alternanza scuola-lavoro. A tutti gli iscritti che non si avvalgono dell'ora di religione (alle superiori oltre 250.000 studenti) e non svolgono l'ora alternativa, bisognerà applicare le percentuali su un monte annuale ridotto di 33 ore. A tal fine sarà indispensabile fare riferimento "all'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina" (fonte: www.tecnica dellascuola.it).

La certificazione delle competenze nel primo ciclo (fonte: MIUR; <http://online.scuola.zanichelli.it>)

In Italia le competenze diventano obiettivi imprescindibili nel sistema scolastico con Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola per l'infanzia e del primo ciclo di istruzione (4 settembre 2012): da questo momento infatti sono chiamate a dare forma ai traguardi formativi da conseguire al termine dei diversi gradi dell'istruzione primaria.

Le caratteristiche della certificazione sono state definite con la Circolare Ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015, in particolare con le Linee guida che l'accompagnano. Eccole elencate qui sotto.

- La maturazione delle competenze è la finalità essenziale di tutto il curricolo.
- Le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente.
- Le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni; questi traguardi – prescrittivi – sono il punto di partenza per la progettazione delle attività didattiche.
- Le competenze sono un costrutto complesso: di conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali.
- Le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e valutazione, ma la loro valutazione non può essere fatta con gli strumenti con cui si valutano le conoscenze.
- La valutazione si sviluppa lungo tutto il processo didattico e implica la raccolta di documentazione "in corso d'opera".

Ci sono **tre modelli** di scheda per la certificazione delle competenze:



1. uno da compilare a completamento della scuola primaria, alla **fine della 5° classe della scuola primaria**
2. uno a completamento del primo ciclo di istruzione, alla **fine della 3° classe della scuola secondaria di primo grado**
3. uno a completamento dell'obbligo scolastico, **alla fine della 2° classe della scuola secondaria di secondo grado**

A 14 anni l'obbligo di istruzione non è completato, quindi la scheda 2 non è una "patente" con valore legale; il suo significato è formativo-orientativo-proattivo: rende conto di competenze che stanno maturando. Questo significato si esplicita nell'ultima voce del documento, dove il consiglio di classe dà un suggerimento orientativo su come proseguire gli studi, «espresso tenendo conto di quanto osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni manifestate nelle diverse situazioni e contesti d'azione che i compiti significativi e i percorsi di apprendimento avranno permesso di rilevare».

LE MODIFICHE SULLA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO INTRODOTTE DAL D.LGS. 62/2017

Il Decreto legislativo riconferma l'utilizzo dei voti in decimi per la comunicazione degli esiti intermedi e finali. I voti saranno accompagnati da un giudizio descrittivo sui processi e lo sviluppo globale dell'allievo.

Il voto di comportamento viene espresso con un giudizio sintetico che rende conto delle competenze sociali e civiche e quindi non solo del mero comportamento scolastico.

Nella valutazione degli apprendimenti si dovrà tenere conto anche dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, che continua ad afferire all'ambito storico-sociale.

Per la scuola secondaria di primo grado, resta in vigore quanto disposto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249/98) in tema di provvedimenti disciplinari.

Ammissione alla classe successiva

Per quanto riguarda la scuola primaria nulla cambia: la non ammissione è a carattere eccezionale e deve essere deliberata all'unanimità dal team docente.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, l'ammissione può avvenire anche con la presenza di valutazioni non positive. La non ammissione, che pure è prevista, deve essere adeguatamente motivata. In presenza di carenze negli apprendimenti, la scuola metterà a punto adeguate misure di recupero, organizzate nella sua autonomia.

Prove nazionali a cura dell'INVALSI

Le prove nazionali continueranno a riguardare le classi seconda e quinta della primaria, la terza secondaria di 1° grado, la seconda del secondo grado e ora anche la quinta. Si svolgeranno tutte nel mese

di aprile, quindi non faranno parte degli esami di Stato. Nelle classi quinta primaria, terza secondaria di 1° grado e quinta del secondo grado, è prevista anche una prova di lingua inglese, centrata sulle abilità di comprensione ed uso, in coerenza con il Quadro comune europeo. Tutte le prove, a partire dalla secondaria di primo grado, saranno somministrate al computer. La partecipazione alle prove è requisito per l'ammissione agli esami di Stato, ma non è influente il loro esito. L'esito delle prove, però è comunicato alle famiglie a cura di INVALSI, con una indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.

Esame di Stato al termine del primo ciclo

La Commissione è costituita dagli insegnanti interni ed è presieduta dal Dirigente scolastico.

L'esame sarà costituito da tre prove scritte predisposte dalla Commissione: italiano, matematica e una unica per le due lingue straniere e da un colloquio interdisciplinare.

L'esito finale è costituito dalla media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove orali e scritte ed è espresso in decimi, arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Gli alunni con disabilità possono sostenere prove differenziate commisurate con il PEI che hanno valore equivalente a quelle della classe, ai fini dell'ottenimento del diploma.

Gli alunni con DSA esonerati dalla prova scritta di lingua straniera possono sostenere solo la prova orale; in caso di gravità certificata, anche in presenza di comorbilità con altre patologie, possono seguire un percorso personalizzato ed essere esonerati totalmente dalle prove di lingua straniera, sostenendo prove differenziate coerenti con il PDP ed equivalenti ai fini del diploma.

Gli alunni disabili che non si presentano all'esame, ottengono un certificato di credito formativo, valido per la frequenza ai corsi del secondo ciclo.

Certificazione delle competenze

Viene rilasciata una certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Il modello prevede che la certificazione sia espressa in lettere, corrispondenti a quattro livelli descrittivi di padronanza. Il giudizio è ancorato alle otto competenze chiave europee, descritte dalle competenze del profilo finale dello studente enunciato dalle Indicazioni Nazionali. È previsto uno spazio che valorizzi eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Valutazione nella scuola secondaria di II grado

Per le novità introdotte dal D.Lgs.62/2017 sull'esame conclusivo del secondo ciclo si rimanda al paragrafo appositamente dedicato.

La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento, in base all'articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi. Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio. Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Il Dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso.

Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995). In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.

L'ammissione all'esame di Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2009-10, è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009).

Valutazione degli alunni disabili (fonte MIUR)

Per la valutazione degli alunni disabili occorre far riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:

- finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell'anno anche in relazione alla programmazione di classe;
- gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
- i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l'organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- i criteri e i metodi di valutazione;

- le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell'azione didattica. Il PEI viene redatto all'inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.

Per la valutazione degli alunni disabili dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione., Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato. Questo vale naturalmente anche al momento dell'Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Come risulta chiaramente dall'art 11 comma 11 dell'O M n. 90/01 solo se l'alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma; nelle superiori invece l'art 15 dell'O M n.90/01 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola media. La situazione, infatti, cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore). In questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:

- uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;
- uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, **non del diploma**.

GLI ALUNNI BES – LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES

Con la direttiva dello scorso 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni educativi speciali (BES) il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell'Unione europea che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

La direttiva, ultimo atto di un lungo processo iniziato nel 1977 con la chiusura delle scuole speciali e culminato con il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione dell'apprendimento, OBBLIGA le istituzioni scolastiche a prendere in carico "in modo inclusivo e globale tutti gli alunni". La circolare ricorda che le scuole devono adottare il Piano Didattico Personalizzato (PDP), le misure dispensative e quelle compensative NON SOLO per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) ma anche nel caso in cui "il Consiglio di Classe (o il team Docenti nella scuola primaria) ravvisi, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche" svantaggio sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Chi sono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali?

Si basa su una visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). "Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprendimento, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata".

Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Utilizzando il sistema ICF si possono identificare alcune origini dei BES (tratto dagli studi di Dario Ianes 2005):

<p>Area Funzionale Corporea Cognitiva</p>	<p>Ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, lesioni, anomalie cromosomiche o del corpo.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Difficoltà motorie o sensoriali, difficoltà di attenzione e di memorizzazione · Mancanza di autonomia personale e sociale, difficoltà di gestione del tempo e di pianificazione delle azioni, difficoltà di applicazione delle conoscenze, difficoltà linguistiche
<p>Area relazionale</p>	<p>Difficoltà di autocontrollo, problemi comportamentali ed emozionali, scarsa autostima, motivazione e curiosità, difficoltà nelle relazioni con i compagni, gli insegnanti e gli adulti.</p>
<p>Area ambientale</p>	<p>Famiglia problematica, pregiudizi ed ostilità culturali, ambienti deprivati/devianti, difficoltà socio economiche, difficoltà di comunicazione o collaborazione tra le agenzie (scuola, servizi, enti...) che intervengono nell'educazione o nella formazione</p>

Tenendo conto delle numerose sentenze, l'orientamento giurisprudenziale sembrerebbe propendere verso l'obbligatorietà per la scuola di predisporre per gli alunni BES di un piano didattico personalizzato (PDP) qualora il Consiglio di classe sia a conoscenza delle difficoltà di un alunno qualificabile all'interno dei BES.

Lo strumento andrebbe quindi predisposto in ogni caso, valutando e motivando in modo puntuale le ragioni dell'adozione. Tuttavia, benché nel nostro sistema scolastico, la predisposizione dei PDP dovrebbe risultare già ampiamente consolidata in forza della Legge n.53 del 2003, le perplessità circa l'obbligo della redazione scaturiscono anche dalle recenti indicazioni ministeriali che hanno sollevato dubbi proprio sulla questione, lasciando in una zona d'ombra, inespressa, il principio dell'obbligatorietà.

La tematica è importante in quanto per un alunno BES il documento di riferimento (dove andranno inseriti gli obiettivi da conseguire e gli strumenti compensativi o dispensativi a sostegno dell'alunno) dovranno essere indicati nel PDP stesso.

La normativa di riferimento per la redazione del PDP è costituita dalla suddetta direttiva sui BES del 27/12/2012, dalla CM n. 8/2013 e dalla CM n. 2563/2013.

La direttiva prevede la possibilità di adottare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato,

I consigli di classe, inoltre, sulla base della documentazione clinica prodotta dai genitori e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono far ricorso, per tutti gli alunni con BES, agli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge n. 170/2010 per gli allievi con DSA.

La circolare del MIUR n.8/2013 ha per oggetto proprio la direttiva del 2012 e di essa evidenzia la portata innovativa perché estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge n. 53/2003.

La circolare ribadisce l'obbligo, per gli alunni disabili e quelli con DSA, di presentare la certificazione in modo da usufruire dei benefici previsti dalla legge, e chiarisce che i consigli di classe o team di docenti (per la scuola primaria) hanno il dovere di indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispersive.

Si evidenzia, inoltre, che la presa in carico degli alunni con BES deve essere frutto di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia.

L'avvio di un percorso di individualizzazione e personalizzazione deve essere deliberato dal consiglio di classe (o team di docenti per la scuola primaria), per poi procedere alla redazione di un PDP firmato dal dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

Qualora si proceda alla stesura di un PDP, in assenza di certificazione clinica, il consiglio di classe o team di docenti deve motivare, verbalizzandole, le motivazioni che hanno determinato la personalizzazione dell'apprendimento, sulla base di considerazioni di carattere pedagogico-didattiche.

Nel caso di alunni con DSA, che abbiano una certificazione rilasciata da una struttura privata, la circolare raccomanda di adottare, in attesa della certificazione rilasciata da una struttura pubblica, le misure previste dalla legge n. 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team di docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze riconducibili al disturbo.

La CM n. 2563/13 chiarisce che, nel caso di richieste di genitori corredate da diagnosi che non hanno dato diritto a certificazione di disabilità o di DSA, il consiglio di classe (o team di docenti) è pienamente autonomo nel decidere se procedere alla redazione o meno del PDP, verbalizzando, nell'uno o nell'altro caso, le motivazioni della decisione.

Nel caso di alunni stranieri, leggiamo ancora nella circolare, essi necessitano principalmente interventi volti all'apprendimento della lingua italiana e solo eccezionalmente si può far ricorso a un PDP.

In conclusione, possiamo affermare che il consiglio di classe è obbligato a redigere un PDP in presenza di richiesta dei genitori corredata da certificazione di disabilità o DSA; negli altri casi è "peculiare facoltà" del consiglio o team di docenti individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, formalizzati nel PDP, che rimane valido per un solo anno scolastico.

(fonte: www.istruzione.it; Orizzontescuola)

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 62/2017 NELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Valutazione degli alunni disabili (con PEI) o con DSA (con PDP)

Per gli alunni certificati dalla legge 104/92: per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, deve predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Per gli alunni con DSA. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico (legge 170/2010), l'alunno, su richiesta della famiglia, della sanità e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In questo caso la Commissione di esame predisporrà prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma: si tratta di una nuova disposizione!

Gli alunni con DSA devono anche partecipare alle prove standardizzate nazionali INVALSI. Per lo svolgimento di tali prove il consiglio di classe deve disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP); ma gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Novità importante del decreto: per il superamento dell'esame di Stato al termine del PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. È una novità che stabilisce il diritto all'ottenimento di un diploma di scuola secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati. Cambiamenti confermati per

il PRIMO CICLO dal DM 741/2017 - Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

Nulla è cambiato, invece per il SECONDO CICLO, dove le prove differenziate non consentono l'ottenimento del diploma, ma solo del certificato di credito. Ugualmente non consente l'ottenimento del diploma di secondo ciclo la dispensa totale, sia dalle prove scritte che orali di lingua straniera.

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGISLAZIONE

Il decreto legislativo n. 66/2017, attuativo della legge n. 107/2015, reca nuove disposizioni per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Tra le novità introdotte ricordiamo quella relativa ai gruppi per l'inclusione scolastica, precedentemente disciplinati dall'articolo 15 della legge n. 104/92, sostituito dall'articolo 9 del decreto.

Ai sensi del suddetto articolo 9, i gruppi per l'inclusione scolastica sono:

1. il GLIR, a livello regionale;
2. il GIT, a livello di ambito territoriale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica.

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE REGIONALE (GLIR)

I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Il GLIR svolge i seguenti compiti:

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto dall'USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri saranno individuati tramite un apposito decreto del MIUR che ne definirà anche l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di altre funzioni per il supporto all'inclusione.

Il GLIR è istituito dal 1° settembre 2017.

GRUPPO PER L'INCLUSIONE TERRITORIALE (GIT)

I gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa.

Il GIT è composto da:

- un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede;
- tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale;
- due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione;
- un docente per il secondo ciclo di istruzione.

I suddetti componenti sono nominati dall'USR competente per territorio.

Il principale compito del GIT è la formulazione della proposta (all'USR) delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola, sulla base delle proposte ricevute dai dirigenti scolastici delle singole scuole dell'ambito di competenza.

Il GIT, inoltre, può svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio. In tal caso, è integrato da:

- associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Il GIT è istituito dal 1° gennaio 2019.

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

I gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Anche il personale ATA può eventualmente far parte del GLI.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico. Sebbene il decreto

non lo specifichi, sembra evidente che la nomina del DS riguardi il solo personale scolastico.

Il GLI ha il compito di:

- supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione;
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Per la definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della collaborazione di studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio.

Per la realizzazione del PEI e del Piano di inclusione, invece, è il GLI a collaborare con le istituzioni pubbliche e private del territorio.

Le nuove disposizioni, relative al GLI, entrano in vigore dal 1° settembre 2017.

Un supporto ai sopra descritti gruppi sarà fornito, ai fini della promozione della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione, da "Scuole Polo" da individuare secondo precise modalità di riconoscimento, che saranno indicate dal MIUR

Il piano annuale per l'inclusione (PAI)

La Circolare MIUR n. 8 del 6/3/2013, "Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – Indicazioni operative", fornisce indicazioni in merito alla redazione del Piano che è riferito non solo agli allievi disabili ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Il P.A.I. deve essere redatto entro il mese di giugno. In esso, com'è noto, si individuano i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere nel corso dell'anno appena trascorso e, allo stesso tempo, si formulano ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di incrementare il livello di inclusione generale della scuola nell'anno successivo.

Il Piano Annuale per l'Inclusione è proposto dal Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e viene approvato dal Collegio dei docenti.

Il Piano, una volta deliberato, va inviato ai competenti UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta dell'organico di sostegno. Il Piano va inoltre inviato alle altre istituzioni territoriali, come proposta di assegnazione delle risorse di loro competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.

NORMATIVA SCOLASTICA SULLA DISABILITÀ PRIMA DELLA LEGGE DELEGA D.LGS. 66/2017

L'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole di ogni ordine e grado trova i suoi fondamenti nel dettato costituzionale. Il principio di uguaglianza che ha ispirato l'articolo 3 impone alle istituzioni della Repubblica il dovere di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Ne consegue il richiamo ad un piano di interventi integrato tra i soggetti e le istituzioni preposti a garantire il diritto allo studio (art. 34) e all'educazione, il diritto alla salute (art. 32) e all'assistenza (art. 38).

Il cammino dell'inserimento scolastico nella scuola elementare e nella scuola media inizia con la legge 118/71 (art. 24) e trova definizione con la Legge 517/77, che estende tale diritto anche alla scuola materna e alla scuola superiore nel 1988 (sentenza della Corte costituzionale n. 215).

Il D.M. 9 luglio 1992, applicativo dell'art. 13 della legge 104/92 rappresenta il primo intervento di carattere organico e interistituzionale che fissa gli indirizzi per la stipula degli Accordi di Programma e sancisce che "l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione".

Il D.P.R. 24 febbraio 1994 è l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle ASL in materia.

Il D.M. n. 112/94 introduce la costituzione di Gruppi di lavoro presso ogni Circolo didattico e istituto di scuola secondaria di I e di II grado.

Sin dalla scuola dell'infanzia il bambino in situazione di svantaggio ha diritto ad un intervento individualizzato (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, programmazione didattica ed educativa individualizzata). Non appena avvenuta la certificazione ai fini scolastici, l'Unità multidisciplinare prevista dall'art. 3 dell'Atto di indirizzo (U.M.E.E., composta dallo specialista della patologia invalidante, dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l'A.S.L.) deve redigere la **Diagnosi funzionale**, ovvero la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno portatore di handicap, che deve contenere l'anamnesi familiare, gli aspetti clinici, gli aspetti psicosociali. Vi vengono descritti i cambiamenti ed i progressi o i regressi registrati nelle aree cognitive, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e dell'autonomia. Spetta alla famiglia inviarla alla scuola unitamente all'atto di accertamento.

Sulla base della diagnosi funzionale si redige il **Profilo dinamico funzionale**, che viene elaborato dopo un primo periodo di inserimento scolastico, costituisce la descrizione delle difficoltà e dello sviluppo dell'alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni) e delinea le potenzialità ed i bisogni dell'alunno, offrendo la proiezione evolutiva della situazione. Alla compilazione del Profilo dinamico funzionale provvede un gruppo di lavoro misto composto dai docenti curricolari e dal docente di sostegno, dall'Unità multidisciplinare dell'ASL, in collaborazione con i genitori dell'alunno.

Il **Piano educativo individualizzato** (PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica. È curato dal Gruppo di lavoro (GLHO) che segue l'alunno, costituito dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dai genitori dell'alunno, dagli operatori dell'ASL e del Comune e da ogni altro professionista coinvolto. Vi vengono richiamati gli impegni assunti da parte della scuola, dell'ASL, degli Enti locali e dalla famiglia, al fine di realizzare la piena integrazione dell'alunno.

Il PDF e il PEI devono necessariamente essere trasmessi agli Uffi-

ci scolastici territoriali entro il 30 luglio di ogni anno per ottenere le conseguenti risorse di organico.

Le responsabilità dei collaboratori scolastici, introdotte dal CCNL 1995, sono divenute obbligatorie con il CCNL 2003 per l'assistenza di base (ausilio materiale per l'accesso, l'uscita, lo spostamento nei locali scolastici, per l'uso dei servizi igienici e la cura dell'igiene personale).

Ai docenti di classe compete la responsabilità diretta nei confronti dell'alunno con disabilità, per garantire la cura del percorso didattico individualizzato e l'effettiva integrazione dell'alunno nella classe. Essi sono inoltre chiamati ad una effettiva collaborazione ed integrazione professionale con l'insegnante di sostegno, che, a sua volta, è contitolare della classe e delle azioni educative predisposte e partecipa pertanto pariteticamente e a pieno titolo alle attività di programmazione e di valutazione di tutti gli alunni della classe (art. 10 o.m. 80/95, art. 13 o.m. n. 266/97 e succ.).

Competenze dell'Amministrazione scolastica:

Formazione delle classi con situazioni di disabilità (D.M. 3/6/1999, n. 141). Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, che accolgano alunni con handicap non possono essere formate con più di venti alunni.

Competenze dell'ASL:

- Individuazione dell'alunno come persona portatrice di disabilità (art. 2 DPR 24/2/1994) per il quale si rendono necessari particolari interventi di natura pedagogica-didattica o di natura terapeutico-riabilitativa e assistenziale; Accertamento dello stato d'handicap
- Rilascio della **Diagnosi funzionale**;
- Collaborazione nella stesura e nell'aggiornamento del **Profilo dinamico funzionale**;
- Collaborazione per la formulazione e la verifica del **Piano educativo individualizzato** (P.E.I.);
- Fornitura di attrezzature e di ausili individuali e di materiali igienico-sanitari;

- Assegnazione del personale di assistenza nelle situazioni di riduzione grave dell'autonomia personale.

Competenze del Comune (legge n 328/2000, artt. 6, 14, 19; legge n. 104/1992, art. 40):

- Adeguamento delle strutture edilizie nelle scuole del primo ciclo e fornitura del materiale relativo all'arredo scolastico;
- Attuazione di trasporti scolastici fruibili anche da alunni con disabilità;

Competenze dell'Amministrazione Provinciale (legge n 328/2000, artt. 6, 14, 19; legge n. 104/1992, art. 40):

- Adeguamento delle strutture edilizie negli istituti dell'istruzione secondaria di II grado;
- Predisposizione e fornitura di materiale didattico e tiflotecnico;
- Assistenza specifica agli studenti con disabilità di tipo sensoriale (vista e udito).

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DELEGA D.LGS.66/2017

Le considerazioni che seguono (www.tecnicadellascuola.it) sono dettate dalla recentissima pubblicazione della legge delega al riguardo. Vedremo nei prossimi anni scolastici l'effetto concreto di tale legge delega.

Con il D.Lgs n. 66/17 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel mese di Maggio 2017, la famiglia partecipa a tutte le fasi della individuazione della disabilità del bambino: dalla formulazione del profilo di funzionamento dell'alunno (che sostituisce la valutazione diagnostica funzionale, come chiesto dalle associazioni) alla quantificazione delle risorse da assegnare. Su richiesta delle famiglie, poi, il Piano educativo individualizzato (PEI) entra a far parte del profilo di funzionamento.

Se la prima bozza introduceva la valutazione diagnostico-funzionale (che andava a sostituire gli attuali profilo dinamico funzionale e diagnosi funzionale), adesso, il testo finale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parla di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del succitato modello bio-psico-sociale dell'ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale (di cui all'articolo 14 della legge 8 Novembre 2000 n. 328), nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

In verità, c'è un po' di confusione, poiché nel PEI non paiono esserci cenni al sostegno didattico (art.7), mentre i sostegni - incluso quello didattico - sembrano dover essere contenuti nel profilo di funzionamento: quindi a determinare e quantificare le ore di sostegno sarà pare l'unità di valutazione multidisciplinare, oggi sì arricchita di componenti rispetto alla bozza iniziale ma comunque non composta dalle persone che effettivamente conoscono il ragazzo e con un assetto prevalentemente medico.

Una delle novità più significative del testo finale pubblicato in Gazzetta, a parere dello scrivente, è il fatto che la valutazione dell'inclusione scolastica sia parte integrante della valutazione della scuola, tramite indicatori che l'Invalsi andrà a definire. Alla stesura di questi indicatori, grazie all'intervento delle principali Associazioni di e per disabili, parteciperà, come detto sopra, anche l'Osservatorio per l'inclusione scolastica istituito presso il Miur (art. 15).

GLI ORGANI COLLEGIALI

Nuovo ruolo assegnato agli organi collegiali nella definizione del PTOF alla luce della "Buona scuola" (fonte: Orizzontescuola).

Punto cruciale della mutata funzione degli organi collegiali si coglie precisamente nell'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). La legge 107 introduce che: "ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa" (comma 1, art.3).

A rimodulare la costituzione del vecchio piano dell'offerta formativa è il comma 14 che novella l'articolo 3 dell'antesignato D.P.R. 275 del 1999; il comma 14 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: "il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto". Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione.

Secondo questa nuova prospettiva avanzata nella legge 107, prima che il collegio docenti elabori il Piano è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che non sono più generali come nel precedente articolo. Non si può dunque omettere che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico siano un punto cruciale da cui partire per l'elaborazione del Piano e che tale disposizione, imponga solo successivamente il passaggio deliberante nei due organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. A quest'ultimo organo è stata ridotta la funzione di organo di indirizzo anche se rimane vigente quanto indicato nel comma 6 del D.Lgs. n.165 del 2001: "il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un

efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica".

Non si passi dunque all'elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l'organo deputato alla redazione potrà operare. Il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l'offerta formativa, ma più in generale sono "le istituzioni scolastiche" ad effettuare "le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative" (comma 6) e ad individuare "il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare" (comma 7).

Le istituzioni scolastiche decidono sull'offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare, ma individuano altresì le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione del piano, espresse nell'organico dell'autonomia. Si intende che queste scelte siano il frutto di una concorrenza collegiale, benché al dirigente scolastico spetti definire gli indirizzi. Così, d'impatto, si ha come l'impressione che nella sostanza i poteri dirigenziali siano temperati da quella che si potrebbe definire potestà delle istituzioni scolastiche. In sintesi, in certi ambiti della legge nessuna diminuito dei poteri della collegialità.

Atteso che i due attori fondamentali dell'educazione delle giovani generazioni sono la famiglia e la scuola, che condividono la responsabilità inderogabile di trasmettere valori etici e civili al fine di colmare il vuoto relativistico della modernità senza radici, senza storia e priva di legami sociali, che rischia di alienare i soggetti più fragili, occorre conoscere quali sono le sedi e gli organi deputati di concorrere alla vita della scuola. Andando oltre il rapporto ordinario che intercorre attraverso le consuete occasioni di ricevimento o i colloqui informativi, la scuola italiana ha inteso incentivare il valore della relazione con le famiglie, promuovendo sinergie proficue ed un partenariato forte e sistematico. Come osservava Rodari nel riconoscere che attraverso l'incontro di scuola e famiglia si pratica e si rinnova il contatto e lo scambio tra scuola e società, che risulta vitale ed imprescindibile

per la stessa esistenza della scuola, questo concetto ha trovato la più ampia esplicazione nella democrazia rappresentativa degli Organi collegiali. A quasi quarant'anni dalla promulgazione dei Decreti delegati si può affermare che la partecipazione non basta, ma "occorre la compresenza educativa della famiglia e della scuola nel percorso formativo dello studente, per renderlo personalizzato ed efficace" (Roma, 14 ottobre 2003, Lucrezia Stellacci – *Seconda Giornata Europea dei Genitori e della Scuola*).

La scuola italiana si avvale di organi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di singolo istituto, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Introdotti con il D.P.R. N. 416/1974 essi assicurano il libero confronto tra tutte le componenti scolastiche ed il raccordo funzionale tra scuola e territorio.

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provinciale e nazionale). Ad eccezione del Collegio dei Docenti, essi prevedono la rappresentanza dei genitori. L'attuale norma di riferimento è il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.

I componenti degli Organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli Organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma. La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all'approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente, mentre per

i consigli di circolo/istituto si svolge ogni triennio. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.

Fanno parte del Consiglio di Intersezione, di interclasse e di classe anche i docenti di sostegno, contitolari delle classi interessate. Alle riunioni del Consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del Consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea (D.P.R. 722/1982).

Del Consiglio di classe negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.

1. Consiglio di intersezione (scuola dell'infanzia)

Comprende tutti i docenti ed un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il Dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

2. Consiglio di interclasse (scuola primaria)

Comprende tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il Dirigente scolastico o un docente facente parte del consiglio, da lui delegato.

3. Consiglio di classe (scuola secondaria di 1° grado)

Comprende tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente scolastico un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

4. Consiglio di classe (scuola secondaria di 2° grado)

Comprende tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il Dirigente scolastico un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

5. Consigli di circolo (Circoli didattici)

I genitori possono altresì far parte, se eletti, dei Consigli di circolo. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Il Consiglio di circolo, negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, 6 dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico. Il Consiglio di circolo è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

La *Giunta esecutiva* è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) che ha funzioni di segretario della giunta stessa.

6. Consiglio di Istituto (scuola secondaria di 1° grado)

Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico. Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere eletto anche un vice presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente, ne fa le veci il vice presidente o, se mancasse quest'ultimo, il consigliere più anziano.

La *Giunta esecutiva* è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte

il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

7. Consiglio di Istituto (scuola secondaria di 2° grado)

Il Consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni, il Dirigente scolastico. Nelle scuole con popolazione superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 degli studenti, il Dirigente scolastico. Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

La *Giunta esecutiva* è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Con D.lgs. n. 233/1999, ancora in vigore, sono stati introdotti nuovi organi collegiali a livello centrale, regionale e locale. Con la messa a regime della riforma, a livello centrale dovrebbe operare il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; a livello regionale i consigli regionali dell'istruzione; a livello locali i consigli scolastici locali, secondo i tre livelli territoriali in cui è articolata l'amministrazione scolastica (Ministero, Uffici scolastici regionali, articolazioni amministrative di livello provinciale).

8. Assemblea dei genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare

l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al Dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe. Riferimenti normativi: art. 12 e 15 del D.lgs 297/1994.

9. Comitato di valutazione

Il Comitato è istituito dalla Legge n.107/2015 presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;

dura in carica tre anni scolastici;

è presieduto dal dirigente scolastico;

i componenti dell'organo sono: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Compiti del comitato:

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

10. Consiglio superiore della Pubblica Istruzione

È l'organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle seguenti materie: istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale. Formula proposte ed esprime pareri obbligatori sulle politiche del personale della scuola, sulla valutazione del sistema dell'istruzione, su obiettivi, indirizzi, standard e sull'organizzazione generale. Ha durata quinquennale ed ha un presidente nominato a maggioranza tra i suoi componenti.

11. Consigli regionali dell'istruzione

Hanno competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esprimono pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni degli

ordinamenti, di offerta formativa, obbligo formativo, integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di reclutamento e di attuazione degli organici funzionali d'istituto. Sono costituiti dai presidenti dei Consigli scolastici locali.

12. Consigli scolastici locali

Hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, dell'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio di riferimento, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione ed in merito all'integrazione degli alunni con handicap. Durano in carica tre anni e sono composti dai rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del territorio (del personale direttivo e docente, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, dei genitori eletti e dei rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti competenti per territorio, unitamente ai rappresentanti degli enti locali. Ne fa parte di diritto il Dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale). Si osservi che ai sensi del comma 10 dell'art.4 agli enti locali sono ascritti compiti concernenti la costituzione, il controllo e la vigilanza dei consigli scolastici locali, ma anche la possibilità di un loro scioglimento (in conformità all'art. 139, comma 1, lett. G, del d.lgs. 112/1998.

Per quanto attiene agli organi collegiali interni di ciascuna istituzione scolastica, non è ancora intervenuta una globale revisione della disciplina normativa che resta quella originaria dei decreti del 1974, confluita nel T.U. N. 297/1974.

Elezioni

Anche i meccanismi elettorali non hanno ancora subito significa-

tive revisioni, pertanto si ribadiscono annualmente i termini definiti con l'ordinanza ministeriale n. 215 del 15.7.1991 e successive modifiche e integrazioni (Elezione organi collegiali a livello di circolo-istituto: Consigli di circolo e di istituto, consigli di classe, di interclasse e di intersezione).

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal Dirigente scolastico. Le elezioni per la costituzione dei Consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione, sono indette dal Dirigente scolastico. Le operazioni di voto si svolgono di norma in un giorno non lavorativo, dalle ore 8 alle ore 12, e in quello successivo, dalle ore 8 alle 13,30, entro il termine fissato annualmente dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale con apposita circolare. Le componenti scolastiche aventi diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o di istituto sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l'istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli studenti. Tali componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo nei modi previsti dall'O.M. n. 215/1991. È proprio in questo documento che il Ministero per la prima volta sancisce la presenza delle associazioni dei genitori nella scuola.

Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.

La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio di Circolo/Istituto nel proprio interno in occasione della prima seduta, subito dopo l'elezione del Presidente.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico convoca per ciascuna classe – o per ciascuna sezione, nel caso della scuola dell'infanzia – l'assemblea dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, anche quella degli studenti. A tali assemblee devono partecipare tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse alla partecipazione ed alla gestione della vita democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto. Ascoltate e discusse le questioni centrali del programma didat-

tico ed educativo da parte del Dirigente scolastico o del docente che la presiede, procede all'elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori, e nelle scuole secondarie di secondo grado, di quella studentesca. Per il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico.

Come già precisato i componenti del comitato di valutazione sono: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Principali compiti e funzioni

Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. Esercitano competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione e si pronuncia su ogni altro argomento attribuito da leggi e regolamenti. Hanno anche competenza in materia di proposta dei libri di testo.

Il Consiglio di circolo e di istituto

Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Il consiglio di circolo o di istituto delibera anche in merito alla concessione dei locali a terzi e decide di accettare o meno donazioni da parte di privati.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti (di elaborazione del PTOF, ad esempio) e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, il consiglio di istituto ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.

Il consiglio d'Istituto, dunque, **ha il compito di approvare il PTOF** e non anche di definire, come prevedeva l'articolo 3 del DPR n.275/99, i detti indirizzi ora definiti dal dirigente scolastico.

Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'ap-

posita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Compiti del rappresentante di classe dei genitori

Il rappresentante di classe ha il diritto di:

- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e presso il Comitato Genitori;
- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziativa avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato Genitori;
- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;
- convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno;
- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con l'organizzazione scolastica;
- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc...), (la segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie);
- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art.39 TU).

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:

- occuparsi di casi singoli;

- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

Il rappresentante di classe ha il dovere di:

- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica;
- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui È eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto);
- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;
- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
- conoscere il Regolamento di Istituto;
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.

Il rappresentante di classe NON è tenuto a:

- farsi promotore di collette;
- gestire un fondo cassa della classe;
- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica.

Normativa di riferimento:

- **O.M. n. 215 del 15/07/1991**
- **D.L. n. 297 del 16/04/1994**
- **O.M. n. 277 del 17/06/1998**
- **D.L. n. 233 del 30/06/1999**
- **C.M. n. 192 del 3/08/2000**
- **C.M. n. 141 del 24/09/2001**
- **Circolare n. 107 del 2/10/2002**
- **Circolare n. 70 del 3/09/2003**
- **C.M. n. 70 del 21/09/2004**
- **C.M. n. 72 del 04/08/2005**
- **D.P.R. 23 dic 2005, n. 301**
- **Circolare n. 61 del 05/09/2006**
- **Circolare n. 67 del 02/08/2007**
- **Legge n.107/2015**

LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI **(D.P.R 24 giugno 1988, n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235)**

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria è stato promulgato con il D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, ed è la carta fondamentale dello studente italiano di scuola secondaria di I e di II grado. Il testo definitivo è quindi il risultato di un lungo lavoro in cui il contributo degli studenti è risultato imprescindibile. Nel documento sono contemplati i diritti ed i doveri degli studenti e si sostanzia la cittadinanza studentesca legittimandone e disciplinandone il sistema di rappresentanza e partecipazione, incentivando un'inderogabile assunzione di responsabilità.

Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo e costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni.

In seguito a numerose consultazioni avvenute negli ultimi anni con le rappresentanze studentesche, a dieci anni di distanza, si è ritenuto opportuno modificare ed integrare lo Statuto con il D.P.R. 235/07 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249), previo coinvolgimento delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, pur non stravolgendo l'impianto culturale e normativo che ne è alla base, apportando delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5). In particolare, anche a seguito dei reiterati fenomeni di violenza e di bullismo che si sono verificati in molteplici circostanze, si è inteso rilanciare l'alleanza scuola-famiglia e la cultura

della legalità ed introdurre un impianto normativo che consenta alla comunità educante di rispondere agli episodi disciplinari con fermezza, autorevolezza e con maggiore rigore sanzionatorio, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità. Lo Statuto si conferma pertanto come uno strumento operativo efficace nel promuovere e diffondere la cultura dei diritti e dei doveri tra gli studenti, ma anche tra i docenti ed il personale ATA, che devono predisporre le condizioni per l'esercizio di tali diritti e per la dovuta tutela contro eventuali violazioni.

Nella Circolare prot. n. 3602 del 31.07.2008 si citava testualmente che "la scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità".

Sono tuttavia i regolamenti interni delle singole istituzioni scolastiche, che si richiamano al dettato dello Statuto, ad individuare i comportamenti che configurano mancanze o rilievi disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art. 3, alle condotte all'interno della comunità scolastica e alle relative sanzioni. Sono gli organi competenti ad irrogarle e ad attuare il relativo procedimento. Per questo, sia nell'ambito di ogni istituto che a livello regionale, sono istituiti organismi di garanzia ai quali è possibile rivolgersi qualora si ritenga che lo Statuto sia stato violato.

A decorrere dall'a.s. 2008/09 la valutazione del comportamento è espressa in decimi e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Il voto sul comportamento concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici. Il 5 in condotta sarà attribuito dal Consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data

allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. Una sanzione disciplinare, quindi, sarà come un cartellino giallo, dopo il quale se i comportamenti gravi persisteranno il collegio dei docenti darà il cartellino rosso e cioè il 5 in condotta. L'insufficienza nel voto di condotta comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.

Quanto premesso, si riferisce di seguito il testo integrale della Circolare ministeriale sopra richiamata, che enuclea i contenuti salienti e le novità essenziali introdotte in relazione alle modifiche apportate allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti con particolare riferimento alle sanzioni disciplinari.

Con riferimento ai regolamenti di istituto, si precisa che essi dovranno individuare:

1. Le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell'art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.

2. Le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.

3. Gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica (ad es. docente, Dirigente scolastico

o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono inoltre riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto. Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente.

È stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che:

a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad esempio alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.

5. Procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità. È questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007.

PRINCIPI GENERALI

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 - Comma 2).

Pertanto i regolamenti d'istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre inoltre sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art. 4 – Comma 5).

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 –Comma 1)

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, percosse, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari ac-

certamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 - Comma 9 bis e 9 ter).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari

non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte

e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 305/2006.

Ai fini, comunque, di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra scuola, si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente per il quale è iniziato il procedimento disciplinare.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all'impugnazione (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche, la sua composizione.

Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).

A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:

a) la composizione del suddetto organo in ordine:

1) al numero dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;

2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore);

b) il funzionamento dell'organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare:

1) se tale organo in prima convocazione debba essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;

2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 - Comma 2).

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

È da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).

Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoscritto dagli studenti (come previsto all'art. 3 del D.P.R. 235/2007), dai genitori affidatari e dal Dirigente scolastico, rafforza il rapporto scuola-famiglia ed impegna le parti a condividerne i contenuti e a rispettare le responsabilità che, sottoscrivendolo, ciascuno si assume.

Il Patto, dunque, è finalizzato a definire e a rendere trasparenti compiti e doveri che ogni soggetto della comunità scolastica deve prendersi in carica in ragione del ruolo che ricopre e rappresenta il quadro delle linee guida della gestione della scuola, democraticamente espresse dai protagonisti delle singole istituzioni scolastiche a livello territoriale.

Al riguardo, per completezza di informazione, si riferiscono di seguito alcuni estratti della C.M. prot. n. 3602 del 31.07.2008 concernente le modifiche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti introdotte con il DPR. 235/2007.

La disposizione di cui all'art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a "diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già "diritti" e "doveri" degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d'istituto e/o di disciplina.

Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i genitori, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola,

i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie e studenti.

La norma, contenuta nell'art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.

Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell'"altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.

Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d'istituto.

L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d'istituto (così come degli altri "documenti" di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell'offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.

Appare il caso di evidenziare che l'introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della co-

munità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell'ambito delle valutazioni

autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.).

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clauso-

le dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell'art. 5 bis) rimette al regolamento d'istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d'istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l'art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

Pertanto, è proprio nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità.

Sostenere la partecipazione responsabile di studenti e genitori alla vita della scuola significa, dunque, sviluppare nei giovani un reale senso civico, ovvero fondato non già su principi da apprendere, ma anche su principi da comprendere alla luce dei vissuti. In questa prospettiva il senso civico si sviluppa nell'esercizio concreto dei diritti e nell'assunzione di responsabilità verso una cultura della partecipazione basata su comportamenti responsabili e coerenti.

IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO. LA LEGGE NAZIONALE E I SOGGETTI IN GIOCO

La realtà del bullismo, purtroppo ampiamente diffusa tra i banchi di scuola, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. Il bullismo toglie agli studenti il rispetto e la dignità e impedisce di poter godere di diritti fondamentali quali l'inclusione, la partecipazione e la non discriminazione.

In questo contesto i giovani possono essere vittime, autori o testimoni di forme differenti di bullismo, caratterizzato dalla tendenza a ripetersi nel tempo.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo, il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017 n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato. Il mondo digitale virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità. Obiettivo principale di questo Regolamento è pertanto quello di orientare la nostra Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti quali il bullismo e il cyberbullismo. Prevenire e affrontare il bullismo, dunque, significa non solo identificare vittime e prepotenti, ma affrontare e intervenire sul gruppo dei pari nel suo insieme svol-

gendo una adeguata azione educativa a favore di tutti gli studenti con il coinvolgimento dei genitori e dei docenti.

Per capire di più.....DEFINIZIONI:

Con il termine bullismo si identificano le azioni e i comportamenti aggressivi intenzionali, eseguiti da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a far male o a danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi e che si ripetono nel tempo, protrahendosi per settimane, talvolta mesi o anni. Il bullismo può assumere le seguenti forme:

Fisico: atti aggressivi fisici diretti, danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;

Verbale: manifesto (atti di derisione, umiliazione, offese, critiche, accuse, affermazioni razziste ecc.) o nascosto (diffusione di voci false e offensive su un compagno, provocazioni, pettegolezzi fastidiosi, ecc.);

Relazionale: sociale (esclusione di un compagno dalle attività di gruppo ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima);

Perché si possa parlare di bullismo è necessario comunque che siano soddisfatti alcuni requisiti:

- i protagonisti sono sempre bambini o ragazzi, in genere in età scolare, che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono intenzionali, cioè sono messi in atto dal bullo (o dai bulli) per provocare un danno alla vittima o per divertimento;

- c'è persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- c'è asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei;
- la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette.

A partire da queste premesse, è importante ricordare che il bullismo non è semplicemente uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro; non è nemmeno un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Con il termine **cyberbullismo** si intendono gli atti di bullismo attuato attraverso l'uso delle tecnologie offerte dai nuovi media, internet ed i social, per intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone.

Le modalità specifiche, cioè i tipi di azione usati per raggiungere lo scopo, sono molti, come ad esempio:

- pettegolezzi diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network;
- postando o inoltrando informazioni, immagini o video imbarazzanti (incluse quelle false);
- rubando l'identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi, al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima;
- insultando o deridendo la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, social network, blog o altri media;

- facendo minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media;

Il Cyberbullismo è, dunque, una cyber-violenza dalle molteplici forme, suddivisibili in diverse tipologie:

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

Altre tipologie non rientranti nei precedenti punti

Gli strumenti legali per combattere il bullismo ed il cyberbullismo.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR dell’Aprile 2015
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale e dagli artt. 2045-2047-2048 del Codice Civile;
- dalla Legge n.71/2017
- dalle linee di orientamento per la prevenzione e di contrasto del cyberbullismo MIUR ottobre 2017

LA RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- definisce e promuove una politica scolastica rappresentata dalle iniziative programmate all'interno del PTOF e individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area socio-giuridica e dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- si interfaccia con le forze di Polizia e con i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi;
- propone al collegio docenti attività di formazione per l'utenza interna ed esterna.

IL REFERENTE SCOLASTICO DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

Istituito dalla normativa scolastica italiana, egli ha:

- il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di con-

trasto del bullismo e del cyber-bullismo, avvalendosi anche di partner esterni alla scuola quali servizi sociali e sanitari, forze di polizia, aziende del privato sociale, associazioni e centri di aggregazione giovanile, al fine di realizzare anche eventuali progetti di prevenzione;

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale nei riguardi dei genitori e degli studenti;
- si può avvalere di un Team-Gruppo operativo, autorizzato dal Dirigente Scolastico, che ha il compito di occuparsi della stesura di un "Piano" annuale nonché della sua attuazione, composto da almeno altri quattro docenti, dalle F.S. interessate, eventualmente allargato ai responsabili dei laboratori di informatica;
- si interfaccia con le forze di Polizia e con i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coin-

volgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità e ad eventuali atteggiamenti inconsueti dei loro figli (stati depressivi, ansiosi, paura);
- conoscono e partecipano alle azioni programmate dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e le iniziative di volta in volta loro comunicate;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto e dal Regolamento di Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

GLI ALUNNI:

- si impegnano al rispetto verso gli altri, sia nella vita reale che quando sono connessi alla rete, prestando particolare attenzione alle comunicazioni effettuate al di fuori dell'ambiente scolastico tramite email, sms, foto e video;

- sono consapevoli che non è loro consentito (come da regolamento di istituto), durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche deliberate dal consiglio di classe;
- possono essere coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come "tutor per altri studenti";
- devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e di chi con reticenza mostra indifferenza o, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

La Consulta provinciale degli studenti (C.P.S.) è un organo istituzionale di rappresentanza delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di II grado con il fine di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le scuole superiori della provincia.

È istituita dal regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche – DPR 10.10.1996, n. 567 (art. 6), per garantire la partecipazione e la cittadinanza attiva ed incisiva di tutti gli studenti nella vita scolastica e nel processo di cambiamento in atto nella scuola italiana.

Il testo normativo originario del D.P.R. 567/1996 è stato modificato nel corso degli anni con il D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, il DPR 13 febbraio 2001, n. 105; il DPR 23 dicembre 2005 n. 301 e, da ultimo, il DPR 28 marzo 2007, n. 75.

La CPS è costituita da due studenti rappresentanti di ogni scuola secondaria di II grado del territorio provinciale il cui mandato ha una durata di due anni; essi sono eletti ogni due anni entro il 31 ottobre con le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto (O.M. n. 215 del 15.7.1991 e successive modificazioni, in particolare gli artt. 21 e 22). I rappresentanti della Consulta sono inclusi nel comitato studentesco delle rispettive scuole di appartenenza.

Dotata di un proprio regolamento, la Consulta elegge un Presidente ed un Consiglio di presidenza ed istituisce commissioni di lavoro tematiche per favorire la partecipazione studentesca sia nelle attività promosse dal territorio che in quelle previste dal POF.

La CPS si cimenta prioritariamente sulle seguenti funzioni:

- ottimizzare ed integrare in rete le varie iniziative ed esperienze;
- formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto;
- promuovere ed incentivare accordi quadro e protocolli di intesa e collaborare per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza finalizzati alla prevenzione e alla cura delle dipendenze patologiche;

- formulare proposte ed esprimere pareri al MIUR, all'Ufficio scolastico territoriale, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali;
- sviluppare l'informazione e la comunicazione, coadiuvare ed offrire consulenza per la progettazione anche in relazione al processo di autonomia scolastica;
- designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia regionale previsto dall'art. 5 del DPR 249/98, così come sostituito dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Per il suo funzionamento sono assegnate annualmente risorse finanziarie per una quota non inferiore al 7% del totale destinato alle attività integrative e complementari trasferite alle scuole secondarie di II grado in base ai D.P.R. 567/96, D.P.R. 105/2001 e D.P.R.301/2005.

Ai componenti sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni.

Trascorsi ormai più di dieci anni di attività, le consulte hanno realizzato convegni, manifestazioni, concorsi ed organizzato in molte città la Giornata dell'arte e della creatività, dando libero sfogo alle proprie attitudini artistiche, e grafiche, poetiche, musicali o sviluppato progetti di educazione alla pace ed alla legalità, promuovendo il benessere dello studente ed il diritto allo studio.

Tra le iniziative e le attività della Consulta con eco e ricaduta nazionale si richiamano la *carta dello studente*, che promuove l'accesso alla cultura ed offre nuove opportunità e sedi di confronto con agevolazioni e riduzioni per l'acquisto di libri e di materiale scolastico, per l'ingresso con riduzione ai musei, acquisto di biglietti ferroviari con tariffe speciali e molte altre promozioni, e la *Nave della legalità*, manifestazione organizzata, dalla *Fondazione Giovanni e Francesca Falcone*, in collaborazione con il MIUR, nell'ultima decade di maggio, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci per ricordare gli attentati a Falcone e Borsellino e gli uomini della scorta e testimoniare un rinnovato impegno contro la mafia e contro ogni forma di violenza, a tutela dei diritti e della legalità.

UN “NUOVO” INSEGNAMENTO: “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

Cittadinanza e Costituzione è il “nuovo” insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con l’art. 1 del decreto legge n. 137/2008 convertito nella legge n. 169 del 30.10.2008 ed è inteso come una dimensione qualificante di un processo educativo orientato allo sviluppo di personalità capaci di inserirsi nel contesto sociale in modo critico e responsabile (C.M. n. 86 del 27.10.2010).

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” rappresenta dunque quell’insieme di saperi “forti” che sostanziano la cultura della legalità, ritenuta fondamentale nel processo di formazione di una gioventù libera, autonoma e responsabile e, contestualmente, indispensabile per condurre il giovane di oggi al pieno esercizio della cittadinanza attiva e della democrazia, per una convivenza civile e sociale fondata sul rispetto delle regole.

In realtà la scuola si è da sempre fatta carico di educare al senso civico, alla convivenza democratica, ai valori costituzionali. È stata considerata una disciplina integrata nell’area storico-geografica a decorrere dai Programmi della scuola media del 1979 e della scuola elementare del 1985 ma, pur avendo assunto una dimensione trasversale di grande respiro, non ha trovato spazi e tempi dedicati, né responsabilità professionali, finendo così per perdere forza ed incisività.

A fronte della diffusa emergenza educativa si è avvertita la necessità di dare risposte immediate al bisogno di robusti strumenti culturali, di una formazione al pensiero complesso, di mappe selettive per governare l’espansione incontrollata delle informazioni, di un’educazione al dialogo e di una cittadinanza agita. C’è assolutamente bisogno di concorrere generosamente e al bene comune.

Con il termine **Cittadinanza** si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte.

Lo studio della **Costituzione**, invece, permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia ma anche

di fornire una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha dunque l'obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni.

In questo senso la legge 169/2008 introduce l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" al fine di rilanciare e di ricondurre al centro del dibattito e dell'azione della scuola quella che nell'immaginario collettivo continua ad essere chiamata "Educazione civica".

Il MIUR ha pubblicato la nota n. 9969 del 06/09/2016, con la quale ha comunicato i Progetti a sostegno dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" in collaborazione tra MIUR e Parlamento ed ha trasmesso i relativi bandi.

Nella nota si ricorda la proficua collaborazione tra MIUR, Camera dei Deputati e Senato al fine di sostenere il suddetto insegnamento, attraverso attività pluridisciplinari e laboratoriali. L'impegno comune è sfociato in tutta una serie di attività e progetti, che si sono rivelati utili alla suddetta finalità. Pertanto, anche per l'a.s. 2016/17, proseguiranno le iniziative già sperimentate.

Tutte le scuole del I e del II ciclo, pertanto, possono ideare nel corrente anno scolastico, all'interno della propria progettazione per "Cittadinanza e Costituzione", dei percorsi di studio e approfondimento avvalendosi delle risorse offerte dai progetti posti in essere in collaborazione con il Parlamento.

Questi i progetti:

"Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", progetto rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado.

"Un giorno in Senato", progetto rivolto alle classi seconde, terze e quarte degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

"Vorrei una legge che ...", progetto rivolto alle classi quinte della scuola primaria e prime della scuola secondaria di I grado.

"Testimone dei diritti", progetto rivolto agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado.

"Giornata di formazione a Montecitorio", progetto rivolto alle clas-

si dell'ultimo biennio degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia”, progetto rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle scuole secondarie di I grado.

Si propone di seguito il testo integrale del documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, diramato con nota ministeriale prot. n. 2079 del 4 marzo 2009.

Premessa

L'introduzione, con legge 30.10.2008 n. 169, dell'insegnamento Cittadinanza e Costituzione offre l'occasione per una messa a punto del fondamentale rapporto che lega la scuola alla Costituzione, sia dal punto di vista della sua legittimazione, sia dal punto di vista del compito educativo ad essa affidato. Le scuole sono chiamate in proposito a concorrere, anzitutto con la riflessione, con l'approfondimento dei problemi e con la sperimentazione, a questa messa a punto, in vista di un più maturo assetto ordinamentale della materia.

La storia cinquantennale dei tentativi di istituire un insegnamento di *educazione civica* nella scuola rivela successi, intuizioni nobili e soluzioni ingegnose, ma anche vari insuccessi. Negli ultimi decenni, allo scopo di arricchire e di rinforzare l'educazione civica, su richiesta di prestigiosi organismi internazionali e in risposta ad emergenze educative di vario tipo, si sono auspiccate, proposte e anche introdotte per via amministrativa o addirittura per via legislativa, come è successo con *l'educazione alla salute* e con *l'educazione stradale*, un notevole numero di altre “educazioni” (ai diritti umani, alla pace, allo sviluppo, all'ambiente, all'intercultura, ai media...) che però non si sono mai conquistate uno spazio curricolare definito, restando affidate alla buona volontà dei docenti e alla sensibilità dei responsabili *pro tempore* della Pubblica Istruzione.

Da qui l'opportunità di seguire, sia pure per sommi capi, la vicenda storico-istituzionale dell'educazione civica, che è passata attraverso nomi e prospettive culturali parzialmente diverse.

Altrettanto utile risulta la considerazione comparativa delle soluzioni adottate o in via di adozione nei diversi paesi, dove l'educazione civica è anche una disciplina separata, che prevede un'ora settimanale per tutta la durata degli studi, come in Francia e in Spagna, o in parte del curriculum, come in Inghilterra e in Romania, o dove questa "quasi-disciplina e super-disciplina" è una dimensione integrata nei *Social studies*, come avviene in Svezia, per l'intero ciclo novennale di base.

Ovunque si sottolineano l'importanza delle dimensioni trasversali e multidisciplinari, e l'esperienza di partecipazione alla vita della scuola, sul piano dell'esercizio della democrazia diretta o delegata, anche in riferimento ai processi decisionali, per mettere in pratica l'esercizio dei diritti e dei doveri dentro la scuola. Attenzione si rivolge poi, oltre al curriculum esplicito, anche al *curriculum nascosto o implicito*, che è assai importante didatticamente, perché tiene conto dei *vissuti reali*, sia degli studenti, sia dei *docenti*, per i quali è indispensabile un *adeguato sostegno formativo*.

1. Ragioni e prospettive del rapporto fra scuola e Cittadinanza e Costituzione

1) *L'educazione civica nei cambiamenti istituzionali avvenuti nel corso dell'ultimo cinquantennio*

A) *Il DPR 13.6.1958, n. 585 per la scuola secondaria di primo e secondo grado*

Le origini istituzionali dell'educazione civica nella storia repubblicana si ritrovano, dieci anni dopo il varo della Costituzione, nel dpr **13 giugno 1958**, n. 585, dal titolo "Programmi per l'insegnamento dell'educazione civica negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica". È questa l'espressione che resta più a lungo in vigore sul piano istituzionale e che più largamente viene utilizzata dall'opinione pubblica, anche in ambito internazionale.

In questo originario decreto si trovano con chiarezza tutti gli elementi che giustificano gli sforzi fatti, nel successivo mezzo secolo, per far crescere la "pianticella" dell'*educazione civica* e si intravedono anche le ragioni della sua debolezza.

Vi si dice, a proposito di questo insegnamento, che:

a) *“con il primo termine, ‘educazione’, si immedesima con il fine della scuola e con il secondo, ‘civica’, si proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta”;*

b) *“se pure è vero che l’educazione civica ha da essere presente in ogni insegnamento, l’opportunità evidente di una sintesi organica consiglia di dare ad essa un quadro didattico, e perciò di indicare orario e programmi e induce ad insegnare per questo specifico compito il docente di storia”;*

c) *occorre pensare all’utilizzo della “stessa organizzazione della vita scolastica come viva esperienza di rapporti sociali e pratico esercizio di diritti e di doveri”;*

d) *l’educazione civica “si giova di un costante riferimento alla Costituzione della Repubblica, che rappresenta il culmine della nostra attuale esperienza storica, nei cui principi fondamentali si esprimono i valori morali che integrano la trama spirituale della nostra civile convivenza”.*

La fragilità di questo pur nobile impianto non stava nella visione culturale e politica o nelle motivazioni pedagogiche, che l’avevano ispirato e legittimato, ma:

- da un lato, nella *complessità* e nella delicatezza delle dimensioni sopra ricordate che, pur riferendosi a norme e principi condivisi e istituiti al più alto livello, quello costituzionale, sono per natura loro, se non condotti con autorevolezza e competenza, suscettibili di scadimento in improduttivi dibattiti, divergenze, conflitti, o, all’opposto, in discorsi astratti poco interessanti per i giovani;

- dall’altro nell’*angustia dell’orario* previsto in proposito per l’insegnante di storia, che doveva dedicare *due sole ore mensili* alla nuova disciplina annessa alla “disciplina madre”, *senza* che ciò implicasse, e con quei tempi era logico, un *voto distinto* per l’educazione civica.

B) Il DM 9.2.1979 per la scuola media e il DPR 12.2.1985, n. 104 per la scuola elementare

Nei programmi della *scuola media* del 1979 compaiono alcune novità interessanti. *L’educazione civica, “quale specifica materia d’insegnamento, esplicitamente prevista dal piano di studi, ha*

come oggetto di apprendimento le regole fondamentali della convivenza civile, come risultati di un processo storico pervenuto a formulazioni giuridiche positive e come presupposto per ulteriori sviluppi. Il nucleo fondamentale di tali contenuti è dato dal testo della Costituzione italiana, legge fondamentale dello Stato e sintetica espressione della nostra civile convivenza, che abbisogna di tutte le forze per la sua completa attuazione. La comprensione della Costituzione, che gioverà anche a dare sistemazione, quasi secondo un indice ragionato, agli altri temi di educazione civica, avrà un momento più organico nella terza classe, in quanto lo consentono l'età e l'esperienza raggiunta dagli allievi".

È su questa base che l'educazione civica viene intesa come *"un grande campo di raccordo culturale, interdisciplinare, che ha anche i suoi contenuti specifici..."* La sua gestione veniva affidata al *"consiglio di classe"*, che doveva anche indicare, in sede di programmazione, *"tempi specifici per lo svolgimento dell'attività programmata"*. Tutte le discipline venivano intese come *"articolarioni di una educazione unitaria"*: così si parlava di educazione linguistica, storica, civica, matematica... *"La scuola, si diceva, attua il suo impegno di educazione civica attraverso il contatto col mondo civile e la presa di coscienza dei valori sui quali si fonda la Costituzione, l'offerta di conoscenza di problemi e di metodologie per la valutazione critica dei fatti, nonché attraverso un concreto esercizio di vita democratica nella scuola"*.

Nei programmi della *scuola elementare* del 1985 compariva, ai vertici degli obiettivi educativi, l'*Educazione alla convivenza democratica*, indicata come uno dei *"principi e fini della scuola primaria"*: essa *"sollecita gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni, alla luce di criteri di condotta chiari e coerenti, che attuino valori riconosciuti"*.

Questi valori sono stati individuati nella *Costituzione*. Quanto allo spazio curricolare, questi programmi prevedevano, accanto alla storia e alla geografia, la materia *"studi sociali"*. Con essi la scuola doveva fornire *"gli strumenti per un primo livello di conoscenza dell'organizzazione della nostra società nei suoi aspetti istituzionali e politici, con particolare riferimento alle origini storiche e ideali della Costituzione"*.

C) *La direttiva 8.2.1996 n. 58 e gli sviluppi successivi*

Un passo avanti nell'elaborazione culturale e amministrati-

va, se non negli ordinamenti e nei programmi, si fece negli anni 1995 e 1996, nell'ambito di una commissione ministeriale suggerita dal CNPI, per ripensare e rilanciare la indebolita educazione civica. Di fronte al complicarsi e all'estendersi della problematica di tipo sociopolitico (dalla caduta del Muro di Berlino ai trattati di Maastricht e alla globalizzazione) e di tipo esistenziale (il disagio giovanile, fonte di demotivazione, devianza, droga, delinquenza, incidenti stradali e, all'opposto, volontà di protagonismo e di partecipazione giovanile), diversi ministeri, a partire da quello dell'Istruzione, furono tentati di affidare alla scuola, sulla base delle "emergenze" volta a volta percepite, ogni problematica che presentasse risvolti di tipo educativo.

Nell'ambito di quella commissione si fece chiaro che le "educazioni" ministeriali, già in qualche modo "governate" con i progetti Giovani e Ragazzi, potevano trovare proprio nella Costituzione una mappa concettuale, valoriale e giuridica essenziale e completa, utile a unificare la nuova problematica educativa e ad affrontarla non in termini giustappositivi, ma in termini integrativi.

La direttiva ministeriale n. 58, con l'allegato documento "*Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale*", annunciò un "*curricolo continuo di educazione civica e cultura costituzionale*", che tuttavia non entrò in vigore.

Lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (dpr 24.6.1998, n.249), ha rappresentato una conquista "storica" per tutti coloro che da decenni si erano impegnati per l'attuazione dei diritti e dei doveri degli studenti nella comunità scolastica.

La scuola infatti vi è definita come "*comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ... e con i principi generali dell'ordinamento italiano*".

Alla base vi è, infatti, una concezione dell'educazione e della formazione culturale che privilegia l'esigenza di co-costruire,

sviluppare, ri-calibrare in senso evolutivo la qualità dei percorsi di crescita degli studenti. Si tratta di una visione fortemente improntata alla promozione della persona; alla valorizzazione delle competenze di cui i ragazzi sono portatori; alla sperimentazione di percorsi di responsabilità partecipate; al supporto mirato alla gestione e al superamento degli ostacoli allo sviluppo.

Come ogni regolamentazione di natura democratica, lo Statuto delle studentesse e degli studenti è doverosamente attento anche alla definizione dei *doveri* che gli studenti sono tenuti ad osservare, relativamente allo studio, al rispetto per le persone e per le disposizioni organizzative, alla correttezza nei comportamenti e alla cura dell'ambiente scolastico, riconosciuto quale importante fattore di qualità della vita della scuola.

Purtroppo, in assenza di un aggancio forte a un insegnamento relativo all'impianto costituzionale, e alla convenzione internazionale sui diritti del minore (1989) anche questo Statuto non ha dato tutti i frutti sperati.

D) L'occasione della riforma costituzionale del Titolo V e i nuovi Statuti Regionali

Una vera novità per la tematica in questione nasce con la legge costituzionale 18.10.2001, n.3, dal titolo "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*". Alcuni orientamenti già presenti nelle loro linee essenziali nel testo del 1948, come ad esempio la distinzione tra Repubblica e Stato, e ancor di più la valorizzazione strategica del ruolo degli Enti locali e, in particolare, delle Regioni, vengono ampliati e definiti con più precisione, delineando un nuovo equilibrio istituzionale.

In particolare per quanto riguarda l'istruzione, allo Stato spettano le norme generali e alle Regioni viene riconosciuta potestà legislativa in riferimento "*ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*" (art. 117). Di rilievo è anche la consacrazione formale del «principio di sussidiarietà» (art. 118), insieme al rilancio del ruolo delle autonomie: fra queste gli istituti scolastici, intesi come "*formazioni sociali ove si svolge la (sua) personalità*" di ogni uomo (art. 2), ottengono il riconoscimento dell'autonomia a livello costituzionale (art. 117).

Si tratta di attribuzioni di poteri e di responsabilità che vanno

fatti vivere nella scuola, rendendoli il più possibile espliciti, in riferimento ai valori di cittadinanza che si possono vivere nel nuovo assetto costituzionale.

E) La legge delega 28.3.2003, n. 53 e il decreto legislativo 19.2.2004, n. 59

Un altro passo avanti sul piano della riflessione pedagogica e metodologica è stato fatto con legge 53/2003 (*"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*). Essa, come è noto, ha indicato tra i fini delle scuole di ogni ordine e grado *l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile*.

Questa è stata poi, nei decreti applicativi, articolata in sei *educazioni*, raggruppabili in due assi: uno di tipo oggettivo-istituzionale (cittadinanza, sicurezza stradale, ambiente), uno di tipo soggettivo-esistenziale (salute, alimentazione, affettività).

Le caratteristiche di questa complessiva *educazione alla convivenza civile* dovevano essere, come è noto, due.

In base alla prima, essa doveva coinvolgere tutti i docenti e tutte le discipline in uno sforzo di coordinamento e d'integrazione, per l'intera durata del periodo scolastico caratterizzato dal diritto dovere all'istruzione e alla formazione (cioè di almeno 12 anni o, comunque, fino all'ottenimento di una qualifica professionale). In questo senso, come specificavano le *Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati*, se erano indicati gli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità) sia per ciascuna delle diverse discipline presenti nei piani di studio (alla fine di ogni biennio scolastico) sia per l'educazione alla *convivenza civile* (alla fine della durata di ogni grado di scuola), ci si premurava anche di ribadire che i contenuti del doppio elenco, in realtà obbedivano, *"al principio della sintesi e dell'ologramma"*, rinviando ciascuno a tutti gli altri. Per questo, si invitavano i docenti a riflettere sul fatto che *«un obiettivo specifico di apprendimento di una delle sei dimensioni della convivenza civile»* era e doveva essere sempre *«anche disciplinare e viceversa»*.

La seconda caratteristica dell'educazione alla *convivenza civile*

era basata sulla consapevolezza che la originaria relazionalità umana e l'espressione morale e sociale di questa caratteristica antropologica sarebbero state l'ambito fondante lo statutale e il legale-normativo.

F) Il DM 31.7.2007

La difficoltà dell'impresa innovativa sopra ricordata ha indotto il nuovo Governo a lasciar cadere l'*educazione alla convivenza civile*, i cui concetti generali sono però stati ampiamente recuperati nelle *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo*:

- sia nella premessa generale, "*Cultura Scuola Persona*", che finalizza queste *Indicazioni* ad "*una nuova cittadinanza*", per un "*nuovo umanesimo*";

- sia nella premessa alle singole discipline e alle aree disciplinari, in cui si parla di *cittadinanza attiva*, di legalità, di etica della responsabilità e dei valori sanciti nella Costituzione, con la citazione di alcuni suoi articoli;

-sia infine nell'ambito dell'*area storico-geografica*, che ha "*fra gli obiettivi centrali lo sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva*" (comprensione del significato delle regole per la convivenza nella società e della necessità di rispettarle, conoscenza della Costituzione e dei diritti umani).

G) Il Ddl 1.8.2008 e il Decreto legge 1.9.2008 n. 137, convertito nella legge 30.10.2008, n. 169: continuità e novità

Il disegno di legge del 1.8.2008, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha previsto l'istituzione per legge della "*disciplina denominata Cittadinanza e Costituzione, individuata nelle aree storico-geografica e storico-sociale ed oggetto di specifica valutazione*", con una propria dotazione oraria di 33 ore annue e con voto distinto per tutti gli ordini e gradi di scuola.

La decisione, da parte del Governo, di percorrere la corsia preferenziale del decreto legge, per intervenire concretamente nella scuola già dall'anno scolastico 2008-2009, ha comportato per l'immediato la scelta di concentrare l'attenzione, da un lato sulla formazione dei docenti e dall'altro sulla sperimentazione di un insegnamento che avesse per oggetto "le

conoscenze e delle competenze relative a 'Cittadinanza e Costituzione', nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse".

Ecco perché la ripresa di un'iniziativa istituzionale in merito e il rilancio di prassi virtuose che sono già in atto, anche con i limiti istituzionali ricordati, non hanno né i caratteri della semplice ripetizione o riesumazione, né quelli della assoluta novità.

In particolare s'intende valorizzare l'impianto culturale abbozzato negli anni '50, liberandolo dai limiti istituzionali che, con le sole due ore mensili, e senza un proprio voto, ne hanno ostacolato il cammino.

D'altra parte, le difficoltà incontrate nello scorso mezzo secolo nell'impegno a sviluppare l'educazione civica come compito comune a tutta la scuola e come disciplina autonoma non sono destinate a risolversi improvvisamente, ma neppure legittimano la rimozione del problema, che anzi riemerge a livello internazionale, in diversi paesi. Lo dimostrano la citata Raccomandazione europea e l'avvio del Progetto ICCS 2009 (*International Civic and Citizenship Education Study*), terza indagine internazionale sull'educazione civica e alla cittadinanza promossa dalla IEA (*International Association for the Evaluation of Educational Achievement*). Il progetto ICCS 2009, cui collabora per il nostro Paese l'INVALSI, si svolge contemporaneamente in 40 Paesi in tutto il mondo e si pone l'obiettivo di "identificare ed esaminare, all'interno di una dimensione comparativa i modi in cui i giovani vengono preparati per svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche".

2) Le competenze sociali e civiche raccomandate dall'Unione Europea e l'educazione alla convivenza civile

Per entrare maggiormente nel merito del discorso, è opportuno riferirsi anche al "Quadro di riferimento europeo" allegato alla *Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente*. Il nostro ordinamento richiama e utilizza questa elaborazione, presentando le otto competenze chiave da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria, negli allegati al DM 22.8.2007 n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione), che si riferiscono sia all'asse dei linguaggi, sia a quello scientifico-tecnologico, sia a quello storico-sociale.

In particolare, circa le *competenze sociali*, la Raccomandazione europea afferma che esse implicano anzitutto “*competenze personali, interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche di risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario*”. Si va dalla consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali alla comprensione dei diversi codici di comportamento, alla capacità di negoziare, di creare fiducia, di superare stress, frustrazioni, pregiudizi.

La “*competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica*”.

Si trovano in questo elenco sommariamente richiamato alcuni temi che appartengono a quella che la legge 53/2003 chiama *convivenza civile*. Educare alla convivenza civile significa promuovere nel singolo cittadino la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio, e di essere insieme fruitore dei beni di cultura e responsabile della loro conservazione e della loro crescita, nei riguardi degli altri e delle nuove generazioni.

Fra i beni di cultura, un posto particolare occupano i *diritti umani*, frutto di riflessione filosofica e giuridica e di lotta politica, e conseguenza del movimento *democratico*, che affida i poteri dello *stato* al metodo del confronto fra gruppi concorrenti e alla prassi del voto, secondo regole fissate preventivamente.

La società non si esaurisce nella sua dimensione *politica*; col termine di *società civile* s’intende riferirsi ad altri aspetti dell’umana convivenza: gli aspetti economici, culturali, religiosi, etici, artistici, scientifici, tecnologici. E di questi aspetti fanno parte sia il risvolto “*fisiologico*”, sia il risvolto “*patologico*”, quello che legittimamente viene qualificato come “*incivile*”, ma anche immorale, antisociale, falso, brutto, irrazionale, criminale: risvolto che, con alleanza delle forze civili, nel rispetto del pluralismo, va combattuto in ogni sede, a partire dalla propria persona.

Fa parte del linguaggio comune, soprattutto quando si espri-

ma in termini di pubblicità, di propaganda, di proselitismo, di spettacolo televisivo, o di semplice espressione di *stati d'animo*, l'uso improprio o scorretto di termini talora superficiali, imprecisi, volgari e offensivi, non rispettosi della realtà dei fatti, delle parole e dei pensieri altrui: basta poco per trasformare un civile dibattito in una rissa incivile.

Da qui l'impegno a capire, ad ascoltare con pazienza, a controllare gli impulsi, ad evitare criminalizzazioni, demonizzazioni, strumentalizzazioni; e a distinguere le persone, che vanno sempre rispettate, dalle idee e dai comportamenti, che vanno discussi e anche contrastati quando appaiano negativi, per quello che significano e per le conseguenze che hanno.

In termini formativi il concetto di *convivenza civile* si connette strettamente ai cosiddetti "*saperi della legalità*", che attingono a diversi e complessi livelli conoscitivi fondamentali in termini di educazione alla cittadinanza democratica, quali: a) la conoscenza storica, che dà spessore alle storie individuali e a quella collettiva, dà senso al presente e permette di orientarsi in una dimensione futura; b) la conoscenza della Costituzione e delle istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici, quale background fondamentale, che deve diventare parte del patrimonio culturale degli alunni e degli studenti; c) la conoscenza del contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e agiscono: essi non possono prescindere dalla conoscenza delle fondamentali dinamiche europee ed internazionali, di alcune delle altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere alle opportunità di mobilità culturale, telematica e geografica esistenti.

Per educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva possono essere utilizzate e valorizzate diverse forme espressive degli studenti e delle studentesse. Un contributo all'acquisizione di conoscenze, competenze e atteggiamenti che possono aiutare i giovani a diventare cittadini e a svolgere un ruolo nella società, può venire dalla *cooperazione europea e internazionale*. La partecipazione ai programmi europei costituisce una valida e significativa occasione per definire e realizzare con scuole di altri Paesi strategie didattiche finalizzate allo scambio interculturale e per favorire tra i giovani il dialogo tra i rispettivi diversi mondi di appartenenza. Questo vale an-

che, sul piano nazionale, per le iniziative culturali e formative promosse per le scuole dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Arricchire la conoscenza attraverso l'esperienza diretta può far superare, attraverso il confronto con altre tradizioni, mentalità e comportamenti, gli stereotipi che sovente sono alla base di fenomeni di intolleranza, xenofobie e razzismo.

In tale prospettiva va sottolineato che la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educativa quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento. Le attività educative promosse nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono perciò favorire l'acquisizione di competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche, che consentano la partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale e lavorativa in società sempre più complesse. È necessario, quindi, potenziare la conoscenza approfondita dei valori costituzionali attraverso interventi educativi centrati sui temi sopra citati della cittadinanza democratica ed attiva e, di conseguenza, della legalità. Una tale formazione si fonda sull'implementazione di percorsi in grado di produrre una graduale ma solida presa di coscienza dei principi e delle regole che sono alla base della convivenza civile, con modalità differenziate in relazione alle età dei soggetti coinvolti e alle loro competenze culturali e linguistiche.

Il rispetto della legalità, l'osservanza di diritti e di doveri devono essere compresi in termini di valori essenziali e fondanti la possibilità di essere interlocutori protagonisti nell'ambito di un progetto comune e solidale volto allo sviluppo della società più estesa.

3) La collaborazione fra docenti e la valutazione del comportamento degli studenti

L'ora settimanale dedicata a Cittadinanza e Costituzione non è certo sufficiente a produrre, sulla mera base dei temi che affronta e dei metodi di lavoro coinvolgenti che sappia adottare, risultati di questo tipo. Essi vanno considerati come compito comune ai docenti e ai dirigenti scolastici, *nel dialogo allargato con forze potenzialmente educative*. In particolare nei consigli di classe si tratta di trovare intese per accordarsi sugli obiettivi di apprendimento relativi a questa area di concetti e di com-

petenze, anche sulla scorta dei contributi forniti dal docente di questa disciplina, per giungere a *valutare collegialmente i comportamenti* dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.

Si tiene conto in proposito delle innovazioni introdotte dalla legge 53/2003 e della legge 169/2008 per quanto riguarda il *comportamento*, che è oggetto di specifica valutazione, accanto agli apprendimenti disciplinari e alle competenze. Si arricchisce in tal modo il concetto tradizionale di *condotta*, riconoscendo la molteplicità delle motivazioni e delle componenti che influiscono sul *comportamento* dei discenti.

Oltre alle citate competenze sociali e civiche di fonte europea, si tratta di utilizzare altri strumenti analitici per individuare le componenti del comportamento, sulla scorta della letteratura disponibile in proposito. Il *versante sociale* del comportamento riguarda l'insieme delle interazioni socio affettive e cooperative che l'allievo instaura con i compagni.

Letto in *situazione di lavoro e di compito*, il comportamento va valutato in rapporto all'impegno (intensità e continuità), all'attenzione e concentrazione, all'organizzazione (relativa al metodo di studio), al controllo dell'ansia nei confronti delle prove, alla responsabilità e al senso critico.

In particolare, l'impegno di valutazione collegiale del comportamento degli alunni e degli studenti, *in interazione* con i coetanei e con gli adulti in ambiente scolastico, consente di approfondire la conoscenza delle singole persone e di esplorare in concreto la possibilità di valorizzare i loro talenti e di prevenire stili di comportamento disfunzionali e antisociali. Infatti, il riconoscimento e la promozione della *capacità di assumersi la responsabilità cognitivo-emozionale* delle proprie intenzioni e azioni possono essere diffusi e consolidati attraverso la valorizzazione della *partecipazione studentesca*, che rappresenta uno strumento significativo di coinvolgimento e di aggregazione partecipe e responsabile dei giovani nei percorsi di educazione e di crescita personale e comunitaria.

Le *"Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca"* (Dir. 10.11.2006) mettono in evidenza come la scuola non possa vivere senza la partecipazione attiva e propositiva di tutti i soggetti che la compongono, compresa la componente degli studenti. L'esercizio della democrazia, infatti, è un diritto-dovere che va appreso e praticato giorno per giorno fin dalla più giovane età.

La scuola è la palestra ideale di questa pratica, quando sviluppa nella persona che apprende la consapevolezza dei propri percorsi formativi e favorisce e sostiene un processo relazionale finalizzato alla crescita globale, nella convinzione che le ragazze e i ragazzi, attraverso l'assunzione di responsabilità partecipative, si educino al confronto ed imparino le regole fondamentali del vivere sociale.

In tal senso, la scuola rappresenta un fondamentale punto di riferimento per le Associazioni studentesche e le Consulte provinciali degli studenti, che offrono un notevole contributo in termini di: a) conoscenza del mondo giovanile e dei suoi bisogni; b) progettazione di azioni di sensibilizzazione e formazione funzionali a promuovere il confronto e il dialogo intra ed intergenerazionale; c) consolidamento di piani di collaborazione concertati e condivisi, dalla forte valenza responsabilizzante.

In tale prospettiva gli Uffici scolastici regionali e provinciali, in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, hanno il compito di offrire ogni utile e costruttivo apporto a sostegno della condizione studentesca, del protagonismo dei giovani e del loro impegno nella forma dell'associazionismo, favorendo le condizioni per rafforzare il dialogo tra le rappresentanze degli studenti e l'Amministrazione scolastica a livello territoriale, regionale e nazionale, e sviluppando, altresì, le interconnessioni fra le diverse forme di rappresentanza.

Di particolare significatività risulta, in tale cornice, la possibilità di promuovere in ambiente scolastico la più ampia progettualità, la capacità di assumere un ruolo propositivo attivo e partecipe, ma anche la capacità di co-gestire i problemi, di ipotizzarne le dinamiche sottostanti, di esperire le soluzioni più funzionali.

4) Educare alla cittadinanza secondo Costituzione, in contesti multiculturali

Trovarsi a vivere in una società complessa e sovente disorientata, anche nella micro società scolastica, in cui ci si trova di fatto riuniti per ragioni varie, e impegnarsi a farne *una vera comunità di vita e di lavoro*, significa maturare la capacità di cercare e di dare un senso all'esistenza e alla convivenza e di

elaborare dialetticamente i costrutti dell'identità personale e della solidarietà, della libertà e della responsabilità, della competizione e della cooperazione.

In questa prospettiva, l'ordinamento giuridico, che trova nella Costituzione il suo nucleo generativo e il suo fondamentale impianto organizzativo, non va considerato come uno dei tanti schemi astratti e immutabili con cui la scuola obbliga gli studenti ad affaticare la memoria, ma come un *germe vitale*, che si sviluppa lentamente, e non senza ostacoli e resistenze di tipo interno ed esterno, nella vita dei ragazzi e in quella della classe e della scuola.

Tale ordinamento si rivela progressivamente come potente strumento per capire, per accettare e per trasformare la realtà, per impostare relazioni, per affrontare e risolvere in modo non violento i conflitti a tutti i livelli e per immaginare e promuovere nuove regole, coerenti con quei principi e con le linee portanti dell'ordinamento democratico.

La realizzazione degli obiettivi proposti e da perseguire, le strategie da adottare e le collaborazioni da attivare per tradurre i principi di cittadinanza, democrazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli, in modelli di vita e in comportamenti coerenti è legata al coinvolgimento di tutto il personale scolastico, alla sua sensibilità, alla sua crescita professionale. La sfida maggiore investe i docenti di tutte le aree disciplinari, che devono ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e valutazione degli apprendimenti che maggiormente favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni, la percezione di star bene a scuola, la consapevolezza di essere in una comunità che accoglie, che mette in pratica le regole del vivere civile e sociale, che dialoga con le istituzioni e con la società civile organizzata, che *sa apprendere*.

Il cammino compiuto dalla nostra società, in ambito nazionale e internazionale, ha posto negli ultimi decenni il problema di pensare ai valori civici e sociali in orizzonti più vasti di quelli con cui sono state educate le generazioni precedenti l'attuale popolazione scolastica. La planetarizzazione dei problemi, delle interdipendenze, delle culture, delle conoscenze e dei diritti umani, ma anche dell'indifferentismo, del fanatismo, del

particolarismo, della delinquenza organizzata, delle possibili catastrofi non solo ambientali, richiede un notevole sforzo di conoscenza, di comprensione, di impegno critico, e anche di sopportazione del peso di una convivenza che appare per più aspetti problematica, dal livello locale al livello mondiale.

E la presenza nelle nostre classi di ragazzi che provengono da diversi paesi, con diverse lingue, culture, religioni e tradizioni, pone il problema di costruire itinerari formativi che valorizzino il dialogo e il *confronto fra i modi diversi con cui in diversi paesi vengono adottati costumi ed elaborate costituzioni e norme* non sempre compatibili con le nostre. Le scelte compiute dalla Costituzione italiana, in armonia con la Carta europea e con la dottrina internazionale dei diritti umani, costituiscono non solo un fattore identitario per il nostro popolo, ma anche un fattore di apertura per chiunque sui diritti di tutti e un impegno di lotta nei riguardi delle discriminazioni e delle prevaricazioni.

Utile e opportuna risulta a questo proposito la *Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione* (30.04.2007), nata da un percorso avviato dal Ministro dell'Interno, nella seconda metà del 2006, nel quadro delle iniziative volte all'integrazione e alla coesione sociale.

Da questa problematica si alimenta la riflessione sulla cittadinanza, che riguarda l'intreccio delle relazioni fra il singolo e gli altri, sia nella prospettiva dei diritti umani, che rendono ciascuno "*cittadino del mondo*", sia nella prospettiva dei diversi ordinamenti giuridici, che spesso configgono con questi diritti. Il richiamo alla distinzione e all'inevitabile dialettica fra la dimensione *etica* e la dimensione *giuridica*, e fra la dimensione *personale* e quella *pubblica* dell'etica, aiutano la comprensione dei complessi fenomeni culturali, sociali, religiosi, politici: e inducono da un lato a problematizzare, dall'altro a cercare di risolvere le tensioni e le contraddizioni che ogni giorno si vivono, anche con le informazioni che i mass media ci presentano e/o ci nascondono, dal livello locale a quello mondiale.

In tal senso, la scuola deve essere intesa quale comunità educante all'interno della quale gli studenti e le studentesse - soggetti centrali dell'educazione e dell'istruzione - hanno l'opportunità di crescere sul piano umano e culturale, e quale istituzione che persegue l'obiettivo di formare cittadini e cit-

tadine solidali e responsabili; aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri; capaci di gestire conflittualità e incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente. Appare, dunque, di primaria importanza, nell'ottica della promozione di percorsi di crescita funzionali in senso adattivo, promuovere in classe la condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e alle decisioni, la conoscenza responsabile degli obiettivi di sviluppo e degli strumenti da utilizzare per esprimere autenticamente se stessi, ma anche il saper discutere, il sapersi valutare, il sapersi confrontare con le opinioni altrui, il sapersi aprire al dialogo e alla relazione in una logica interculturale.

Anche il supremo concetto di *dignità di tutti i membri della famiglia umana*, il riconoscimento della quale è considerato dal Preambolo della *Dichiarazione universale dei diritti umani* (Parigi 1948) come "fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo", e che è definita *inviolabile* nel 1° articolo della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (Nizza, 2000) è oggetto di interpretazioni parzialmente diverse, come ci ricordano per esempio i dibattiti sulla bioetica e quelli relativi al multiculturalismo. Ciò che appartiene all'etnico, al culturale, al religioso, deve sempre più confrontarsi con leggi fatte e leggi da fare, nella prospettiva di *un'etica universale*, della quale non si può veramente fare a meno, anche se oggi per certi aspetti essa appare non tanto come una sicura conquista, quanto piuttosto come un compito a cui dedicarsi.

La *dignità della persona umana* non va solo presupposta, ma riconosciuta, rispettata e tutelata, come dice la Carta Europea: il che significa che la persona, nella sua concretezza esistenziale, nonostante il suo valore intrinseco, può anche *non* svilupparsi pienamente, se non viene fatta oggetto di cura, con un impegno attivo di "rimozione di ostacoli" che chiama in causa non solo la politica e la tecnica, ma prima di tutto *l'educazione*, per opera anzitutto della *famiglia*, poi della *scuola* e della società nelle sue varie articolazioni, fra cui un ruolo sempre più importante acquistano i *mass media*, le *associazioni*, le *chiese*. A proposito della *famiglia*, la Costituzione è insieme esigente e generosa, quando affida ai genitori, e a nessun altro con

tanta precisione, il “dovere e diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” (art. 30).

È questo il primo pilastro del Titolo II, relativo ai *rapporti etico-sociali*, articolato in tre affermazioni essenziali, che sono altrettanti compiti da adempiere. Vi si dice infatti che la Repubblica: “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (art.29), “agevola...la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi” (art. 31); “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” (art. 32); “detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”, riconoscendo anche ad “enti e privati” “il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato”, prevedendo poi per gli alunni di queste scuole “un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali” (art.33).

La conquista della capacità e della volontà di esercizio di una *cittadinanza*, che sia *democratica* e *attiva*, appare in tal modo il frutto di azioni educative, che devono essere in qualche modo coordinate e concordate fra gli enti da cui dipendono la vita, la salute, la cultura, in sintesi la crescita umana e sociale dei ragazzi. I *rapporti tra scuola e famiglia* sono la prima cerniera che connette il mondo degli affetti familiari con quello delle relazioni e delle istituzioni sociali, ossia il mondo del privato con quello del pubblico.

Essendo riconosciuta dalla Costituzione, che responsabilizza l’intera Repubblica nei confronti della genesi e dell’esercizio dei suoi compiti, la famiglia dovrebbe essere anche il primo ambiente in cui si prende coscienza dei crediti e dei debiti che abbiamo nei confronti di questo “patto fondativo”, stipulato da generazioni passate, a beneficio e per conto anche delle presenti e delle future. Ed è questo il vero fondamento del “*patto educativo di corresponsabilità*” fra scuola e famiglia, richiesto dalla normativa vigente.

In questa ottica il patto di corresponsabilità segna una tappa fondamentale, è uno strumento insostituibile di interazione scuola-famiglia poiché coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori invitandoli a concordare, responsabilmente, modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui

si assumono e si mantengono impegni, rispettando l'ambiente sociale in cui si è ospitati.

La valenza educativa di tale strumento sta anche e soprattutto nella possibilità di imparare a valutare il significato delle proprie azioni in relazione alle norme che connotano il vivere civile, e ai vantaggi evolutivi che la condotta pro-sociale comporta: fiducia in se stessi; riconoscimento da parte della comunità del proprio valore; possibilità di fare affidamento sugli altri in un clima di stima reciproca.

In particolare, il patto di corresponsabilità chiede un significativo impegno alle famiglie: quello di osservare con grande attenzione i propri ragazzi rispetto al loro rapporto con la scuola, entrando in costante relazione con essa.

In linea con tali presupposti si colloca il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS), nato proprio per valorizzare la componente dei genitori e assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche.

5) Conoscenze e competenze relative all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione

Per collocare nella opportuna luce culturale, educativa e didattica le proposte che sono riportate di seguito e anche per accogliere gli ammaestramenti della lunga storia che si è brevemente riassunta nelle pagine precedenti vanno evidenziati i seguenti punti.

a) La legge n. 169/2008 non denomina «educazione civica» o «educazione alla Costituzione e alla cittadinanza» la nuova disciplina perché l'educazione e il carattere educativo qualificano ogni insegnamento e ogni relazione interpersonale che si svolgano nel sistema educativo di istruzione e di formazione (art. 1 della legge delega n. 53/03). Va quindi evitato il rischio di delegare a questo solo insegnamento preoccupazioni e compiti di natura educativa che, invece, devono coinvolgere per forza di cose tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte le discipline (con particolari curvature del loro insegnamento).

b) Discorso analogo va condotto sulle ragioni che hanno persuaso il legislatore a non qualificare l'insegnamento di Costituzione e cittadinanza come «cultura». *Anche la cultura, infatti,*

appartiene all'intero dell'esperienza scolastica e ne costituisce, al pari dell'educazione, un elemento qualificante e imprescindibile. Non esistono, perciò, insegnamenti che non siano e non debbano essere culturali e che, attraverso la cultura che esprimono, non debbano concorrere a far maturare le potenzialità educative di ogni studente.

c) Resta confermato il principio che vuole la *cultura mezzo e strumento consustanziale all'educazione*. Da questo punto di vista, l'interiorizzazione dei principi che reggono l'impianto della nostra Costituzione e la conoscenza via via più approfondita delle norme che definiscono la cittadinanza, in diversi ambiti, nazionali e internazionali (si parla anche di "cittadinanze") appaiono come condizioni che giustificano e facilitano nei ragazzi l'adozione di comportamenti personali e sociali corretti sul piano dell'etica e della legalità.

La Costituzione diventa in tal modo non solo il documento fondativo della democrazia nel nostro Paese, ma anche una "*mappa valoriale*" utile alla costruzione della propria identità personale, locale, nazionale e umana: e fornisce chiarezza di idee e di motivazioni utili ad esercitare la *cittadinanza attiva*, anche in termini di impegno personale nel *volontariato*.

d) La conoscenza delle norme, intese come valori utili al bene comune, l'esperienza del rispetto di tali norme, la riflessione condivisa sulle implicazioni emotive e cognitive che vengono dalla loro adozione e dalla loro trasgressione sono condizioni fondamentali per la riemersione nelle coscienze e per la diffusione dei valori democratici, nel succedersi delle generazioni.

La necessità di *esercitare* la cittadinanza studentesca nel senso più ampio dell'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadino afferente al micro (la scuola) e al macro (la società), si basa sulla consapevolezza che è indispensabile insegnare ed apprendere in modo esperienziale le competenze civiche e sociali, coerentemente con quanto affermato dal dibattito scientifico internazionale sulla formazione della personalità e sull'educazione. In tal senso, i percorsi educativi finalizzati alla trasmissione e all'acquisizione di contenuti e competenze attinenti al concetto di *cittadinanza attiva* si legano necessariamente:

- all'utilizzo di metodologie didattiche attive funzionali a tematizzare esplicitamente il *sapere* connesso all'area in questione;
- alla possibilità di *riflettere*, individualmente e collettivamente,

sui contenuti proposti *accedendo a casi concreti e sperimentando in prima persona le implicazioni concettuali connesse a ciascun argomento trattato (saper essere)*;

- all'offerta di un continuo e costante *ponte di collegamento* tra quanto discusso in classe e quanto vissuto quotidianamente nella propria esperienza di vita (*saper fare*).

Tale modello formativo consente di acquisire competenze cognitive, di gestione del proprio comportamento e del proprio apprendimento, che permettano da un lato di perseguire efficacemente i propri scopi e dall'altro di contribuire allo sviluppo sostenibile della società in cui si vive.

Le competenze insite nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono quelle di una cittadinanza agita, allo scopo di promuovere nelle giovani generazioni l'impegno in prima persona per il benessere proprio e altrui attraverso ad esempio attività di volontariato, la tutela dell'ambiente quale bene comune, la promozione del fair play e dei valori positivi insiti nello sport e nelle competizioni di qualsivoglia genere, l'educazione alla salute come assunzione del rispetto di se stessi e degli altri e l'educazione stradale come educazione alla responsabilità nelle proprie scelte e nelle proprie azioni.

A tali scopi il Ministero promuoverà collaborazioni con enti, istituzioni, forze dell'ordine, magistratura, sportivi e associazioni del terzo settore al fine di creare opportunità per gli studenti di incontrare persone che abbiano un ruolo attivo e quotidiano nella difesa dei valori costituzionali in grado di rappresentare, con il loro percorso e la loro testimonianza, esempi di impegno civile.

A tal fine le Istituzioni scolastiche potranno avvalersi delle collaborazioni in essere e delle collaborazioni future che l'Amministrazione pubblicherà attraverso i propri canali istituzionali e on line.

e) L'autonomia delle scuole e, soprattutto, l'autonomia professionale e scientifica che deve essere riconosciuta ai docenti consiglia di non irrigidire le scelte ministeriali con un impianto metodologico-didattico che potrebbe caratterizzare l'insegnamento di Costituzione e cittadinanza dalla scuola dell'infanzia alla fine del secondo ciclo. In particolare, in un momento ancora sperimentale come quello che si intende promuovere. Proprio per questo, dunque, da un lato, è com-

pito delle scuole e dei docenti distribuire nell'arco dei diversi anni di corso i contenuti elencati di seguito e attraverso i quali gli studenti sono chiamati a maturare le competenze da certificare alla conclusione di ogni grado di scuola. Dall'altro lato, anche nella prospettiva di approntare la versione definitiva delle Indicazioni nazionali per i piani di studio, si richiede all'autonomia delle scuole e dei docenti una valutazione sulla fruibilità didattica delle indicazioni che seguono.

Nuclei tematici e obiettivi di apprendimento relativi a Cittadinanza e Costituzione

SCUOLA DELL'INFANZIA

Obiettivi di apprendimento

Si propone di identificare le conoscenze e le abilità specifiche dell'insegnamento di Costituzione e cittadinanza a posteriori, cioè desumendole dalle migliori pratiche che saranno elaborate e censite nel corso della sperimentazione.

In prima approssimazione, si ritiene che le conoscenze e le abilità specifiche da trasmettere nella scuola dell'infanzia si possano concentrare:

- sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita;
- sulle modalità con cui si possono acquisire conoscenze e modi di agire rispettivamente con i genitori, con i compagni, con le maestre e con altri adulti.

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola dell'infanzia

- mostrare consapevolezza della propria storia personale e familiare e dei modi con cui si è modificata la relazione con gli altri compagni e con gli adulti;
- porre domande su temi esistenziali, sulle diversità culturali, sull'essere bambini e bambine, sulla giustizia, su ciò che è bene e ciò che è male;
- eseguire compiti, elaborare progetti, risolvere problemi da soli, con i coetanei e con gli adulti;
- spiegare come e quanto ci sente legati alla propria famiglia,

alla propria comunità, alla propria scuola, al proprio Paese, al mondo;

- gestire conflitti, negoziare compiti e impegni, lavorare in cooperazione, definire regole d'azione condivise.

SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi di apprendimento

- concetto di «pieno sviluppo della persona umana» e compiti della Repubblica a questo riguardo;
- significati e azioni della pari dignità sociale, della libertà e dell'uguaglianza di tutti i cittadini;
- concetto di «formazioni sociali» (art. 2 della Costituzione);
- le prime «formazioni sociali», i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi: la famiglia, il quartiere e il vicinato, le chiese, i gruppi cooperativi e solidaristici, la scuola;
- la distinzione tra «comunità» e «società»;
- gli enti locali (comune, provincia, città metropolitana, regione) e gli enti territoriali (asl, comunità montane ecc.);
- i segni costituzionali dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica;
- la distinzione tra Repubblica e Stato e alcune sue conseguenze;
- la tutela del paesaggio e del patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della nazione;
- i segnali stradali e le strategie per la miglior circolazione di pedoni, ciclisti, automobilisti;
- elementi di igiene e di profilassi delle malattie;
- i principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia;
- il superamento del concetto di razza e la comune appartenenza biologica ed etica all'umanità.

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola primaria

Dignità umana: riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da persone umane; riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e testimoniarli nei comportamenti familiari e sociali; riconoscere fatti e situazioni di cronaca nei quali si registri il mancato rispetto dei principi della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia che si sono studiati; identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzistici e progettare ipotesi di intervento per contrastarli.

Identità e appartenenza: documentare come, nel tempo, si è presa maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e del proprio ruolo nelle «formazioni sociali» studiate; curare la propria persona (igiene, stili alimentari, cura dei denti ecc.) e gli ambienti di vita (illuminazione, aerazione, temperatura ecc.) per migliorare lo «star bene» proprio e altrui; riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza al comune, alla provincia, alla città metropolitana, alla regione, ad enti territoriali, all'Italia, all'Europa e al mondo; trovare i modi per trasformare un'appartenenza comunitaria in una intenzionale, libera e volontaria appartenenza sociale, oppure per identificare situazioni di appartenenza ad una «comunità» o ad una «società»; trovare fatti, situazioni, forme linguistiche, comportamenti che dimostrino la mancata o piena consapevolezza della distinzione tra Repubblica e Stato; riconoscere azioni proprie e altrui che siano tendenzialmente autonome oppure che siano per lo più dettate da condizionamenti e da dispositivi espliciti o nascosti.....

Alterità e relazione: riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare come luogo di esperienza sociale e di reciproco riconoscimento e aiuto, nel dialogo fra generazioni; riconoscere ruoli e funzioni diverse nella scuola, identificando le corrette relazioni degli alunni con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra loro e riconoscendo il valore dei rapporti scuola-famiglia; esercitare responsabilmente la propria libertà personale e sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale; attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali; distinguere i diritti e i doveri, sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli altri; manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali

in forme argomentate, interagendo con «buone maniere» con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto dell'identità maschile e femminile; accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e soprattutto impiegandole come risorsa per la risoluzione di problemi, l'esecuzione di compiti e la messa a punto di progetti; curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive.

Partecipazione: testimoniare la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana (vita familiare, gioco, sport ecc.); contribuire all'elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli altri nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui si partecipa; avvalersi dei servizi offerti dal territorio, riconoscere quando sono affidabili per sé e per gli altri e, soprattutto, contribuire ad identificare proposte per renderli sempre meglio tali, quando non lo fossero; riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell'ambiente (compatibilità, sostenibilità ...); rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Obiettivi di apprendimento

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- organizzazione politica ed economica della Ue (con la moneta unica, la Banca centrale);
- la Carta dei diritti dell'Ue e la Costituzione europea;
- organismi internazionali (Onu, Unesco, Tribunale internazionale dell'Aia, Alleanza Atlantica, Unicef, Amnesty International, Croce Rossa);
- distinzione tra autonomia (della persona umana, delle «formazioni sociali», degli enti locali e territoriali, delle istituzioni) e decentramento nei servizi che dipendono dallo Stato;
- connessione tra l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, da una parte, e la valorizzazione dell'autonomia e del decentramento dall'altra (art. 5 della Costituzione);
- il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948;

- la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni;
- l'ordinamento della Repubblica;
- la Corte costituzionale;
- le «formazioni sociali» delle imprese, dei partiti, dei sindacati e degli enti no profit, con la loro regolamentazione costituzionale e legislativa;
- la sussidiarietà orizzontale e verticale;
- i diritti e i doveri del cittadino (soprattutto in rapporto alla salute propria e altrui, alla sicurezza stradale e alla libertà di manifestazione del pensiero);
- i diritti e i doveri del lavoratore (i Rapporti economici secondo la Costituzione, lo Statuto dei lavoratori, lo Statuto dei lavori).

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola secondaria di I grado

Dignità umana: riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore (italiano ed europeo), alla luce della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del dettato costituzionale e delle leggi nazionali, della normativa europea; riconoscere in fatti e situazioni come il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole della sicurezza stradale, in particolare dell'uso del casco e dell'equilibrio alimentare per chi guida, sia segno di rispetto della dignità della persona propria e altrui; riconoscere il diritto alla salute come valore personale e sociale di cui si è responsabili anche dinanzi alle generazioni future; leggendo i giornali e seguendo i mass media, riconoscere, nelle informazioni date, le azioni, il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e internazionali e di associazioni internazionali poste al servizio della valorizzazione della dignità umana.

Identità e appartenenza: esplorare le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino, abitante della propria regione, della propria nazione, dell'Europa e del mondo, individuare gli elementi di esse che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie per armonizzare eventuali contrasti che le caratterizzano; confrontare l'organizzazione ordinamentale e di governo, nonché le regole di cittadinanza, che contraddistinguono il nostro paese e gli Stati Ue di cui si studia la lingua; riconoscere e rispettare in situazioni consone i simboli dell'identità nazionale ed europea e

delle identità regionali e locali; far interagire positivamente in fatti e situazioni ipotetiche o reali il rispetto dei diritti dell'uomo, del cittadino, del lavoratore e dell'imprenditore.

Alterità e relazione: conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle norme, nonché il valore giuridico dei divieti; partecipare consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione tra studenti diversi all'interno della scuola; conoscere lo Statuto delle studentesse e degli studenti e tenerne conto nel comportamento e nei giudizi da esprimere sulla situazione scolastica; conoscere e rispettare il codice della strada: segnaletica stradale, tipologia dei veicoli e norme per la loro conduzione; gestire le dinamiche relazionali proprie della preadolescenza nelle dimensioni dell'affettività, della comunicazione interpersonale e della relazione tra persone diverse tenendo conto non solo degli aspetti normativi, ma soprattutto di quelli etici.

Partecipazione: essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, ai diversi livelli di organizzazione sociale e politica; partecipare alle iniziative promosse per una sempre maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali e territoriali; riconoscere i provvedimenti e le azioni concrete che promuovono e tutelano il principio della sussidiarietà verticale ed orizzontale in un territorio; trovare fatti storici, situazioni politiche ed esempi giuridici che possano testimoniare una mancata o insufficiente valorizzazione del rapporto costituzionale che dovrebbe intercorrere tra l'unità e l'indivisibilità della Repubblica e organizzazione istituzionale e ordinamentale fondata sull'autonomia e sul decentramento; comprendere e utilizzare i codici e gli strumenti di comunicazione delle diverse istituzioni; collaborare all'elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti (salute, ambiente, sicurezza ecc.) promossi dalla scuola e dal territorio.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Obiettivi di apprendimento

- uguaglianze e differenze, sovrapposizioni ed eccedenze rispettivamente dei concetti di uomo, individuo, soggetto e persona umana;

- i diritti dell'uomo, del cittadino e del lavoratore in Italia, nella Ue e nel diritto internazionale alla luce delle distinzioni tra uomo, individuo, soggetto e persona;
- i concetti di costituzione materiale e di costituzione formale come operatori interpretativi della storia costituzionale italiana;
- il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948;
- la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni;
- le revisioni costituzionali apportate dal 1948 ad oggi;
- il processo di formazione, di emanazione e di perfezione delle leggi ordinarie e dei decreti legge;
- l'introduzione delle Regioni nel testo costituzionale del 1948 e le ragioni del loro primo avvio solo negli anni Settanta;
- le competenze esclusive e concorrenti delle Regioni e i loro ordinamenti;
- il ruolo dello Stato nell'ordinamento e nella funzionalità della Repubblica;
- l'art. 32 della Costituzione e le sue conseguenze normative;
- le libertà personali e le libertà sociali nel testo costituzionale;
- la libertà di insegnamento e la libertà di scuole nel testo costituzionale e nelle leggi ordinarie;
- Il sistema educativo di istruzione e di formazione della Repubblica: i differenti ruoli dello Stato, delle Regioni, degli altri enti locali e delle «formazioni sociali» (a partire dalla famiglia e dalle scuole).

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola secondaria di II grado

Dignità umana: identificare i diritti umani nella cultura, nella storia dell'umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali, cogliendo come nel tempo e nello spazio si sia evoluta la capacità di riconoscerli e tutelarli; riconoscere il valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali nelle società storiche e politiche contemporanee; conoscere i processi migratori, identificarne le cause, valutarne le conseguenze personali,

sociali, culturali ed economiche, mantenendo fisso il principio della pari dignità di ogni persona, delle regole di cittadinanza nazionale, europea e internazionale e del valore individuale e sociale dell'integrazione; sviluppare disponibilità all'impegno interculturale, agendo comportamenti basati sul rispetto e sull'accettazione delle differenze, nonché sul rifiuto di ogni forma di discriminazione su base etnica e religiosa; riconoscendo la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art. 32 Cost.) e come "dovere di solidarietà" reciproca (art. 2 Cost.), valutare le conseguenze personali e sociali di comportamenti incoerenti con questi principi; identificare stereotipi, pregiudizi etnici, sociali e culturali presenti nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, nei mass media e in testi di studio e ricerca; riconoscere in fatti e situazioni concrete i modi con cui il diritto al lavoro e alla libertà di impresa sono espressione della dignità della persona e delle formazioni sociali all'interno delle quali sviluppa la propria personalità.

Identità e appartenenza: conoscendo le premesse storiche, i caratteri, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riuscire ad identificare situazioni problematiche che ostacolano i processi dell'integrazione nazionale e dell'integrazione europea; ritrovare nella vita sociale, giuridica, istituzionale e culturale del nostro Paese elementi che dimostrino l'inerzia di abitudini e di impostazioni incoerenti con lo spirito e la lettera del testo costituzionale a proposito di responsabilità dello Stato e delle Regioni; riconoscere in fatti e situazioni della vita economica, sociale e culturale l'intervento delle istituzioni europee (Unione Europea e Consiglio d'Europa), l'adesione alle linee fondamentali del Trattato di Lisbona (2007) e alle decisioni di politica economica della Ue e della Banca centrale europea; ricostruire le problematiche e le acquisizioni del processo di elaborazione della Costituzione europea, soprattutto in rapporto al "patrimonio spirituale e morale dell'Europa".

Alterità e relazione: riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali dell'esperienza umana porti a concretizzazioni istituzionali e ordinamentali che tengono conto della storia di ogni popolo; imparare a utilizzare il linguaggio dei sentimenti, delle emozioni e dei simboli, tendo

conto delle differenze storiche e culturali di cui sono espressione; riconoscere il valore etico e civile delle leggi, nonché le modalità con cui tale valore è tutelato nel processo nazionale e internazionale che le crea e le introduce negli ordinamenti giuridici; individuare come i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza pubblica, debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel rapporto fra i paesi e le generazioni) intervengono a qualificare le politiche economiche nazionali e internazionali; dimostrare piena e matura consapevolezza circa la necessità di comportamenti corretti nel campo della sicurezza per la tutela della incolumità propria e altrui, del codice della strada e della salute fisica e mentale di ogni cittadino; comprendere l'equilibrio nel tempo del sistema uomo-ambiente: la funzione delle leggi e i danni prodotti dalla sua alterazione, problematizzando l'idea di uno *sviluppo sostenibile* in termini di giustizia anche intergenerazionale.

Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell'ambiente, gli organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni; praticare i diritti e i doveri degli studenti secondo la normativa vigente, contribuendo alla realizzazione della democrazia nella scuola e nelle relazioni tra scuola, famiglia e società; analizzare, discutere e condividere lo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti; promuovere la conoscenza dei regolamenti di istituto come momento di cittadinanza partecipata, collaborando alla loro redazione o al loro miglioramento e individuando le pratiche e le iniziative necessarie a questi scopi; impegnarsi attivamente nelle forme di rappresentanza previste (di classe, di istituto, nella Consulta provinciale degli studenti, nelle Associazioni studentesche); partecipare ai lavori dei Forum regionali e nazionali delle Associazioni studentesche; impegnarsi e partecipare ai lavori e alle iniziative della Consulta provinciale degli studenti.

Il Ministro
Mariastella Gelmini

COS'È IL FO.NA.G.S. (Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola)

Il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola è stato istituito con il D.P.R. 567/96 e successive modificazioni ed integrazioni (D.P.R. n. 105/2001) ed organizzato con il D.M. n. 14/2002, con l'iniziale partecipazione delle Associazioni A.Ge (Associazione Italiana Genitori), A.Ge.S.C. (Associazione Italiana Genitori Scuole Cattoliche) e C.G.D. (Coordinamento Genitori Democratici), alle quali si sono aggiunte successivamente AGE DO (Associazione genitori di omosessuali), Care (Coordinamento delle associazioni familiari adottive e affidatarie in rete), Faes (Associazione famiglia e scuola)

Moige (Movimento italiano genitori), al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche.

Infatti, ai sensi del D.M. 14 del 18/2/2002, ne fanno parte le Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative ed è costituito da un massimo di due rappresentanti di ciascuna di esse. Il FoNAGS ha sede presso il Dipartimento per l'Istruzione – Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione – Ufficio III.

Con D.P.R. 301/2005 sono stati meglio definiti ruolo e funzionamento del Fonags ed è stata introdotta la costituzione dei Forum regionali (Forags), che di fatto erano già in essere ed operativi sul territorio. L'impulso che derivò dal Ministro Moratti nel corso del seminario nazionale dei Forum Regionali che si tenne a Sabaudia nel 2004 e nelle successive occasioni di formazione rivolte ai Forum provinciali che si svolsero a Desenzano, Montecatini Terme e Maratea nel 2005 hanno rappresentato una spinta inedita ed un rilancio dell'alleanza educativa scuola-famiglia, che ha inquadrato formalmente ed inserito nella cornice istituzionale le buone pratiche e le eccellenze che erano venute alla luce negli anni precedenti.

Dopo aver formato il personale docente comandato presso gli Uffici Studi provinciali si è avvertita l'esigenza di sostenere l'attività ed

il ruolo dei rappresentanti dei genitori, con iniziative di formazione sulla normativa scolastica, sul POF e sul bilancio della scuola, nonché su problematiche che attengono alla crescita, al benessere e all'educazione delle giovani generazioni.

Tra gli appuntamenti di rilievo si inserisce la *Giornata Europea dei Genitori e della Scuola*, promossa annualmente nel mese di ottobre dall'Associazione Europea dei Genitori (EPA) e sostenuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola.

SINTESI DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE N.107/2015

Si propone di seguito una sintesi dei provvedimenti legislativi previsti dai comma 180 della legge 107 del 2015 ed approvati nel Maggio 2017.

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

Il decreto:

1. delinea l'articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente:
 - della scuola secondaria,
 - dell'insegnamento tecnico-pratico
2. elenca i criteri e le metodologie da adottare al fine di realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli.
3. prevede l'emanazione con cadenza triennale del bando di concorso sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili.

Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

Il decreto:

1. aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia di inclusione scolastica.
2. chiarisce chi sono i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili.
3. prevede che, le classi con la presenza di bambini con disabilità certificate non abbiano più di ventidue alunni, fermo restando il numero minimo di alunni e studenti per classe previsto dalla normativa vigente.

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

Il decreto:

1. supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica;
2. supera la sovrapposizione dei percorsi dell'istruzione professionale con quelli di formazione professionale (le FP) di competenza delle Regioni;
3. prevede il raccordo tra l'istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato;
4. riconosce alle scuole la possibilità di ampliare l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale;
5. potenzia gli indirizzi di studio quinquennali dell'istruzione professionale;
6. prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di "Scuole professionali".

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie.

Il decreto:

1. valorizza l'esperienza educativa dalla nascita a sei anni;
2. elimina la cesura tra i due periodi dell'infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità.

Garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico.

Il decreto:

1. nel voler garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti iscritti e frequentanti le scuole statali e paritarie:
 - riorganizza le prestazioni, per il sostegno allo studio;
 - definisce le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale;
 - individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.

Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica.

Il decreto:

1. prevede che il MIUR, L'INDIRE, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, L'AFAM, gli ITS e gli ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO concorrano a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica.

Revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero.

Il decreto:

1. aggiorna gli ordinamenti;
2. rafforza la missione di promozione della cultura italiana all'estero;
3. razionalizza le norme sul personale all'estero.

Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze.

Il decreto riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di:

- non bocciatura degli alunni del primo ciclo;
- semplificazione del numero di prove scritte agli esami conclusivi del primo ciclo;
- semplificazione nell'attribuzione della valutazione finale;
- presidenza delle commissioni d'esame attribuita al dirigente scolastico;
- esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con la riduzione a due delle prove scritte, l'eliminazione della prova multidisciplinare predisposta dalla commissione;
- potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro;
- eliminazione della prova scritta a carattere nazionale della prova Invalsi dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- effettuazione della prova in un altro momento dell'anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all'esame;

- integrazione delle prove di italiano e matematica con un'ulteriore sezione per la rilevazione dell'apprendimento della lingua inglese;
- definizione mediante apposito decreto ministeriale di un modello di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado;
- istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, a cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale
- previsione di un'apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione.

IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

Un po' di storia

Per ricondurre ad una sintesi essenziale il lungo cammino della scuola italiana è opportuno partire dalla **legge Casati (1859)**, legge fondativa del sistema scolastico nazionale che prende corpo congiuntamente al processo di formazione dello Stato unitario e che segna la nascita della scuola obbligatoria e gratuita in tutti i Comuni per combattere l'analfabetismo, specie nel Mezzogiorno.

Nel luglio 1887 fu emanata la **Legge Coppino**, che oltre ad elevare l'obbligo scolastico fino a nove anni, stabilì sanzioni pecuniarie per l'inadempienza. Furono introdotti nei programmi scolastici i doveri del cittadino.

Con la **Legge Orlando**, nel 1904, l'obbligo scolastico fu elevato a 12 anni e dalla classe quarta si accedeva (previo esame) alla scuola secondaria, oppure alla quarta e quinta classe (corso popolare), obbligatoria solo per i residenti nei comuni nei quali tale corso era istituito. Presso il Ministero fu istituita una Direzione generale per l'istruzione elementare e furono previsti contributi statali per i Comuni in difficoltà finanziarie.

La **Legge Daneo-Credaro**, nel 1911, avviò il passaggio delle scuole elementari dai Comuni allo Stato:

Tuttavia il passaggio epocale che offre una revisione strutturale e complessiva della scuola si ha con la **Riforma Gentile (1923)**. Fu introdotto il grado *preparatorio* (attuale scuola dell'infanzia, resa statale solo nel 1968) affidato ai Comuni e agli enti privati. L'obbligo scolastico fu elevato al quattordicesimo anno di età e si espletava con la frequenza del corso elementare inferiore (durata di tre anni) superiore (durata di due anni) e del corso integrativo di avviamento professionale (di tre anni). Furono istituite scuole speciali per portatori di handicap sensoriali. L'insegnamento della religione cattolica era posto "a fondamento e coronamento dell'istruzione elementare". Fu disposta l'istituzione dell'Istituto Magistrale e si provvide all'emanazione di nuovi programmi per la scuola elementare elaborati dal filosofo G. Lombardo Radice, che risentono della pedagogia dell'idea-

lismo e si connotano per l'esaltazione della cultura e della spiritualità.

Il ventennio fascista vede l'accentramento del potere nel Ministro per l'educazione e nel Regio Provveditore agli Studi ed altri enti vennero istituiti per occuparsi dell'istruzione scolastica (Gioventù Italiana del Littorio, Opera Nazionale Balilla) cui seguì un accesso limitato alla scuola secondaria coerentemente ad una concezione aristocratica della cultura.

Il 1962 è l'anno della costituzione della scuola media unica tra gli 11 ed i 14 anni, mentre l'istituzione della scuola materna statale risale al 1968 con la Legge 444, che costituisce una svolta significativa che riconosce la valenza educativa dell'esperienza prescolastica. Venivano emanati con D.P.R. n. 503 del 14 luglio 1955 i Nuovi Programmi per la scuola elementare (ministro Ermini) con cui l'insegnamento della dottrina cristiana veniva posto "a fondamento e coronamento della formazione integrale della personalità".

Con la Legge n. 820/1971 si istituiva il tempo pieno che consentiva di arricchire il curriculum con attività integrative ed insegnamenti speciali.

Una delle grandi conquiste socioculturali della scuola italiana è transitata attraverso l'integrazione nelle classi comuni degli allievi in situazione di handicap (Legge n. 517/77), la sostanziale gratuità della frequenza (salvo il costo dei libri di testo), la presenza di scuole, sedi, classi praticamente in tutte i comuni.

Altri provvedimenti significativi si hanno con la Legge delega del 1973 ed i Decreti delegati n. 416, 417, 419 e 420 del 31 maggio 1974, che caratterizzavano la scuola come comunità in cui a tutte le componenti si affidava la responsabilità per un rinnovamento democratico condiviso. In particolare il Decreto n. 417/74 istituiva gli organi collegiali di partecipazione alla gestione della scuola. Si assicurava nel contempo un impulso notevole alla sperimentazione della ricerca educativa, della formazione e dell'aggiornamento (D.P.R. n. 419) con la creazione di appositi istituti a livello regionale (IRRSAE), e a livello nazionale (CEDE – Centro Europeo dell'educazione e la Biblioteca di Documentazione Pedagogica – BDP).

Nel 1979 escono i nuovi programmi didattici per la scuola media.

Altre due tappe segnano una svolta significativa: l'emanazione dei

Programmi didattici per la scuola elementare del 1985 (ministro Falcucci) che introducono una pedagogia laica e pluralista per “la formazione dell’uomo e del cittadino” e la Riforma degli ordinamenti della scuola elementare con la Legge n. 148/90 che danno avvio alla stagione del modulo, ovvero del team dei tre insegnanti su due classi o di quattro su tre. Si inserisce anche l’insegnamento della lingua inglese in maniera organica e strutturata. Questo impianto normativo ha retto e caratterizzato la vita della scuola di base per oltre un ventennio.

Il sistema di istruzione nazionale è stato interessato (Legge Gelmini) ad una fase di riforma degli ordinamenti che interessa tutti gli ordini di scuola e che si realizzerà in un arco di tempo molto ampio. Una prima riforma di ordinamento era stata definita tra il 2003 e il 2005 per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione ed aveva trovato attuazione graduale negli anni successivi; per la scuola secondaria di II grado era stata definita una riforma di ordinamento tra il 2005 e il 2007 senza che si concretizzasse in una fase applicativa.

Con la nuova legislatura sono state definite da apposite leggi (n. 133/2008, articolo 64 e legge 169/2008) obiettivi e criteri di attuazione della riforma del sistema di istruzione, secondo una linea di continuità e di razionalizzazione con quanto già definito per via normativa negli anni immediatamente precedenti.

La legge 133/2008 ha previsto che per i diversi settori scolastici e per gli ambiti di ordinamento si proceda alla emanazione di specifici regolamenti sotto forma di Decreti del Presidente della Repubblica. All’inizio dell’anno scolastico 2009/10 risultavano approvati ed entrati in vigore quattro di questi Regolamenti; altri cinque erano nella procedura consultiva in vista della loro approvazione definitiva.

I regolamenti attualmente in vigore riguardano, in particolare:

- la razionalizzazione della rete scolastica (dpr 81/2009);
- il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (dpr 89/2009);
- il coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (dpr 122/2009).

Il sistema scolastico italiano è costituito da scuole statali, paritarie (legge 10 marzo 2000, n. 62) e non paritarie (Regolamento n. 263 del 29/11/2007). Vi sono anche le scuole straniere operanti sul territorio nazionale ai sensi del DPR 18/04/1994, n. 389.

Scuole paritarie

Sono inserite nel sistema nazionale di istruzione in virtù dell'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, delle medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, del rilascio di titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali. Ai fini del conseguimento della parità scolastica devono corrispondere ad alcuni requisiti: progettazione educativa in linea con i principi della Costituzione;

- POF conforme agli ordinamenti vigenti;
- attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
- disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri in linea con le disposizioni vigenti;
- istituzione e funzionamento degli organi collegiali;
- facoltà di iscrizione estesa a tutti gli studenti, purchè in possesso dei requisiti connessi all'età ed all'idoneità del titolo di studio;
- conformità alle norme vigenti in materia di inserimento ed integrazione degli studenti con disabilità o in situazione di svantaggio;
- costituzione di corsi completi;
- personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- contatti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Scuole non paritarie

Le scuole non paritarie sono iscritte in elenchi regionali aggior-

nati annualmente. Tali istituti non possono tuttavia rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né attestati con valore di certificazione legale.

I requisiti ai quali devono conformarsi riguardano l'offerta formativa ed un progetto educativo in linea con il dettato costituzionale e con l'ordinamento scolastico italiano. Tali istituti devono offrire un'adeguata disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri in linea con le disposizioni vigenti ed impiegare personale docente ed un coordinatore delle attività didattiche che dispongano dei titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti. Ovviamente gli alunni iscritti devono avere un'età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, analogamente a quanto previsto per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria.

Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria (art. 2 legge n. 53 del 28 marzo 2003).

Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Tale possibilità è, comunque, subordinata alle seguenti condizioni previste dall'articolo 2 del Regolamento (dpr 89/2009):

- a) disponibilità dei posti;

- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Le famiglie possono richiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (art. 2, dpr 89/2009).

LA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 (Dalle "Indicazioni nazionali")

La scuola dell'infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e sull'esistenza di altri punti di vista.

L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell'apprendimento individuale e di gruppo. L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia

risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l'istituzione scolastica, le pratiche dell'autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.

Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, di rasserenamento, comprensione ed esplicitazione delle diverse posizioni.

A questa età, dunque, si definisce e si articola progressivamente l'identità di ciascun bambino e di ciascuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio stare con gli altri e esplorare il mondo. Sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di protezione e contenimento, degli altri bambini come compagni di giochi e come limite alla propria volontà. Sono gli anni in cui si avvia la reciprocità nel parlare e nell'ascoltare; in cui si impara discutendo.

I bambini si presentano alla scuola dell'infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze. I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua che usano, provano il piacere di comunicare, si cimentano con l'esplorazione della lingua scritta.

La scuola dell'infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana, rispettando l'uso della lingua di origine. La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare una varietà di situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. Appropriati percorsi didattici sono finalizzati

all'estensione del lessico, alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare), contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico e creativo.

LA FAMIGLIA NELLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012

Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.

L'ingresso dei bambini nella scuola dell'infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendo finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più "forti" per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare.

Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia durata per i loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarci e di evolvere verso i valori di convivenza in una società aperta e democratica.

Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di formazione.

Primo ciclo

Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori:

1. la scuola primaria, della durata di cinque anni;
2. la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.

La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità; permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche; favorisce l'apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea (inglese) oltre alla lingua italiana; pone le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa i giovani cittadini ai principi fondamentali della convivenza civile (Legge 53/2003). La frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre. L'iscrizione è facoltativa per chi compie sei anni entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria può variare in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie da 24 a 27 ore, estendendosi anche fino a 30 ore. In alternativa a tali orari normali, le famiglie, in base alla disponibilità dei posti e dei servizi attivati, possono chiedere il tempo pieno di 40 ore settimanali.

A partire dall'anno scolastico 2009-10, gradualmente viene superata l'organizzazione a moduli e ridotta al massimo la compresenza. Contestualmente, a cominciare dalle prime classi ad orario normale, viene introdotto il modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e con compiti di coordinamento.

Va sottolineato come la legge Gelmini abbia introdotto nelle classi di scuola primaria (la legge n.107/2015 non l'ha abolito) il cosiddetto Insegnante prevalente.

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline, è finaliz-

zata alla crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo.

L'orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, organizzato per discipline, è pari a 30 ore. In base alla disponibilità dei posti e dei servizi attivati, possono essere organizzate classi a tempo prolungato funzionanti per 36 ore settimanali di attività didattiche e di insegnamenti con obbligo di due-tre rientri pomeridiani. Su richiesta della maggioranza delle famiglie, il tempo prolungato può essere esteso a 40 ore.

Il secondo ciclo di istruzione

Il secondo ciclo di istruzione articolato in due tipologie di percorsi:

- scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le scuole organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali per le studentesse e gli studenti da 14 a 19 anni;
- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (leFP) di competenza regionale, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

I LICEI

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei.

I nuovi licei:

1. Liceo artistico
2. Liceo classico
3. Liceo linguistico
4. Liceo musicale e coreutico
5. Liceo scientifico opzione scienze applicate
6. Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale

GLI ISTITUTI TECNICI

Gli istituti tecnici propongono un numero limitato di ampi indirizzi, collegati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del paese.

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Gli Istituti professionali dall'anno scolastico 2018/19 offrono undici indirizzi di studio, un nuovo modello organizzativo e didattico, potenziamento delle attività di laboratorio. Essi formano gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del paese. Contestualmente all'attivazione dei nuovi istituti professionali, per le classi seconda, terza, quarta e quinta sono attivi i pregressi ordinamenti fino all'esaurimento del percorso quinquennale nel 2022.

Approfondiamo...

Il sistema dei Licei

Il nuovo modello dei licei ha avuto avvio gradualmente, coinvolgendo a partire dall'anno scolastico 2010/11 le classi prime e le seconde. La riforma è entrata a regime nel 2013.

Per cancellare la frammentazione e consentire alle famiglie e agli studenti di compiere scelte chiare i 396 indirizzi sperimentali, i 51 progetti assistiti dal Miur e le tantissime sperimentazioni attivate saranno ricondotte in 6 licei.

Rispetto al vecchio impianto che prevedeva solo il liceo classico, il

liceo artistico e lo scientifico, oltre all'istituto magistrale quadriennale e a percorsi sperimentali linguistici, con la riforma ora si ha:

- **Liceo artistico**, articolato in tre indirizzi:
 - *arti figurative* - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di cogliere i valori estetici nelle opere artistiche ed individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;
 - *architettura, design, ambiente* - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;
 - *audiovisivo, multimedia, scenografia* - a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.
- **Liceo classico** Con la riforma Gelmini è stato introdotto l'insegnamento di una lingua straniera per l'intero quinquennio.
- **Liceo scientifico**. Oltre al normale indirizzo scientifico le scuole possono attivare l'opzione scientifico tecnologica che consentirà l'approfondimento della conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative.
- **Liceo linguistico** Il liceo linguistico può attivare l'insegnamento di 3 lingue straniere. Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera e dalla quarta liceo un secondo insegnamento sarà impartito in lingua straniera.
- **Liceo musicale e coreutico** Il liceo musicale è articolato nelle due sezioni musicale e coreutica. Inizialmente sono state istituite 40 sezioni musicali e 10 coreutiche e potranno

no essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accademie di danza per le materie di loro competenza. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di:

- cogliere i valori estetici delle opere musicali;
 - conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, analizzandoli mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi;
 - individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
 - conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della composizione, dell'interpretazione, dell'esecuzione e dell'improvvisazione;
 - conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive.
- **Liceo delle scienze umane.** Sostituisce il liceo sociopsicopedagogico portando a regime le sperimentazioni avviate negli anni scorsi. Il piano di studi di questo indirizzo si basa sull'approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica.
 - Le scuole possono attivare l'opzione sezione economico-sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.

La nuova organizzazione dei licei prevede:

- **maggiore autonomia scolastica:**
 - Possibilità per le istituzioni scolastiche di usufruire di una quota di flessibilità degli orari del 20% nel primo biennio e nell'ultimo anno e del 30% nel secondo biennio. Attraver-

so questa quota, ogni scuola può decidere di diversificare le proprie sezioni, di ridurre (sino a un terzo nell'arco dei 5 anni) o aumentare gli orari delle discipline, anche attivando ulteriori insegnamenti previsti in un apposito elenco.

- Possibilità di attivare ulteriori insegnamenti opzionali anche assumendo esperti qualificati attraverso il proprio bilancio;
- **un rapporto più forte scuola-mondo del lavoro-università**
Possibilità, a partire dal secondo biennio, di svolgere parte del percorso attraverso l'alternanza scuola-lavoro e stage o in collegamento con il mondo dell'alta formazione (università, istituti tecnici superiori, conservatori, accademie);
- **nuove articolazioni del collegio dei docenti:**
 - costituzione in ogni scuola di *dipartimenti disciplinari*, che riuniscono i docenti di uno stesso ambito disciplinare, per sostenere la didattica, la ricerca, la progettazione dei percorsi.
 - costituzione di un *comitato scientifico* composto paritariamente da docenti ed esperti del mondo della cultura e del lavoro.

Dipartimenti disciplinari e comitato scientifico non ledono comunque la sovranità del collegio docenti.

Gli istituti tecnici: 2 settori e 11 indirizzi

Gli istituti tecnici si dividono in **2 settori: economico e tecnologico** ed avranno un orario settimanale corrispondente a 32 ore di lezione. Saranno ore effettive contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti).

Nel settore economico sono inseriti **2 indirizzi:**

1. amministrativo, finanza e marketing;
2. turismo.

Nel **settore tecnologico** sono definiti **9 indirizzi**:

1. meccanica, mecatronica ed energia;
2. trasporti e logistica;
3. elettronica ed elettrotecnica;
4. informatica e telecomunicazioni;
5. grafica e comunicazione;
6. chimica, materiali e biotecnologie;
7. sistema moda;
8. agraria e agroindustria;
9. costruzioni, ambiente e territorio.

Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti tecnici confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento.

Il Regolamento prevede, inoltre, lo sviluppo di metodologie innovative basate sulla didattica laboratoriale, ovvero su una metodologia che considera il laboratorio un modo efficace di fare scuola in tutti gli ambiti disciplinari, compresi gli insegnamenti di cultura generale (per esempio. Italiano e storia).

Gli indirizzi del settore tecnologico hanno inoltre i seguenti spazi di insegnamento in laboratorio:

- 264 ore nel biennio;
- 891 ore nel triennio di cui 561 ore in terza e quarta e 330 ore in quinta.

Gli istituti tecnici sono caratterizzati da **un'area di istruzione generale** comune a tutti e due i percorsi e in **distinte aree di indirizzo** che possono essere articolate, sulla base di un **elenco nazionale** continuamente aggiornato nel confronto con le Regioni e le Parti so-

ciali, in un numero definito di opzioni legate al mondo del lavoro, delle professioni e del territorio. Per questo, gli istituti tecnici hanno a disposizione ampi **spazi di flessibilità** (30% nel secondo biennio e 35% nel quinto anno) all'interno dell'orario annuale delle lezioni dell'area di indirizzo. Questi spazi di flessibilità si aggiungono alla quota del 20% di autonomia rispetto al monte ore complessivo delle lezioni di cui già godono le scuole. In questo modo possono essere recuperati e valorizzati settori produttivi strategici per l'economia del Paese (come, ad esempio, la plasturgia, la metallurgia, il cartario, le costruzioni aeronautiche ecc.).

Ore dedicate alle 2 aree:

	AREA ISTRUZIONE GENERALE	AREA INDIRIZZO
Primo biennio	660 ore	396 ore
Secondo biennio e quinto anno	495 ore	561 ore

Struttura del percorso didattico

Il percorso didattico degli istituti tecnici è strutturato in:

- un *primo biennio*, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa;
- un *secondo biennio* e un *quinto anno*, che costituiscono un complessivo triennio in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni;
- il *quinto anno* si conclude con l'esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti.

Inoltre sono state incrementate le ore dello studio della lingua inglese ed è stata prevista la possibilità di introdurre lo studio di altre lingue straniere.

Insegnamento di scienze integrate

È previsto l'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nella loro autonomia, le discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di "Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica.

Nuovi modelli organizzativi

Il Regolamento prevede l'introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di

- Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo;
- l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con composizione paritetica di docenti ed esperti, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo;
- la realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l'ambiente;
- monitoraggio e valutazione delle innovazioni anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea.

Rafforzato rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni

Le norme introdotte hanno come obiettivo la creazione di un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

Gli istituti professionali

Gli istituti professionali si articolano in 2 macrosettori: istituti professionali per il settore dei servizi e istituti professionali per il settore industria e artigianato. Ai 2 settori corrispondono 6 indirizzi.

Il percorso *Settore dei servizi* si articola negli indirizzi:

1. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
2. Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica;
3. Servizi socio-sanitari;
4. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
5. Servizi commerciali.

Il percorso *Settore industria e artigianato* si articola nell'indirizzo:

2. produzioni artigianali e industriali.

Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti professionali confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento.

Ore di insegnamento

Gli istituti professionali avranno un orario settimanale corrispondente di 32 ore di lezione. Saranno ore effettive contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti).

Più flessibilità dell'offerta formativa

Gli istituti professionali hanno maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici. In particolare gli spazi di flessibilità nell'area di indirizzo riservati agli istituti professionali, aggiuntivi alla quota del 20% di autonomia già prevista, ammontano al 25% in prima e seconda, al 35% in terza e quarta, per arrivare al 40% in quinta.

Nelle **quote di flessibilità**, è possibile:

- **articolare** le aree di indirizzo in opzioni;
- **introdurre** insegnamenti alternativi inclusi in un apposito **elenco nazionale**, definito con decreto ministeriale, per rispondere a particolari esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, senza incorrere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione di indirizzi.

La struttura del percorso quinquennale

	AREA ISTRUZIONE GENERALE	AREA INDIRIZZO
Primo biennio	660 ore	396 ore
Secondo biennio e quinto anno	495 ore	561 ore

La struttura del percorso quinquennale

Il percorso è articolato in:

2 bienni e 1 quinto anno (il secondo biennio è articolato in singole annualità per facilitare i passaggi tra diversi sistemi di istruzione e formazione);

Offerta coordinata con la formazione professionale regionale

Gli istituti professionali potranno utilizzare le quote di flessibilità per organizzare percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro autonomia, sulla base di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Più laboratorio e tirocini

- Più ore in laboratorio;
- Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno.

Nuovi modelli organizzativi

Il Regolamento della Riforma Gelmini ha previsto l'introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di:

- dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per favorire l'integrazione disciplinare e la progettazione formativa;
- l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, che ha funzioni consultive e di proposta per organizzazione aree di indirizzo e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;
- la realizzazione di un Ufficio tecnico (per gli istituti settore industria e artigianato) con il compito di organizzare in maniera funzionale i laboratori, il loro adeguamento alle innovazioni tecnologiche, le misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

(fonte: www.istruzione.it)

LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO DEL PRIMO E SECONDO CICLO

L'Esame di Stato, che si svolge al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo.

Per sostenere l'Esame di Stato lo studente deve essere preventivamente ammesso con una decisione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale dell'ultima classe del percorso di studi.

L'Esame di Stato, per entrambi i cicli, si articola in più prove scritte e in un colloquio. In particolare per il primo ciclo le prove scritte sono tre, predisposte dalle singole commissioni d'esame. Per il secondo ciclo le prove scritte sono due: la prima è comune a tutti gli indirizzi di studi, mentre la seconda è specifica per l'indirizzo frequentato.

Agli scritti segue un colloquio. Per il primo ciclo ha un carattere pluridisciplinare. Per il secondo ciclo si svolge sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline che caratterizzano il percorso di studi.

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Nel giugno 2019 si è svolta la seconda annualità del nuovo Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione, innovato dal D.lvo 62/17 e dal D.M. 741/17. Il D.lvo 62 ha posto rimedio ad un lungo vuoto normativo, conseguente all'abrogazione da parte del DPR 275/99 aveva abrogato i commi 1 e 2 del TU 297/94 che regolavano la struttura dell'esame, senza che alcuna norma li sostituisse.

Da allora, quindi, si era operato secondo la pratica previgente, ma senza una norma primaria.

Ricordiamo le principali novità introdotte dal nuovo decreto legislativo:

- Le prove nazionali INVALSI, pur rappresentando un requisito obbligatorio di ammissione, non fanno più parte dell'Esame di Stato e il loro esito non incide nella valutazione;
- Gli alunni possono essere ammessi anche con voto di ammissione inferiore a sei;
- La presidenza della Commissione è affidata al Dirigente Scolastico o a un suo delegato in caso di impossibilità o impedimento;
- I docenti di religione o di attività alternative fanno parte della Commissione;
- Gli alunni disabili o con DSA possono ottenere il diploma anche con prove differenziate o in presenza di misure dispensative;
- Agli alunni disabili che non si presentino all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo che consente l'iscrizione alle scuole del secondo grado e non possono più essere iscritti alla terza secondaria di primo grado;
- Nelle tipologie di prove di italiano è introdotta una traccia di comprensione, sintesi e rielaborazione del testo;
- La prova di matematica verte sulle conoscenze, abilità e competenze previste dai Traguardi delle Indicazioni ed è costituita da problemi e quesiti che comprendono i quattro ambiti: numeri, spazio e figure; dati e previsioni; funzioni e relazioni;
- La prova di lingua straniera è unica, suddivisa in due sezioni corrispondenti alle due lingue insegnate. La valutazione delle due sezioni è complessiva e dà luogo ad un unico voto, che non rappresenta una media aritmetica;
- Il voto finale risulta dalla media tra il voto di ammissione e la media delle prove di esame. L'esame è superato con voto pari o superiore a sei decimi.

L'ESAME CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO O ESAME DI MATURITA'

Il nuovo Esame di Maturità è composto da due prove scritte e una orale. La prima prova, quella d'italiano, è uguale per tutti gli indirizzi. Le tracce vengono cioè scelte dal Miur. Per la prima prova scritta i maturandi hanno a disposizione 6 ore di tempo per terminare il tema, per il quale potranno farsi aiutare dal solo vocabolario d'italiano. Sono previste 3 tipologie di tracce tra cui scegliere: la tipologia A, cioè l'analisi del testo (il Ministero dell'Istruzione propone due possibili analisi del testo, che possono essere un brano di prosa o una poesia di un autore italiano vissuto nel periodo compreso dall'Unità di Italia ad oggi. Il maturando dovrà scegliere quale delle due tracce analizzare); la tipologia B, cioè il testo argomentativo (che presenta a sua volta tre tracce che possono essere d'ambito artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico); e infine la tipologia C, cioè il tema d'attualità o di ordine generale.

Il giorno successivo alla prima prova è in programma la seconda prova scritta, quella d'indirizzo. Anche in questo caso non mancano le novità. Tutti i maturandi che frequentano un determinato percorso di studi dovranno svolgere le stesse tracce, che da quest'anno sono multidisciplinari o miste. Al liceo classico, ad esempio, nell'a.s. 2018/2019 c'è stato il latin-greco, mentre allo scientifico una prova congiunta di matematica e fisica. Il ministro Bussetti, rispondendo alle Faq sulla Maturità sui canali social del Miur, aveva sottolineato qualche tempo fa che le sei ore previste per lo svolgimento del compito "saranno sufficienti". Comunque per alcuni istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, musicali e coreutici, la durata sarà superiore alle sei ore come è sempre stato". Sempre il Miur specifica comunque la durata della seconda prova in fondo alla traccia, dove riporta anche dopo quante ore si può uscire da scuola se si è finito il compito. Non c'è più il cosiddetto "quizzone", che è stato abolito, per cui dopo la seconda prova si passa direttamente all'orale.

L'esame orale

Non ci sarà più la tesina all'esame di Maturità. Al suo posto fa il debutto il sistema delle 3 buste, che, nelle intenzioni del Miur, dovrebbe garantire trasparenza e pari opportunità ai candidati. Ciascuna commissione d'esame, formata da 3 membri interni, 3 esterni e un presidente anch'esso esterno, predisporrà, per ogni classe, un numero di buste pari al numero dei candidati aumentato almeno di due unità, in modo da assicurare anche all'ultimo candidato di esercitare la facoltà di scelta fra tre buste. Il giorno del colloquio, il presidente della commissione d'esame preleverà in modo casuale tre buste alla presenza di ciascun candidato e le sottoporrà a quest'ultimo, che ne sceglierà una. Si tratta di un modo per rompere il ghiaccio con i professori durante l'interrogazione. I materiali oggetto delle buste sono stati indicati dai consigli di classe nel famoso documento del 15 maggio, e fanno parte del programma studiato dagli studenti durante l'anno, su cui lavoreranno le commissioni per la realizzazione delle buste. Non ci saranno domande ma poesie o testi in prosa, quadri, articoli di giornale e persino grafici e spunti di matematica e biologia. Una volta scoperto il contenuto delle buste, i candidati dovranno pensare a tutti gli eventuali collegamenti con le varie materie, come se fosse una tesina realizzata al momento, per cui è importante esercitarsi in questo procedimento.

La scelta delle 3 buste rappresenta solo una parte del colloquio orale, che si compone anche di altri momenti. I maturandi saranno, infatti, anche chiamati ad esporre tramite una breve relazione o un elaborato multimediale le esperienze svolte nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro concentrandosi anche sull'aspetto legato ai vantaggi dell'esperienza in termini di studio e lavoro post diploma. Altre domande saranno effettuate sulle attività realizzate nell'ambito dei percorsi di "Cittadinanza e costituzione", per cui si potrà essere interrogati su argomenti come costituzione, legalità, educazione all'ambiente e alla salute, educazione digitale ed educazione stradale, anche se l'educazione civica allo stato non è ancora una materia scolastica. Infine, si passerà alla correzione delle prove scritte.

Nello specifico, all'orale si dovrà presentare anche una relazione sull'alternanza scuola-lavoro: questa potrà essere sotto forma di una relazione e di un contenuto multimediale per descrivere il tirocinio che si è svolto. Per la presentazione si può fare affidamento su una mappa concettuale, ovvero uno schema che riporta graficamente il titolo del percorso d'esame e i collegamenti ai diversi argomenti per esporli al meglio ai commissari.

Voto Maturità 2019: come si attribuisce e come si calcola

Nella formulazione del voto della Maturità 2019 il credito scolastico pesa di più rispetto al passato: nel triennio è possibile ottenere fino a 40 punti, che insieme ai 60 complessivi delle tre prove d'esame garantisce il voto massimo finale di 100. Per le prove scritte 40 è il totale dei punti che si possono ottenere, ripartiti in ugual misura tra le due prove, da 0 a 20 punti sia per la prima prova che per la seconda. All'orale sono 20 massimo i punti da assegnare. Oltre ai voti ottenuti nelle prove d'esame esistono dei punti bonus, da 1 a 5, che la commissione può decidere di assegnare al termine del colloquio orale ad alcuni studenti per alzarne il punteggio finale. Ma bisogna: essere stati ammessi all'esame di Stato con almeno 30 crediti e aver totalizzato almeno 50 punti alle prove della Maturità. Per quanto riguarda la lode, sempre la commissione può decidere di conferirla a quegli studenti che siano arrivati agli esami con 40 punti di credito e abbiano ottenuto 40 punti alle prove scritte e 20 punti all'orale, senza usufruire del bonus. In altre parole, per avere la lode bisogna avere la media del 9 durante il triennio e del massimo punteggio in tutte le prove dell'esame di Maturità.

TASSE SCOLASTICHE ED ONERI PER LE FAMIGLIE

La ricorrente richiesta di versamenti di contributi “volontari” ulteriori rispetto alle ordinarie tasse scolastiche, ove previste, non manca di suscitare periodicamente l’indignazione dei genitori che a ragione si richiamano al principio di gratuità della pubblica istruzione nell’adempiimento del diritto-dovere.

L’art. 4 della legge 31.12.1962, n. 1859 disponeva che “per l’iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere”, provvedimento successivamente esteso anche alle scuole elementari e confluito nel Testo Unico del 1994.

Per le scuole superiori, i commi 1 e 2 dell’art. 153 del r.d. 3 giugno 1924, n. 969 (regolamento emanato per l’applicazione del R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523 e in gran parte abrogato dalla successiva legge 15 giugno 1931 n. 889) prevedevano, oltre alle ordinarie tasse da pagarsi dagli alunni per ammissione, iscrizione, licenza e diploma, la possibilità che il consiglio di amministrazione imponesse “altre tasse speciali (...) per l’assicurazione degli alunni contro gli infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione fisica”.

Lo stesso si introduceva negli istituti tecnici commerciali con l’art. 53 del R.D. 15 maggio 1924 n. 749 che disponeva che “i consigli di amministrazione dei singoli istituti e scuole possono richiedere contributi speciali per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”.

Le competenze già assegnate ai consigli di amministrazione sono state trasferite al consiglio di istituto e alla giunta esecutiva con l’entrata in vigore dei decreti delegati (in particolare con il DPR 31.5.1974 n. 416), confermando la facoltà di prevedere il versamento dei contributi delle famiglie.

L’art. 18 del decreto interministeriale del 1975 (in materia di contabilità delle scuole di ogni ordine e grado) ha previsto l’iscrizione di contributi tra le entrate delle scuole.

Una battuta di arresto si determina con gli articoli 143, comma 2, e

176, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, che introducono il divieto di richiedere contributi agli alunni delle scuole elementari e medie.

Con l'istituto dell'autonomia scolastica, a decorrere dal 1 settembre 2000, sono state abrogate le disposizioni che vietavano la richiesta di contributi alle famiglie. Si affida pertanto alla discrezionalità di ciascun istituto di ogni ordine e grado la facoltà di richiedere alle famiglie il versamento di contributi volontari annuali. Trattandosi giuridicamente di "contribuzione", è fatta salva la riserva degli utenti di aderirvi "liberamente", non potendo configurarsi come una prestazione patrimoniale giuridicamente imposta (di cui all'art. 23 della Costituzione).

In ultimo è opportuno richiamare quanto modificato al testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che introduce la possibilità detrarre fiscalmente le erogazioni liberali fatte tramite banca o ufficio postale (o facendo ricorso ad altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

A conferma di quanto esposto, si richiama il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.11.2006 che ha approvato le modifiche ai bollettini dei conti correnti postali intestati all'Agenzia delle Entrate per il versamento delle tasse scolastiche.

Si fa presente infine che per quanto attiene alle tasse scolastiche vi è l'assoluta gratuità di iscrizione e di frequenza delle prime tre classi della scuola secondaria di secondo grado (circolare n. 3/2001 – c.m. n. 2/2006 – c.m. n. 13/2007, come confermato dalla legge finanziaria 2007, art. 1, comma 622).

Sono in vigore quattro tipi di tributo:

- **tassa di iscrizione:** imposta *una tantum* all'atto dell'iscrizione alle scuole superiori e vale per l'intera durata del corso di studi;
- **tassa di frequenza:** corrisposta ogni anno dagli studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole superiori;

- **tassa di esame:** corrisposta solo alle scuole superiori alla presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica o per l'Esame di Stato;
- **tassa di diploma:** corrisposta al momento della consegna del titolo di studio.

Sono previste tuttavia delle possibilità di esonero per merito o per motivi economici per ogni tipo di tributo, ad eccezione della tassa di diploma.

GLOSSARIO

A.Ge.	Associazione Italiana Genitori
A.Ge.D.O.	Associazione Genitori Degli Omosessuali
A.Ge.SC.	Associazione Genitori Scuole Cattoliche
C.G.D.	Coordinamento Genitori Democratici
C.O.Fa.C.E.	Condédération des Organisations des Familles de la Communeauté Européenne
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
E.P.A.	European Parents Association
Fo.N.A.G.S.	Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola
Fo.R.A.G.S.	Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola
Fo.P.A.G.S.	Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori della Scuola
Mo.I.Ge.	Movimento Italiano Genitori
P.T.O.F.	Piano Triennale dell'Offerta Formativa
U.S.R.	Ufficio Scolastico Regionale
U.S.P.	Ufficio Scolastico Provinciale
D.S.G.A.	Direttore servizi generali amministrativi
O.M.	Ordinanza ministeriale
d.lgs	Decreto legislativo
U.M.E.E.	Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva
P.E.I.	Piano educativo individualizzato
D.P.CM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C.P.S.	Consulta provinciale degli studenti
R.D.	Regio Decreto

Stampato nel mese di novembre 2019
presso il Centro Stampa Digitale
del Consiglio regionale delle Marche

QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

ANNO XXIV - n. 294 Novembre 2019
Periodico mensile
reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996
Spedizione in abb. post. 70%
Div. Cort. D.C.I. Ancona

ISSN 1721-5269
ISBN 978 88 3280 088 3

Direttore
Antonio Mastrovincenzo

Comitato di direzione
Renato Claudio Minardi, Piero Celani,
Mirco Carloni, Boris Rapa

Direttore Responsabile
Giancarlo Galeazzi

Redazione
Piazza Cavour, 23 - Ancona - Tel. 071 2298596

Stampa: Centro Stampa digitale
del Consiglio Regionale delle Marche, Ancona

